

Gazzetta ufficiale L 133 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

17 maggio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione, del 16 maggio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾** 125
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione, del 16 maggio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** 214

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/966 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 19^a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I taxa seguenti sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* e *Kinosternon vogti*.
- (4) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall'allegato B e incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Pycnonotus zeylanicus* (con attuazione differita), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonina leithii*.
- (5) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall'allegato A e incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Ceratotherium simum simum* (popolazione della Namibia, con annotazione), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (popolazione del Brasile, con annotazione), *Crocodylus porosus* (popolazione delle Isole Palawan, nelle Filippine, con annotazione). *Chilabothrus inornatus* anch'essa trasferita dall'appendice I all'appendice II della convenzione, dovrebbe essere soppressa dall'allegato A e inclusa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 alla voce Boidae spp.:

⁽¹⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (include *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (con annotazione), *Laotriton laoensis* (con annotazione), *Carcharhinidae* spp. (con attuazione differita), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (con annotazione), *Thelenota* spp. (con attuazione differita), *Handroanthus* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Roseodendron* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Tabebuia* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Rhodiola* spp. (con annotazione), *Afzelia* spp. (popolazioni africane, con annotazione), *Dipteryx* spp. (con annotazione e attuazione differita), *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane, con annotazione), *Khaya* spp. (popolazioni africane, con annotazione).
- (7) I generi e le specie seguenti dovrebbero essere soppressi dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 per essere inclusi nell'appendice II della convenzione (emendamento CoP 19): *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (con attuazione differita), *Tabebuia* spp. (con attuazione differita), *Roseodendron* spp. (con attuazione differita), *Rhodiola* spp. e *Khaya* spp.
- (8) La CoP 19 ha emendato la sezione interpretativa delle appendici della convenzione e adottato o modificato varie annotazioni relative a diversi taxa inclusi in dette appendici, che devono essere riprese negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (9) In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:
- un'annotazione per *Ceratotherium simum simum* (popolazione della Namibia);
 - un'annotazione per *Caiman latirostris* (popolazione del Brasile);
 - un'annotazione per *Crocodylus porosus* (popolazione delle isole Palawan, nelle Filippine);
 - un'annotazione per *Agalychnis lemur*;
 - un'annotazione per *Laotriton laoensis*;
 - un'annotazione per *Hypancistrus zebra*;
 - annotazione #17 per *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. e *Tabebuia* spp.;
 - annotazione # 2 per *Rhodiola* spp.;
 - annotazione #17 for *Afzelia* spp. (popolazioni africane);
 - annotazione #17 for *Dipteryx* spp.;
 - annotazione #17 for *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane);
 - annotazione #17 for *Khaya* spp. (popolazioni africane).
- (10) In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:
- annotazioni # 1, # 4, #10 e #14;
 - l'annotazione tra parentesi per le specie *Orchidaceae* elencate nell'appendice I;
 - l'annotazione per *Pterocarpus tinctorius* e l'inclusione di tale taxon e di *Pterocarpus erinaceus* nella voce *Pterocarpus* spp. (popolazioni africane) con annotazione #17.
- (11) È inoltre necessario modificare le note 12, 13 e 14 sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, anche per quanto riguarda le definizioni di «10 kg per spedizione» e «legno trasformato», per tenere conto delle modifiche adottate nella CoP 19.

- (12) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: *Daboia palaestinae* su richiesta di Israele; *Caribena versicolor* e *Papilio phorbanta* su richiesta dell'Unione; *Melopyrrha nigra* e *Tiaris canorus* su richiesta di Cuba; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, su richiesta del Sud Africa; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* e *Tiliqua scincoides scincoides*, su richiesta dell'Australia; e *Holacanthus limbaughi* su richiesta della Francia. Tali specie dovrebbero quindi essere incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa* dovrebbe essere soppressa dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 in seguito all'inclusione nell'appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa. Anche *Echinotriton andersoni*, che è stata inclusa nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 il 16 dicembre 2021 a seguito della sua inclusione nell'appendice III della convenzione su richiesta del Giappone il 13 febbraio 2021, dovrebbe essere rimossa dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Il gruppo di consulenza scientifica ha concluso che il *Dipteryx* spp. (eccetto *D. panamensis*) debba essere incluso nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 con un'annotazione che delimiti i tipi di esemplari (annotazione §5), fino all'entrata in vigore della voce nell'allegato B di detto regolamento.
- (15) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali emendamenti.
- (16) In occasione della CoP 19 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura per animali e vegetali.
- (17) Di conseguenza, è necessario modificare i nomi delle specie e sottospecie seguenti: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* e *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Le specie e sottospecie seguenti sono state inserite nell'appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* e *Pongo tapanuliensis*. Le specie e i generi seguenti sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* e *Tliltocatl* spp. Le specie seguenti, benché siano state inserite nell'appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura, dovrebbero essere inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 in quanto le specie da cui sono state divise figurano nell'allegato A di detto regolamento: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bouvieri* e *Piliocolobus epieni*.
- (19) Le specie seguenti sono state soppresse dall'appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Alouatta coibensis* (per sinonimia tra *Alouatta coibensis* e *Alouatta palliata*) e *Falco pelegrinoides* (per sinonimia tra *Falco pelegrinoides* e *Falco peregrinus*). Le specie seguenti sono state soppresse dall'appendice II in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Aphonopelma albiceps* (per trasferimento verso il genere *Brachypelma*) e *Manta* spp. (per sinonimia tra il genere *Manta* e il genere *Mobula*).
- (20) In considerazione della portata degli emendamenti che è necessario apportare all'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituirlo per intero.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

- (22) Conformemente all'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, gli emendamenti adottati in una riunione della conferenza delle parti entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione. Al fine di garantire l'entrata in vigore tempestiva delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, sono sempre compresi l'animale o la pianta interi, sia vivi che morti. Inoltre, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato salvo se, per le specie animali di cui all'allegato C e le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tale specie reca un'annotazione con il simbolo “#” seguito da un numero per indicare che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
- e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia* sottogenere *Opuntia* e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;
- f) prodotti finiti di *Aloe ferox* e *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio, e
- g) prodotti finiti derivati da propagazione artificiale, imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici contenenti parti and derivati di *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 Serve a designare tronchi, trucioli di legno, polveri e estratti.

#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10 Serve a designare parti, prodotti derivati e finiti, eccetto la riesportazione di strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti.

#11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati, eccetto i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi e polline;
 - colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - frutti;
 - foglie;
 - polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e
 - prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.
- #15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- foglie, fiori, polline, frutti e semi;
 - prodotti finiti fino a un peso massimo del legno delle specie in elenco di 10 kg per spedizione;
 - strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis*, considerati nell'annotazione #4;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari ed esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.
- #16 Serve a designare semi, frutti e olio.
- #17 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.
- #18 Escluse parti e prodotti derivati, diversi dalle uova.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Strumenti musicali finiti

Uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) che è pronto per essere suonato o richiede unicamente l'installazione di alcune parti per poter essere suonato. Questo termine comprende strumenti antichi (di cui ai codici 97.05 e 97.06 del sistema armonizzato; oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

Accessori di strumenti musicali finiti

Un accessorio di uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) separato dallo strumento musicale e appositamente concepito o modellato per essere utilizzato in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.

Parti di strumenti musicali finiti

Una parte (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) di uno strumento musicale che è pronta per essere installata ed è appositamente concepita e modellata per essere utilizzata esplicitamente in associazione con lo strumento affinché lo si possa suonare.

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocchi, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Spedizione

Carico trasportato nei termini stabiliti da una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, indipendentemente dalla quantità o numero di container o pacchi, o pezzi indossati, trasportati o contenuti nel bagaglio personale.

10 kg per spedizione

Nell'espressione "10 kg per spedizione", il limite di 10 kg deve essere interpretato come se riferito al peso del legno di ciascuna delle singole specie annotate del genere *Dalbergia* o *Guibourtia* contenute negli articoli della spedizione. Il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole parti di legno di ciascuna delle singole specie annotate contenute in ciascun articolo della spedizione, e non rispetto al peso complessivo della spedizione. Il peso complessivo di ciascuna delle singole specie annotate non è aggregato, bensì esaminato caso per caso per valutare se una licenza o un certificato CITES sia necessario per ciascuna delle singole specie annotate.

Legno trasformato

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, trasportati in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
§1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§2 Piante secche e fresche compresi, se del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti.

§4 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

§5 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.

(*) Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos mutus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra Gaur Yack selvatico Couprey Nilgau Bufalo indiano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor di Bukhara o capra di Falconer
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Stambecco del Caucaso
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Capra selvatica
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno di Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella di Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella dorcade
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Gazzella bianca
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilope nera gigante
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral dell'Himalaya
	<i>Nanger dama</i> (I)			Goral grigio
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Argali degli Altai
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Muflone di Bukhara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
		<i>Ovis collium</i> (II)		Argali o pecora del Kazakistan
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Muflone afgano
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Argali del Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (popolazione di Cipro)			Muflone anatolico/armeno
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Argali cinese

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Argali o pecora del Tien Shan
		<i>Ovis polii</i> (II)		Argali dei Karatau
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Argali del Pamir o pecora di Marco Polo
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Muflone del Punjab o Urial
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Argali dei Nurataui o pecora del Kizil-Kum
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo di Maxwell
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)		<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Cefalofo azzurro
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Bharal
		<i>Saiga borealis</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Antilope del Vu Quang
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Camoscio d'Abruzzo
				Saiga della Mongolia
				Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
Camelidae				Cammelli, guanaco, vigogna
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni seguenti: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo le popolazioni dell'Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; della Bolivia [l'intera popolazione]; del Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; dell'Ecuador [l'intera popolazione] e del Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) (1)		Vigogna
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A))</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)</p>	<p>Cervi, huemul, muntjak, pudu</p> <p>Cervo porcino di Calamian</p> <p>Cervo porcino di Bawean o Kuhl</p> <p>Cervo porcino</p> <p>Cervo porcino dell'Indocina</p> <p>Cervo delle paludi</p> <p>Cervo di Bukara o del Turkestan</p> <p>Cervo berbero</p> <p>Hangul o Cervo del Kashmir</p> <p>Daino della Mesopotamia</p> <p>Huemul</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	 <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Giraffe Giraffa
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o moschi Cervi muschiati o moschi
Suidae	<i>Babyrousa babyrousa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) [(tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo che figurano nell'allegato B. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (comprende unicamente le popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia Cerdocione

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto o Itticione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
Eupleridi		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per Panthera leo (popolazioni africane): stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.		Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc. Felidi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana 5; Namibia 150; Zimbabwe 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Solo le popolazioni del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sud Africa).</p>		<p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Tigrina del Sud</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	Lynx lynx (II)			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Leopardo nebuloso del Borneo o della Sonda
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso
	<i>Panthera leo</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor</i> (I) (solo le popolazioni di Costa Rica e Panama; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Puma, coguaro o leone di montagna

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Manguste Mangusta grigia indiana Mangusta a coda corta indiana Piccola mangusta asiatica Mangusta di Giava Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta cancrivora Mangusta a collo striato
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele, iene Iena striata Protele crestato
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole ecc.
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Lontra asiatica dalle piccole unghie o lontra nana
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Lontra liscia
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
				Grigioni, martore, taira, donnole
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira	
		<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III India)		
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino Foche monache
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, bassaricione Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)	Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Binturong, civette, linsanghi Binturong Civetta zibetto Civetta lontra o Mampalon Civetta delle palme fasciata Civetta delle palme mascherata Civetta delle palme comune Civetta delle palme di Jerdon Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chiroteri Vampiro dalle strisce bianche

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti o pteropi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i> che non figura negli allegati)		Volpi volanti o pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda maggiore

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	Priodontes maximus (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuschi CUSCO orientale CUSCO meridionale o grigio Falangero lanoso CUSCO dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Peramele	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae Bilbi	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I)			Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus khur</i> e <i>Equus hemionus luteus</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Asino selvatico asiatico o Emione</p> <p>Kiang</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo le popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Per le popolazioni di Eswatini e Sud Africa: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Per la popolazione della Namibia: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi solo per la conservazione in situ e solo nell'ambito naturale e storico del <i>Ceratotherium simum</i> in Africa. Tutti gli altri esemplari delle popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p>		<p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte bianco del sud</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pangolini Pangolini
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolino indiano Pangolino delle Filippine Pangolino gigante Pangolino del Borneo Pangolino cinese Pangolino di Temminck o del Capo Pangolino dalla coda lunga Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo pigmeo Bradipo boliviano
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Scimmia ragno (atele) di Geoffroy Scimmia ragno rossa Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagoatrice dalla coda gialla
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarino di Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Bertuccia di Barberia
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Colobo rosso di Bouvier
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Colobo rosso del delta del Niger
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell'Uganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
	<i>Presbytis potenziiani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Entello dai piedi neri
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Presbite di Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Presbite dell'Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Presbite di Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan Orangutan di Tapanuli
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni Gibboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indridi Indridi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori lenti
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà Cincillà

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto delle rocce dell'Australia centrale
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Anatre, oche, cigni ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell Marzaiola Anatra della Malesia Moriglione del Madagascar Moretta tabaccata Oca delle Aleutine Oca dal collo rosso Oca delle Hawaii Cigno coscoroba

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Cigno dal collo nero</p> <p>Dendrocigna di Cuba</p> <p>Dendrocigna autunnale</p> <p>Dendrocigna fulva</p> <p>Smergo del Brasile</p> <p>Gobbo rugginoso</p> <p>Anatra dalla testa rosa</p> <p>Anatra dal corno</p> <p>Casarca crestata</p>
APODIFORMES				
Trochilidae	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Uccelli mosca o colibrì</p> <p>Uccelli mosca o colibrì</p> <p>Eremita becco a uncino</p>
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p>Occhioni</p> <p>Occhione bistriato</p>
Laridae	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Gabbiani, sterne</p> <p>Gabbiano della Mongolia</p>
Scolopacidae	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p>			<p>Chiurli, pantane</p> <p>Chiurlo boreale</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa Fenicottero rosso
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Calao o buccero bicorni del Nord
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri Calao o buccero dall'elmo
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Buccero tascaliscia
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di questa famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della <i>Caracara lutosa</i> che non è soggetta al presente regolamento)		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)</p> <p><i>Accipiter gentilis</i> (II)</p> <p><i>Accipiter nisus</i> (II)</p> <p><i>Aegyptius monachus</i> (II)</p> <p><i>Aquila adalberti</i> (I)</p> <p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</p> <p><i>Aquila clanga</i> (II)</p> <p><i>Aquila heliaca</i> (I)</p> <p><i>Aquila pomarina</i> (II)</p> <p><i>Buteo buteo</i> (II)</p> <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus hudsonius</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p>			<p>Falchi, aquile</p> <p>Sparviere levantino</p> <p>Astore</p> <p>Sparviere</p> <p>Avvoltoio monaco</p> <p>Aquila imperiale spagnola</p> <p>Aquila reale</p> <p>Aquila anatraia maggiore</p> <p>Aquila imperiale</p> <p>Aquila anatraia minore</p> <p>Poiana</p> <p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p>Albanella reale</p> <p>Albanella americana</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> figura nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Avvoltoi del nuovo mondo</p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Falchi</p> <p>Gheppio delle Seychelles</p> <p>Lanario</p> <p>Falco sacro</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (solo la popolazione delle Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Smeriglio</p> <p>Falco della regina</p> <p>Falco laggar</p> <p>Falco grillaio</p> <p>Gheppio dell'isola Aldabra</p> <p>Falco pellegrino</p> <p>Gheppio delle Mauritius</p> <p>Girfalco</p> <p>Lodolaio</p> <p>Gheppio</p> <p>Falco cuculo</p>
Pandionidae				Falchi pescatori
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<i>Crax fasciolata</i>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hocco dal becco blu</p> <p>Hocco dal becco rosso</p> <p>Hocco dal becco giallo</p> <p>Hocco faccianuda</p> <p>Hocco dai bargigli</p> <p>Hocco globicero</p> <p>Miti o Hocco a becco di rasoio</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Crace di Derby Ciacialaca
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
Megapodiidae				Megapodi Maleo
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Argo maggiore Fagiano di Wallich Colino della Virginia mascherato Fagiano orecchiuto bianco Fagiano orecchiuto bruno Gallo di Sonnerat o Gallo grigio Fagiano insanguinato Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fagiano kalij
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Tacchino ocellato
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Colino dal collare
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Quaglia dell'Himalaya
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavone comune o blu
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere di Napoleone o Palawan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Speroniere del Borneo
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano koklass
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Elliot
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Fagiano di Hume
				Fagiano mikado
				Fagiano venerato o fagiano di Reeves

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	 <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tetraogallo del Caspio Tetraogallo del Tibet Tragopano di Blyth Tragopano di Cabot Tragopano occidentale Tragopano satiro Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae	 <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Antigone canadensis nesiotis</i> e <i>Antigone canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru Gru Gru canadese Gru dal collo bianco Gru coronata o gru pavonina Gru americana Gru comune Gru della Manciuria o del Giappone Gru monaca Gru dal collo nero Gru bianca asiatica

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p>Otarde</p> <p>Otarde</p> <p>Grande otarda dell'India</p> <p>Ubara asiatica</p> <p>Ubara</p> <p>Otarde del Bengala</p> <p>Otarde comune</p> <p>Otarde minore indiana</p> <p>Gallina prataiola</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Folaghe, ralli</p> <p>Rallo di Lord Howe</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kagu</p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p>	<p>Allodole</p> <p>Allodola</p> <p>Cappellaccia</p> <p>Tottavilla</p> <p>Calandra</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Emberizidi, cardinali, tangara Zigolo giallo Ortolano Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis flammea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis spinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Serinus serinus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Cardellini, canarini Fanello Cardellino Cardinalino rosso del Venezuela Organetto Organetto artico Lucherino Cardellino di Yarrell Ciuffolotto scarlatto Crociere comune Ciuffolotto Verzellino

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Ficedula parva</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Hippolais icterina</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Pigliamosche, garruli ecc. Cannaiola dell'Isola Rodriguez Shama groppabianca Niltava di Rueck Uccello di macchia castano Uccello di macchia occidentale o beccoriccio occidentale Pettiroso Pigliamosche pettirosso Garrulo canoro Canapino maggiore Usignolo orecchie argentate o Mesia guanceargento

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Pettazzurro
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Usignolo maggiore
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Usignolo comune
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Codirossone
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Capinera
			<i>Sylvia borin</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Beccafico
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Bigiarella
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Bigia padovana
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
			<i>Turdus merula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Merlo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Tordo bottaccio
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Oriolidi Rigogolo
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Paridi Cincia mora
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (fino al 24 novembre 2023)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Trogloditidi Cincia mora

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto
Picidae				Picchi
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano Aracari collonero
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane Aracari verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano beccorosso Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbi Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatri Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc. Pappagalli
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I)			Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone testa gialla Amazzone dalla fronte rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear Ara di Buffon

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Pappagallo terragnolo occidentale
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Pappagallo cenerino Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandù Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù comune
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Rapaci notturni Rapaci notturni
Strigidi	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non figurano negli allegati del presente regolamento)</p>			<p>Struzzo del Nord Africa</p> <p>Struzzo del Nord Africa</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocodrilli Alligatori, caimani, cocodrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che figura nell'allegato B, e della popolazione del Brasile, che figura nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli IUCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahía de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B e della popolazione del Messico, che è inclusa nell'allegato B e per gli esemplari selvatici è soggetta a una quota di esportazione pari a zero a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p>			<p>Cocodrilli</p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero Coccodrillo siamese Osteolemo Tomistoma schlegelii (I) Gavialidae
Gaviali	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialis gangeticus (I) RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Agamidi Lucertola dalle labbra dipinte Lucertola del mattino Lucertola senza cresta Lucertola fischiante Lucertola fischiante di Manamendra-Arachchi Lucertola dalle labbra nere

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Agamide del corno
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Lucertola cornuta di Erdelen
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Lucertola cornuta di Karu
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Cofotidi di Ceylon
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Lucertola pigmea
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Draghi d'acqua
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Lucertola dal naso gobbo
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Drago d'acqua cinese
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)	Draghi senza orecchie
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Anguidae	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lucertole alligatore</p> <p>Lucertole alligatore</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte di Fischer</p> <p>Camaleonte di Fischer</p> <p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte comune</p> <p>Camaleonte di Fischer</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonte nano o camaleonte foglia africano
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Cordilidi Cordilidi
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni native del Giappone)	<i>Goniurosaurus kuroiwa</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Giappone) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Giappone)	Gechi leopardo Geco Tokashiki

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Gekkonidae				Gechi
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	Geco psichedelico
		<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)		Geco di terra di Jeypur
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Gekko gecko</i> (II)		Geco Tokay
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			Geco di Union Island
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Gechi Naultinus della Nuova Zelanda
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Orraya</i> spp. (III Australia)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Australia) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australia) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	Gechi diurni o Felsume Geco diurno di Round Island

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)</p> <p><i>Strophurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Woodworthia</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p>	<p>Gechi coda a foglia</p>
Helodermatidae		<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>		<p>Elodermi</p> <p>Elodermi</p> <p>Eloderma orrido del Guatemala</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane Iguana marina Brachilofi Ctenosaura melanosterna (II) Ctenosaura oedirhina (II) Iguane dalla coda spinosa Iguane cornute Iguane Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		Varano senza orecchie
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lucertole cornute
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba)	Anolidi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Scinchi Scinco gigante delle Salomone Scinco dalla lingua blu Scinco dalla lingua blu
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lucertole caimano, tegu Tegu cocodrillo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lucertole caimano
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lucertola cocodrillo cinese Lucertola cocodrillo cinese
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Serpenti Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyloagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Cobra, serpenti corallo Serpente corallo

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra cinese o di Taiwan
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra monocoloro
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra dagli occhiali o cobra indiano
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra del Caspio o cobra centroasiatico
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra delle Filippine
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra sputatore indocinese
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra sputatore di Java
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Loxocemidae				
		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae				Pitoni
		Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus</i> (I)			Pitone delle rocce indiano
Tropidophiidae				
		Tropidophiidae spp. (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Viperidae	<p><i>Vipera latifii</i></p> <p><i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste ultime popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>	<p><i>Atheris desaixi</i> (II)</p> <p><i>Bitis worthingtoni</i> (II)</p> <p><i>Crotalus durissus unicolor</i></p> <p><i>Montivipera wagneri</i> (II)</p> <p><i>Protobothrops mangshanensis</i> (II)</p> <p><i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)</p>	<p><i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (ad eccezione della sottospecie inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Daboia palaestinae</i> (III Israele) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 maggio 2023)</p> <p><i>Daboia russelii</i> (III India)</p>	<p>Vipere</p> <p>Vipera cornuta del Kenya</p> <p>Cascavel</p> <p>Crotalo di Aruba</p> <p>Vipera di Russel</p> <p>Crotalo di Mangshan</p> <p>Vipera cornuta dalla coda di ragno</p> <p>Vipera latifii</p> <p>Vipera di Orsini</p>
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<p><i>Carettochelys insculpta</i> (II)</p>		<p>Tartarughe naso di porco</p> <p>Tartaruga naso di porco</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (include <i>Chelus orinocensis</i>)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare Tartarughe di mare
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Tartarughe azzannatrici Tartaruga azzannatrice Tartaruga alligatore
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata Tartaruga di Blanding Testuggine palustre europea

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	Testuggine palustre scolpita
				Clemmide di Muhlenberg
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Tartarughe carta geografica
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Tartaruga geografica di Barbour
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Escambia
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Pascagoula
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Tartaruga geografica del fiume Pearl
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tartaruga geografica dell'Alabama
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal dorso di diamante, terrapin
				Tartarughe scatola
				Tartaruga-botte acquatica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Terrapin di fiume della Malesia
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur dhongoka</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Tranne che per le specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Tartaruga scatola di Bourret
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			tartaruga scatola indocinese
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Tartaruga scatola del Vietnam meridionale
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Tartaruga foglia asiatica
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga palustre di Hamilton
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tartaruga foglia di Ryukyu
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tartaruga di fiume incoronata
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga del tempio a testa gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
<i>Heosemys grandis</i> (II)			Tartaruga palustre asiatica gigante	
<i>Heosemys spinosa</i> (II)			Tartaruga spinosa	
<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)			Tartaruga di foresta del Sulawesi	
<i>Malayemys khoratensis</i> (II)				
<i>Malayemys macrocephala</i> (II)			Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia	
<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)			Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong	
		<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Tartaruga palustre del Vietnam	
<i>Mauremys japonica</i> (II)			Testuggine del Giappone	
<i>Mauremys mutica</i> (II)		<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso	
<i>Mauremys nigricans</i> (II)			Testuggine palustre asiatica gialla	
		<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Tartaruga cinese collo rosso	
	<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre		
	<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tartaruga nera indiana
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Tartaruga ocellata indiana
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Tartaruga guscio piatto malese
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (A zero annual export quota has been established for specimens removed from the wild and traded for commercial purposes)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tartaruga ocellata di Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Tartaruga delle paludi nera
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Tartaruga di foresta di Palawan

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Tartaruga foglia della foresta di Cochin
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Chopontil Tartarughe del fango Tartaruga muschiata gigante della costa del Pacifico Tartaruga muschiata gigante settentrionale Tartarughe del muschio
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Tartaruga indiana stellata Testuggine stellata del Myanmar Testuggine del deserto a margini gialli Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) <i>Chitra</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Trionichidi o tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Chitra asiatica
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Chitra birmana
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Tartaruga alata della Nubia
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Tartaruga alata del Senegal
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Tartaruga alata di Aubry
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Tartaruga alata dello Zambesi
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malaysia
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga alata dello Sri Lanka
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle di Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera (I)
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartaruga guscio molle giganti
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tartaruga guscio molle dell'Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tartaruga guscio molle del nord della Cina
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Tartaruga guscio molle cinese minore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Nilo
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA				Rane e rospi
Aromobatidae				Rane arboricole criptiche
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
Bufonidae				Rospi
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari del Monte Nimba
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		Raganella di Morelet
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		<p>Mantella</p> <p>Mantella</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Rane pomodoro</p> <p>Rana pomodoro</p> <p>Falsa rana pomodoro</p> <p>Rana pomodoro di Antsouhy</p>
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> che non figurano negli allegati)		<p>Rane a gestazione gastrica</p> <p>Rana a gestazione gastrica</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Rane acquatiche Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati uniti d'America)	Salamandre giganti Salamandre giganti Salamandra alligatore
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Cina)	Salamandre asiatiche
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Giappone)	Salamandre e tritoni Salamandra di Anderson Tritone spinoso del Chinhai Tritone imperatore

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Tritoni cocodrillo
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (fino al 24 novembre 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (fino al 24 novembre 2023)		Carcharinidi Squalo setoso Squalo longimano
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Squali martello
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Squali lamniformi Squali volpe
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Squali Squalo bianco Smeriglio o mako a pinna corta Smeriglio o mako a pinna lunga Smeriglio

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Mobula</i> spp. (II)		Diavoli di mare
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (popolazioni del Brasile) (non figurano nell'allegato B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)	Trigoni di acqua dolce Trigone fluviale spinosa Trigone del fiume Tocantins Trigone fluviale perlato Trigone fluviale dalle macchie bianche Trigone fluviale di Magdalena Trigone fluviale ocellato Trigone fluviale dal dorso liscio Trigone fluviale fiorito Trigone fluviale roca

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Trigone fluviale di Parnaiba Trigone fluviale cururu Trigone fluviale di Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pesci sega Pesci sega
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Pesci chitarra Pesce chitarra
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Rinidi Rinidi
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Pesci chitarra
ACTINOPTERI				Pesci
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Osteoglossidi Arapaima o piracurù
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglossidi Scleropage asiatico
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francia)	Pesce angelo di Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba o acupa di Macdonald

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Pesci gatto corazzati
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
DIPNEUSTI				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHI				Celacanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 maggio 2024)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Oloturie, cetrioli di mare Oloturia bianca
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Unione europea)	Tarantole Tarantole dell'America centrale Ragni ornamentali Tarantole del Nord America
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpioni

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sud Africa)	Lucanidi o Cervi volanti Cervi volanti del Sud Africa
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Ornitottere e Papilionidi Macaone di Luzon

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato Annex A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetus</i>		
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Unione europea) (questa inclusione entrerà in vigore il 21 maggio 2023.)	
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDPELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguisughe Sanguisuga medicinale Sanguisuga del Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mitilidi Dattero di mare
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mitili d'acqua dolce

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p>	<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti Tridacne giganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	Coralliidae
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (include solo la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Madreporari
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA Milleporidae				Milleporidi

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		Milleporidae spp. (II) (*)		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sud Africa) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sud Africa)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	 <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sud Africa)	 Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralie Gingseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BIGNONIACEAE				Bignoniaceae

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		Bromeliacee
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrierianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p> <p>Cactus pietra vivente</p> <p>Cactus riccio di mare</p> <p>Cactus azteco</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Discocactus</p> <p>Cactus spinoso di Lindsay</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solisoides</i>)			Mamillaria a pettine
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus ananas spinoso Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiralati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Sud Africa) <i>Othonna armiana</i> (III Sud Africa) <i>Othonna cacalioides</i> (III Sud Africa)	Asteracee

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Sud Africa) <i>Othonna retrorsa</i> (III Sud Africa)	Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Sud Africa) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Sud Africa) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Sud Africa)	Rodiola rosea, legno rodio
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipressi Alerce Cedro di Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		
EUPHORBIACEAE				Euforbie

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i> innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia</i> 'Miliù, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti al presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) 		Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa)] #5	Faggi, querce
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<p>Ocotillos, boojums</p> <p>Boojum tree</p> <p>Arbol del barril</p>
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Sud Africa)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Sud Africa)</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium triste</i> (III Sud Africa)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetacee
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (African populations) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua) (fino al 24 novembre 2024)	Leguminose Palissandro brasiliano Cumaru, teak brasiliano, fave tonka

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Pernambuco Afrormosia Macacauba Sandalò rosso
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , nota anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati) #4		Liliacee Aloe

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (comprende la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<p>Magnolie</p> <p>Magnolia Taungme</p>
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (popolazioni dei Neotropici)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6</p>		<p>Mogani, cedri</p> <p>Cedro spagnolo</p> <p>Mogano africano</p> <p>Mogano messicano</p> <p>Mogano grandi foglie</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da brocca della Malesia
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione russa) #5	Olivi, frassini
ORCHIDACEAE	Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se: — sono ottenute <i>in vitro</i> , e — gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ⁽⁸⁾ , e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.	ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (7)#4		Orchidee Orchidee

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sud Africa)	Portulache, porcellane Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°)#4		Primule, ciclamini Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla Idraste
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Tassi Tasso cinese Tasso giapponese

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tasso dell'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia Welwitschia di Baine

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<p>Cicadi</p> <p>Cicadi</p> <p>Ceratozamia</p> <p>Palme del pane</p> <p>Cicas nana</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni di Mozambico, Eswatini, Sud Africa e Zimbabwe)</p>		<p>ZINGIBERACEAE</p> <p>Giglio delle farfalle</p> <p>Zenzero del Natal</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Lignum-vitae</p> <p>Palo santo</p> <p>Lignum-vitae</p>

(¹) Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

- a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;
- b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
 - i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

- ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). La dicitura, il marchio o il logo devono figurare su un'etichetta dell'indumento. Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
 - e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (²) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

(³) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (figuranti nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 (Rev. CoP18) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione *in situ* per Namibia e Sud Africa; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sud Africa e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sud Africa); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire solo dopoché il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(⁴) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero, materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero, frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(⁵) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(⁶) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* 'Jusberti', *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

(7) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

- a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute; e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
- b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(10) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata*, propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana

	Allegato D	Nome comune
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatre, oche, cigni Anatra del Meller
REPTILIA		Rettili
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama di Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Uromastici Platisauro imperatore
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (include <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> e <i>T. s. scincus</i>)	Gechi Geco gargoyle della Nuova Caledonia Geco crestato Geco gigante della Nuova Caledonia Geco dagli occhi a rana
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerrosauridi
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Colubridi Colubridae
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., ad eccezione della specie inclusa nell'allegato B	Vipere Vipere cornute
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A	Rospo arlecchino
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Raganelle
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali

	Allegato D	Nome comune
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Ranidi
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Pletodontidi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
MOLLUSCA (MOLLUSCS)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	Allegato D	Nome comune
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (fino al 24 novembre 2024)	
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Bursera Mogano del Gabon o okumè
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2	Asteracee Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (ad eccezione di <i>D. panamensis</i>) (fino al 24 novembre 2024) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Leguminose Panga-panga Padouk della Birmania
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	

	Allegato D	Nome comune
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Mogani, cedri Mogano sapelli
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Licheni parmelioidi Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamo, artiglio del diavolo Devil's claw
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santalacee SAPOTACEAE
Sapotacee	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodillas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/967 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2023

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 aprile 2023 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine marzo 2023. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 aprile 2023 a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023.

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATI I-III

ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Lev
1	3,472 %	6,925 %	3,462 %	14,358 %	3,582 %	3,422 %
2	3,315 %	5,947 %	3,305 %	12,571 %	3,405 %	3,265 %
3	3,140 %	5,341 %	3,130 %	11,125 %	3,164 %	3,090 %
4	3,009 %	4,965 %	2,999 %	9,982 %	3,011 %	2,959 %
5	2,930 %	4,715 %	2,920 %	9,153 %	2,914 %	2,880 %
6	2,886 %	4,550 %	2,876 %	8,584 %	2,843 %	2,836 %
7	2,860 %	4,439 %	2,850 %	8,223 %	2,793 %	2,810 %
8	2,847 %	4,363 %	2,837 %	8,023 %	2,762 %	2,798 %
9	2,845 %	4,311 %	2,835 %	7,942 %	2,748 %	2,796 %
10	2,850 %	4,276 %	2,840 %	7,927 %	2,753 %	2,800 %
11	2,837 %	4,255 %	2,827 %	7,943 %	2,775 %	2,787 %
12	2,870 %	4,242 %	2,860 %	7,960 %	2,805 %	2,820 %
13	2,889 %	4,233 %	2,879 %	7,960 %	2,839 %	2,839 %
14	2,884 %	4,225 %	2,874 %	7,941 %	2,873 %	2,834 %
15	2,860 %	4,217 %	2,850 %	7,888 %	2,905 %	2,811 %
16	2,824 %	4,206 %	2,814 %	7,821 %	2,935 %	2,774 %
17	2,781 %	4,194 %	2,771 %	7,748 %	2,963 %	2,731 %
18	2,740 %	4,180 %	2,730 %	7,671 %	2,988 %	2,690 %
19	2,703 %	4,166 %	2,693 %	7,592 %	3,011 %	2,653 %
20	2,674 %	4,151 %	2,664 %	7,512 %	3,033 %	2,625 %
21	2,655 %	4,136 %	2,646 %	7,432 %	3,052 %	2,607 %
22	2,644 %	4,121 %	2,635 %	7,353 %	3,070 %	2,597 %
23	2,640 %	4,106 %	2,631 %	7,275 %	3,086 %	2,593 %
24	2,640 %	4,091 %	2,631 %	7,198 %	3,101 %	2,595 %
25	2,644 %	4,076 %	2,635 %	7,123 %	3,115 %	2,600 %
26	2,651 %	4,061 %	2,643 %	7,051 %	3,128 %	2,608 %
27	2,660 %	4,047 %	2,652 %	6,980 %	3,140 %	2,618 %
28	2,671 %	4,033 %	2,663 %	6,912 %	3,151 %	2,630 %
29	2,683 %	4,019 %	2,675 %	6,847 %	3,161 %	2,643 %
30	2,696 %	4,006 %	2,688 %	6,783 %	3,171 %	2,657 %
31	2,709 %	3,993 %	2,701 %	6,722 %	3,180 %	2,671 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Lev
32	2,723 %	3,980 %	2,715 %	6,664 %	3,188 %	2,686 %
33	2,736 %	3,968 %	2,729 %	6,608 %	3,196 %	2,701 %
34	2,750 %	3,956 %	2,743 %	6,554 %	3,204 %	2,715 %
35	2,764 %	3,945 %	2,758 %	6,502 %	3,211 %	2,730 %
36	2,778 %	3,934 %	2,772 %	6,452 %	3,217 %	2,745 %
37	2,792 %	3,923 %	2,785 %	6,404 %	3,223 %	2,759 %
38	2,805 %	3,913 %	2,799 %	6,358 %	3,229 %	2,774 %
39	2,818 %	3,903 %	2,812 %	6,314 %	3,235 %	2,788 %
40	2,831 %	3,893 %	2,825 %	6,272 %	3,240 %	2,801 %
41	2,844 %	3,884 %	2,838 %	6,231 %	3,246 %	2,814 %
42	2,856 %	3,875 %	2,850 %	6,192 %	3,250 %	2,827 %
43	2,868 %	3,866 %	2,862 %	6,155 %	3,255 %	2,840 %
44	2,879 %	3,858 %	2,874 %	6,119 %	3,259 %	2,852 %
45	2,891 %	3,850 %	2,885 %	6,084 %	3,264 %	2,864 %
46	2,902 %	3,842 %	2,896 %	6,051 %	3,268 %	2,875 %
47	2,912 %	3,835 %	2,907 %	6,019 %	3,272 %	2,886 %
48	2,922 %	3,827 %	2,917 %	5,988 %	3,275 %	2,897 %
49	2,932 %	3,820 %	2,927 %	5,958 %	3,279 %	2,908 %
50	2,942 %	3,813 %	2,937 %	5,930 %	3,282 %	2,918 %
51	2,951 %	3,807 %	2,946 %	5,902 %	3,286 %	2,927 %
52	2,960 %	3,800 %	2,956 %	5,876 %	3,289 %	2,937 %
53	2,969 %	3,794 %	2,964 %	5,850 %	3,292 %	2,946 %
54	2,978 %	3,788 %	2,973 %	5,825 %	3,295 %	2,955 %
55	2,986 %	3,782 %	2,981 %	5,802 %	3,298 %	2,964 %
56	2,994 %	3,776 %	2,989 %	5,778 %	3,300 %	2,972 %
57	3,001 %	3,771 %	2,997 %	5,756 %	3,303 %	2,980 %
58	3,009 %	3,766 %	3,005 %	5,735 %	3,305 %	2,988 %
59	3,016 %	3,760 %	3,012 %	5,714 %	3,308 %	2,996 %
60	3,023 %	3,755 %	3,019 %	5,694 %	3,310 %	3,003 %
61	3,030 %	3,751 %	3,026 %	5,674 %	3,313 %	3,010 %
62	3,037 %	3,746 %	3,033 %	5,655 %	3,315 %	3,017 %
63	3,043 %	3,741 %	3,039 %	5,637 %	3,317 %	3,024 %
64	3,049 %	3,737 %	3,045 %	5,619 %	3,319 %	3,030 %
65	3,055 %	3,733 %	3,052 %	5,602 %	3,321 %	3,037 %
66	3,061 %	3,728 %	3,058 %	5,585 %	3,323 %	3,043 %
67	3,067 %	3,724 %	3,063 %	5,569 %	3,325 %	3,049 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Lev
68	3,073 %	3,720 %	3,069 %	5,553 %	3,327 %	3,055 %
69	3,078 %	3,716 %	3,074 %	5,538 %	3,328 %	3,060 %
70	3,083 %	3,713 %	3,080 %	5,523 %	3,330 %	3,066 %
71	3,088 %	3,709 %	3,085 %	5,509 %	3,332 %	3,071 %
72	3,093 %	3,706 %	3,090 %	5,495 %	3,334 %	3,076 %
73	3,098 %	3,702 %	3,095 %	5,481 %	3,335 %	3,081 %
74	3,103 %	3,699 %	3,100 %	5,468 %	3,337 %	3,086 %
75	3,107 %	3,695 %	3,104 %	5,455 %	3,338 %	3,091 %
76	3,112 %	3,692 %	3,109 %	5,442 %	3,340 %	3,096 %
77	3,116 %	3,689 %	3,113 %	5,430 %	3,341 %	3,100 %
78	3,121 %	3,686 %	3,117 %	5,418 %	3,342 %	3,105 %
79	3,125 %	3,683 %	3,122 %	5,406 %	3,344 %	3,109 %
80	3,129 %	3,680 %	3,126 %	5,395 %	3,345 %	3,113 %
81	3,133 %	3,677 %	3,130 %	5,384 %	3,346 %	3,118 %
82	3,137 %	3,675 %	3,134 %	5,373 %	3,348 %	3,122 %
83	3,140 %	3,672 %	3,137 %	5,363 %	3,349 %	3,126 %
84	3,144 %	3,669 %	3,141 %	5,352 %	3,350 %	3,129 %
85	3,148 %	3,667 %	3,145 %	5,342 %	3,351 %	3,133 %
86	3,151 %	3,664 %	3,148 %	5,332 %	3,352 %	3,137 %
87	3,154 %	3,662 %	3,152 %	5,323 %	3,354 %	3,140 %
88	3,158 %	3,659 %	3,155 %	5,313 %	3,355 %	3,144 %
89	3,161 %	3,657 %	3,158 %	5,304 %	3,356 %	3,147 %
90	3,164 %	3,655 %	3,162 %	5,295 %	3,357 %	3,151 %
91	3,167 %	3,652 %	3,165 %	5,286 %	3,358 %	3,154 %
92	3,170 %	3,650 %	3,168 %	5,278 %	3,359 %	3,157 %
93	3,173 %	3,648 %	3,171 %	5,269 %	3,360 %	3,160 %
94	3,176 %	3,646 %	3,174 %	5,261 %	3,361 %	3,163 %
95	3,179 %	3,644 %	3,177 %	5,253 %	3,362 %	3,166 %
96	3,182 %	3,642 %	3,180 %	5,245 %	3,363 %	3,169 %
97	3,185 %	3,640 %	3,182 %	5,238 %	3,364 %	3,172 %
98	3,188 %	3,638 %	3,185 %	5,230 %	3,364 %	3,175 %
99	3,190 %	3,636 %	3,188 %	5,223 %	3,365 %	3,178 %
100	3,193 %	3,634 %	3,190 %	5,215 %	3,366 %	3,181 %
101	3,195 %	3,632 %	3,193 %	5,208 %	3,367 %	3,183 %
102	3,198 %	3,631 %	3,195 %	5,201 %	3,368 %	3,186 %
103	3,200 %	3,629 %	3,198 %	5,195 %	3,369 %	3,188 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Lev
104	3,203 %	3,627 %	3,200 %	5,188 %	3,369 %	3,191 %
105	3,205 %	3,625 %	3,203 %	5,181 %	3,370 %	3,193 %
106	3,207 %	3,624 %	3,205 %	5,175 %	3,371 %	3,196 %
107	3,210 %	3,622 %	3,207 %	5,168 %	3,372 %	3,198 %
108	3,212 %	3,621 %	3,210 %	5,162 %	3,372 %	3,201 %
109	3,214 %	3,619 %	3,212 %	5,156 %	3,373 %	3,203 %
110	3,216 %	3,617 %	3,214 %	5,150 %	3,374 %	3,205 %
111	3,218 %	3,616 %	3,216 %	5,144 %	3,374 %	3,207 %
112	3,220 %	3,615 %	3,218 %	5,139 %	3,375 %	3,209 %
113	3,222 %	3,613 %	3,220 %	5,133 %	3,376 %	3,212 %
114	3,224 %	3,612 %	3,222 %	5,127 %	3,376 %	3,214 %
115	3,226 %	3,610 %	3,224 %	5,122 %	3,377 %	3,216 %
116	3,228 %	3,609 %	3,226 %	5,116 %	3,378 %	3,218 %
117	3,230 %	3,607 %	3,228 %	5,111 %	3,378 %	3,220 %
118	3,232 %	3,606 %	3,230 %	5,106 %	3,379 %	3,222 %
119	3,234 %	3,605 %	3,232 %	5,101 %	3,380 %	3,224 %
120	3,236 %	3,604 %	3,234 %	5,096 %	3,380 %	3,225 %
121	3,237 %	3,602 %	3,235 %	5,091 %	3,381 %	3,227 %
122	3,239 %	3,601 %	3,237 %	5,086 %	3,381 %	3,229 %
123	3,241 %	3,600 %	3,239 %	5,081 %	3,382 %	3,231 %
124	3,243 %	3,599 %	3,241 %	5,077 %	3,382 %	3,233 %
125	3,244 %	3,597 %	3,242 %	5,072 %	3,383 %	3,234 %
126	3,246 %	3,596 %	3,244 %	5,067 %	3,383 %	3,236 %
127	3,247 %	3,595 %	3,246 %	5,063 %	3,384 %	3,238 %
128	3,249 %	3,594 %	3,247 %	5,059 %	3,384 %	3,239 %
129	3,251 %	3,593 %	3,249 %	5,054 %	3,385 %	3,241 %
130	3,252 %	3,592 %	3,250 %	5,050 %	3,385 %	3,243 %
131	3,254 %	3,591 %	3,252 %	5,046 %	3,386 %	3,244 %
132	3,255 %	3,590 %	3,253 %	5,042 %	3,386 %	3,246 %
133	3,257 %	3,589 %	3,255 %	5,037 %	3,387 %	3,247 %
134	3,258 %	3,587 %	3,256 %	5,033 %	3,387 %	3,249 %
135	3,259 %	3,586 %	3,258 %	5,029 %	3,388 %	3,250 %
136	3,261 %	3,585 %	3,259 %	5,026 %	3,388 %	3,252 %
137	3,262 %	3,584 %	3,260 %	5,022 %	3,389 %	3,253 %
138	3,264 %	3,583 %	3,262 %	5,018 %	3,389 %	3,255 %
139	3,265 %	3,583 %	3,263 %	5,014 %	3,390 %	3,256 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Lev
140	3,266 %	3,582 %	3,264 %	5,011 %	3,390 %	3,258 %
141	3,268 %	3,581 %	3,266 %	5,007 %	3,391 %	3,259 %
142	3,269 %	3,580 %	3,267 %	5,003 %	3,391 %	3,260 %
143	3,270 %	3,579 %	3,268 %	5,000 %	3,391 %	3,262 %
144	3,271 %	3,578 %	3,270 %	4,996 %	3,392 %	3,263 %
145	3,273 %	3,577 %	3,271 %	4,993 %	3,392 %	3,264 %
146	3,274 %	3,576 %	3,272 %	4,989 %	3,393 %	3,265 %
147	3,275 %	3,575 %	3,273 %	4,986 %	3,393 %	3,267 %
148	3,276 %	3,574 %	3,275 %	4,983 %	3,393 %	3,268 %
149	3,277 %	3,574 %	3,276 %	4,980 %	3,394 %	3,269 %
150	3,278 %	3,573 %	3,277 %	4,976 %	3,394 %	3,270 %

Durata residua (in anni)	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese	Franco svizzero
1	4,550 %	6,633 %	5,949 %	8,226 %	3,598 %	1,936 %
2	4,290 %	6,913 %	5,901 %	8,018 %	3,493 %	1,925 %
3	4,081 %	7,083 %	5,892 %	7,762 %	3,341 %	1,908 %
4	3,919 %	7,158 %	5,871 %	7,444 %	3,205 %	1,895 %
5	3,778 %	7,204 %	5,866 %	7,081 %	3,109 %	1,889 %
6	3,658 %	7,239 %	5,869 %	6,715 %	3,055 %	1,890 %
7	3,561 %	7,265 %	5,877 %	6,371 %	3,027 %	1,895 %
8	3,493 %	7,284 %	5,888 %	6,064 %	3,014 %	1,903 %
9	3,448 %	7,301 %	5,905 %	5,803 %	3,009 %	1,913 %
10	3,421 %	7,311 %	5,920 %	5,590 %	3,010 %	1,924 %
11	3,404 %	7,293 %	5,916 %	5,414 %	3,013 %	1,936 %
12	3,393 %	7,251 %	5,895 %	5,267 %	3,019 %	1,949 %
13	3,384 %	7,192 %	5,862 %	5,142 %	3,025 %	1,961 %
14	3,375 %	7,120 %	5,820 %	5,034 %	3,033 %	1,973 %
15	3,366 %	7,041 %	5,772 %	4,939 %	3,041 %	1,986 %
16	3,356 %	6,956 %	5,720 %	4,856 %	3,049 %	1,998 %
17	3,345 %	6,868 %	5,666 %	4,782 %	3,058 %	2,010 %
18	3,333 %	6,778 %	5,610 %	4,716 %	3,067 %	2,021 %
19	3,321 %	6,687 %	5,554 %	4,656 %	3,075 %	2,032 %
20	3,310 %	6,597 %	5,498 %	4,602 %	3,084 %	2,043 %
21	3,298 %	6,509 %	5,442 %	4,553 %	3,092 %	2,054 %
22	3,287 %	6,422 %	5,388 %	4,508 %	3,101 %	2,064 %

Durata residua (in anni)	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese	Franco svizzero
23	3,275 %	6,337 %	5,334 %	4,466 %	3,109 %	2,074 %
24	3,262 %	6,254 %	5,282 %	4,428 %	3,117 %	2,083 %
25	3,248 %	6,174 %	5,232 %	4,393 %	3,124 %	2,092 %
26	3,232 %	6,096 %	5,183 %	4,360 %	3,132 %	2,101 %
27	3,215 %	6,021 %	5,136 %	4,329 %	3,139 %	2,110 %
28	3,196 %	5,949 %	5,090 %	4,300 %	3,146 %	2,118 %
29	3,174 %	5,880 %	5,046 %	4,274 %	3,153 %	2,126 %
30	3,151 %	5,814 %	5,004 %	4,248 %	3,160 %	2,133 %
31	3,125 %	5,750 %	4,963 %	4,225 %	3,166 %	2,141 %
32	3,098 %	5,688 %	4,924 %	4,202 %	3,173 %	2,148 %
33	3,070 %	5,629 %	4,886 %	4,181 %	3,179 %	2,155 %
34	3,043 %	5,573 %	4,850 %	4,161 %	3,184 %	2,161 %
35	3,016 %	5,519 %	4,815 %	4,142 %	3,190 %	2,168 %
36	2,989 %	5,467 %	4,782 %	4,124 %	3,196 %	2,174 %
37	2,965 %	5,417 %	4,750 %	4,107 %	3,201 %	2,180 %
38	2,941 %	5,370 %	4,719 %	4,091 %	3,206 %	2,185 %
39	2,919 %	5,324 %	4,689 %	4,076 %	3,211 %	2,191 %
40	2,899 %	5,280 %	4,661 %	4,061 %	3,216 %	2,196 %
41	2,881 %	5,238 %	4,633 %	4,047 %	3,221 %	2,201 %
42	2,864 %	5,197 %	4,607 %	4,033 %	3,225 %	2,206 %
43	2,849 %	5,159 %	4,582 %	4,020 %	3,229 %	2,211 %
44	2,836 %	5,121 %	4,558 %	4,008 %	3,234 %	2,216 %
45	2,825 %	5,085 %	4,534 %	3,996 %	3,238 %	2,220 %
46	2,816 %	5,051 %	4,512 %	3,985 %	3,242 %	2,225 %
47	2,808 %	5,018 %	4,490 %	3,974 %	3,246 %	2,229 %
48	2,802 %	4,986 %	4,469 %	3,964 %	3,249 %	2,233 %
49	2,798 %	4,955 %	4,449 %	3,953 %	3,253 %	2,237 %
50	2,795 %	4,926 %	4,430 %	3,944 %	3,256 %	2,241 %
51	2,794 %	4,897 %	4,411 %	3,934 %	3,260 %	2,244 %
52	2,795 %	4,870 %	4,393 %	3,925 %	3,263 %	2,248 %
53	2,797 %	4,843 %	4,376 %	3,917 %	3,266 %	2,251 %
54	2,800 %	4,818 %	4,359 %	3,908 %	3,269 %	2,255 %
55	2,803 %	4,793 %	4,343 %	3,900 %	3,272 %	2,258 %
56	2,808 %	4,769 %	4,327 %	3,893 %	3,275 %	2,261 %
57	2,812 %	4,746 %	4,312 %	3,885 %	3,278 %	2,264 %
58	2,818 %	4,724 %	4,297 %	3,878 %	3,281 %	2,267 %

Durata residua (in anni)	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese	Franco svizzero
59	2,824 %	4,703 %	4,283 %	3,871 %	3,283 %	2,270 %
60	2,830 %	4,682 %	4,269 %	3,864 %	3,286 %	2,273 %
61	2,836 %	4,662 %	4,256 %	3,857 %	3,289 %	2,276 %
62	2,843 %	4,642 %	4,243 %	3,851 %	3,291 %	2,278 %
63	2,849 %	4,623 %	4,230 %	3,844 %	3,293 %	2,281 %
64	2,856 %	4,605 %	4,218 %	3,838 %	3,296 %	2,284 %
65	2,863 %	4,587 %	4,206 %	3,833 %	3,298 %	2,286 %
66	2,869 %	4,570 %	4,195 %	3,827 %	3,300 %	2,288 %
67	2,876 %	4,553 %	4,184 %	3,821 %	3,302 %	2,291 %
68	2,883 %	4,537 %	4,173 %	3,816 %	3,304 %	2,293 %
69	2,890 %	4,521 %	4,163 %	3,811 %	3,306 %	2,295 %
70	2,896 %	4,506 %	4,153 %	3,806 %	3,308 %	2,297 %
71	2,903 %	4,491 %	4,143 %	3,801 %	3,310 %	2,299 %
72	2,910 %	4,476 %	4,133 %	3,796 %	3,312 %	2,301 %
73	2,916 %	4,462 %	4,124 %	3,791 %	3,314 %	2,303 %
74	2,923 %	4,449 %	4,115 %	3,787 %	3,316 %	2,305 %
75	2,929 %	4,435 %	4,106 %	3,782 %	3,318 %	2,307 %
76	2,935 %	4,422 %	4,097 %	3,778 %	3,319 %	2,309 %
77	2,941 %	4,410 %	4,089 %	3,774 %	3,321 %	2,311 %
78	2,947 %	4,397 %	4,080 %	3,770 %	3,323 %	2,313 %
79	2,953 %	4,385 %	4,072 %	3,766 %	3,324 %	2,314 %
80	2,959 %	4,374 %	4,065 %	3,762 %	3,326 %	2,316 %
81	2,965 %	4,362 %	4,057 %	3,758 %	3,327 %	2,318 %
82	2,970 %	4,351 %	4,050 %	3,754 %	3,329 %	2,319 %
83	2,976 %	4,340 %	4,042 %	3,750 %	3,330 %	2,321 %
84	2,981 %	4,329 %	4,035 %	3,747 %	3,331 %	2,322 %
85	2,986 %	4,319 %	4,028 %	3,743 %	3,333 %	2,324 %
86	2,992 %	4,309 %	4,022 %	3,740 %	3,334 %	2,325 %
87	2,997 %	4,299 %	4,015 %	3,737 %	3,335 %	2,327 %
88	3,002 %	4,289 %	4,009 %	3,733 %	3,337 %	2,328 %
89	3,007 %	4,280 %	4,002 %	3,730 %	3,338 %	2,329 %
90	3,011 %	4,271 %	3,996 %	3,727 %	3,339 %	2,331 %
91	3,016 %	4,261 %	3,990 %	3,724 %	3,340 %	2,332 %
92	3,021 %	4,253 %	3,984 %	3,721 %	3,342 %	2,333 %
93	3,025 %	4,244 %	3,979 %	3,718 %	3,343 %	2,334 %
94	3,030 %	4,236 %	3,973 %	3,715 %	3,344 %	2,336 %

Durata residua (in anni)	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese	Franco svizzero
95	3,034 %	4,227 %	3,967 %	3,713 %	3,345 %	2,337 %
96	3,038 %	4,219 %	3,962 %	3,710 %	3,346 %	2,338 %
97	3,042 %	4,211 %	3,957 %	3,707 %	3,347 %	2,339 %
98	3,047 %	4,203 %	3,952 %	3,705 %	3,348 %	2,340 %
99	3,051 %	4,196 %	3,947 %	3,702 %	3,349 %	2,341 %
100	3,055 %	4,188 %	3,942 %	3,700 %	3,350 %	2,342 %
101	3,058 %	4,181 %	3,937 %	3,697 %	3,351 %	2,344 %
102	3,062 %	4,174 %	3,932 %	3,695 %	3,352 %	2,345 %
103	3,066 %	4,167 %	3,927 %	3,692 %	3,353 %	2,346 %
104	3,070 %	4,160 %	3,923 %	3,690 %	3,354 %	2,347 %
105	3,073 %	4,153 %	3,918 %	3,688 %	3,355 %	2,348 %
106	3,077 %	4,146 %	3,914 %	3,685 %	3,356 %	2,349 %
107	3,080 %	4,140 %	3,909 %	3,683 %	3,357 %	2,349 %
108	3,084 %	4,133 %	3,905 %	3,681 %	3,358 %	2,350 %
109	3,087 %	4,127 %	3,901 %	3,679 %	3,358 %	2,351 %
110	3,090 %	4,121 %	3,897 %	3,677 %	3,359 %	2,352 %
111	3,093 %	4,115 %	3,893 %	3,675 %	3,360 %	2,353 %
112	3,097 %	4,109 %	3,889 %	3,673 %	3,361 %	2,354 %
113	3,100 %	4,103 %	3,885 %	3,671 %	3,362 %	2,355 %
114	3,103 %	4,097 %	3,881 %	3,669 %	3,362 %	2,356 %
115	3,106 %	4,092 %	3,877 %	3,667 %	3,363 %	2,356 %
116	3,109 %	4,086 %	3,874 %	3,665 %	3,364 %	2,357 %
117	3,112 %	4,081 %	3,870 %	3,663 %	3,365 %	2,358 %
118	3,114 %	4,075 %	3,866 %	3,662 %	3,365 %	2,359 %
119	3,117 %	4,070 %	3,863 %	3,660 %	3,366 %	2,360 %
120	3,120 %	4,065 %	3,859 %	3,658 %	3,367 %	2,360 %
121	3,123 %	4,060 %	3,856 %	3,656 %	3,368 %	2,361 %
122	3,125 %	4,055 %	3,853 %	3,655 %	3,368 %	2,362 %
123	3,128 %	4,050 %	3,849 %	3,653 %	3,369 %	2,362 %
124	3,131 %	4,045 %	3,846 %	3,651 %	3,370 %	2,363 %
125	3,133 %	4,040 %	3,843 %	3,650 %	3,370 %	2,364 %
126	3,136 %	4,035 %	3,840 %	3,648 %	3,371 %	2,365 %
127	3,138 %	4,031 %	3,837 %	3,647 %	3,371 %	2,365 %
128	3,141 %	4,026 %	3,834 %	3,645 %	3,372 %	2,366 %
129	3,143 %	4,022 %	3,831 %	3,643 %	3,373 %	2,367 %
130	3,145 %	4,017 %	3,828 %	3,642 %	3,373 %	2,367 %

Durata residua (in anni)	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese	Franco svizzero
131	3,148 %	4,013 %	3,825 %	3,641 %	3,374 %	2,368 %
132	3,150 %	4,009 %	3,822 %	3,639 %	3,374 %	2,368 %
133	3,152 %	4,005 %	3,819 %	3,638 %	3,375 %	2,369 %
134	3,154 %	4,000 %	3,817 %	3,636 %	3,376 %	2,370 %
135	3,157 %	3,996 %	3,814 %	3,635 %	3,376 %	2,370 %
136	3,159 %	3,992 %	3,811 %	3,634 %	3,377 %	2,371 %
137	3,161 %	3,988 %	3,809 %	3,632 %	3,377 %	2,371 %
138	3,163 %	3,984 %	3,806 %	3,631 %	3,378 %	2,372 %
139	3,165 %	3,981 %	3,803 %	3,630 %	3,378 %	2,373 %
140	3,167 %	3,977 %	3,801 %	3,628 %	3,379 %	2,373 %
141	3,169 %	3,973 %	3,798 %	3,627 %	3,379 %	2,374 %
142	3,171 %	3,969 %	3,796 %	3,626 %	3,380 %	2,374 %
143	3,173 %	3,966 %	3,794 %	3,625 %	3,380 %	2,375 %
144	3,175 %	3,962 %	3,791 %	3,623 %	3,381 %	2,375 %
145	3,177 %	3,959 %	3,789 %	3,622 %	3,381 %	2,376 %
146	3,179 %	3,955 %	3,786 %	3,621 %	3,382 %	2,376 %
147	3,181 %	3,952 %	3,784 %	3,620 %	3,382 %	2,377 %
148	3,182 %	3,948 %	3,782 %	3,619 %	3,383 %	2,377 %
149	3,184 %	3,945 %	3,780 %	3,618 %	3,383 %	2,378 %
150	3,186 %	3,942 %	3,777 %	3,616 %	3,383 %	2,378 %

Durata residua (in anni)	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano	Dollaro di Hong Kong
1	3,653 %	1,887 %	4,277 %	7,538 %	10,381 %	4,049 %
2	3,559 %	1,834 %	3,976 %	6,721 %	10,732 %	3,724 %
3	3,462 %	1,839 %	3,564 %	6,208 %	10,922 %	3,599 %
4	3,362 %	1,872 %	3,273 %	5,841 %	11,082 %	3,525 %
5	3,415 %	1,933 %	3,105 %	5,577 %	11,219 %	3,440 %
6	3,497 %	2,011 %	3,037 %	5,385 %	11,320 %	3,432 %
7	3,576 %	2,099 %	3,023 %	5,246 %	11,431 %	3,456 %
8	3,651 %	2,191 %	3,030 %	5,149 %	11,537 %	3,468 %
9	3,713 %	2,281 %	3,045 %	5,083 %	11,621 %	3,470 %
10	3,762 %	2,366 %	3,060 %	5,036 %	11,697 %	3,469 %
11	3,808 %	2,446 %	3,071 %	4,997 %	11,720 %	3,469 %
12	3,850 %	2,521 %	3,079 %	4,965 %	11,690 %	3,469 %
13	3,881 %	2,590 %	3,084 %	4,937 %	11,622 %	3,470 %
14	3,901 %	2,653 %	3,087 %	4,913 %	11,523 %	3,471 %

Durata residua (in anni)	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano	Dollaro di Hong Kong
15	3,909 %	2,709 %	3,090 %	4,892 %	11,402 %	3,471 %
16	3,908 %	2,758 %	3,092 %	4,873 %	11,264 %	3,472 %
17	3,897 %	2,801 %	3,093 %	4,856 %	11,115 %	3,472 %
18	3,878 %	2,840 %	3,094 %	4,841 %	10,957 %	3,472 %
19	3,853 %	2,874 %	3,095 %	4,827 %	10,794 %	3,472 %
20	3,820 %	2,904 %	3,096 %	4,814 %	10,629 %	3,472 %
21	3,783 %	2,932 %	3,097 %	4,802 %	10,462 %	3,472 %
22	3,741 %	2,957 %	3,098 %	4,792 %	10,297 %	3,472 %
23	3,698 %	2,980 %	3,099 %	4,782 %	10,133 %	3,472 %
24	3,654 %	3,001 %	3,101 %	4,773 %	9,973 %	3,472 %
25	3,610 %	3,020 %	3,103 %	4,764 %	9,816 %	3,472 %
26	3,568 %	3,038 %	3,105 %	4,756 %	9,664 %	3,472 %
27	3,528 %	3,054 %	3,108 %	4,748 %	9,516 %	3,471 %
28	3,492 %	3,069 %	3,110 %	4,741 %	9,373 %	3,471 %
29	3,459 %	3,083 %	3,113 %	4,735 %	9,236 %	3,471 %
30	3,430 %	3,096 %	3,117 %	4,728 %	9,103 %	3,471 %
31	3,406 %	3,108 %	3,121 %	4,722 %	8,976 %	3,470 %
32	3,387 %	3,119 %	3,125 %	4,717 %	8,853 %	3,470 %
33	3,370 %	3,130 %	3,129 %	4,711 %	8,736 %	3,470 %
34	3,357 %	3,140 %	3,133 %	4,706 %	8,623 %	3,470 %
35	3,346 %	3,149 %	3,138 %	4,701 %	8,515 %	3,469 %
36	3,337 %	3,158 %	3,143 %	4,697 %	8,412 %	3,469 %
37	3,329 %	3,166 %	3,147 %	4,692 %	8,313 %	3,469 %
38	3,323 %	3,174 %	3,152 %	4,688 %	8,218 %	3,469 %
39	3,319 %	3,182 %	3,157 %	4,684 %	8,128 %	3,468 %
40	3,315 %	3,189 %	3,161 %	4,680 %	8,041 %	3,468 %
41	3,312 %	3,195 %	3,166 %	4,676 %	7,957 %	3,468 %
42	3,310 %	3,202 %	3,170 %	4,672 %	7,877 %	3,468 %
43	3,309 %	3,208 %	3,175 %	4,669 %	7,801 %	3,467 %
44	3,308 %	3,214 %	3,179 %	4,666 %	7,727 %	3,467 %
45	3,308 %	3,219 %	3,184 %	4,662 %	7,657 %	3,467 %
46	3,308 %	3,224 %	3,188 %	4,659 %	7,589 %	3,467 %
47	3,308 %	3,229 %	3,192 %	4,656 %	7,524 %	3,467 %
48	3,308 %	3,234 %	3,196 %	4,653 %	7,461 %	3,466 %
49	3,309 %	3,239 %	3,201 %	4,651 %	7,401 %	3,466 %
50	3,310 %	3,243 %	3,205 %	4,648 %	7,343 %	3,466 %

Durata residua (in anni)	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano	Dollaro di Hong Kong
51	3,311 %	3,247 %	3,208 %	4,645 %	7,288 %	3,466 %
52	3,312 %	3,251 %	3,212 %	4,643 %	7,234 %	3,465 %
53	3,314 %	3,255 %	3,216 %	4,640 %	7,183 %	3,465 %
54	3,315 %	3,259 %	3,220 %	4,638 %	7,133 %	3,465 %
55	3,317 %	3,263 %	3,223 %	4,636 %	7,085 %	3,465 %
56	3,318 %	3,266 %	3,227 %	4,634 %	7,038 %	3,465 %
57	3,320 %	3,269 %	3,230 %	4,632 %	6,994 %	3,464 %
58	3,321 %	3,273 %	3,233 %	4,629 %	6,950 %	3,464 %
59	3,323 %	3,276 %	3,237 %	4,627 %	6,909 %	3,464 %
60	3,324 %	3,279 %	3,240 %	4,625 %	6,868 %	3,464 %
61	3,326 %	3,282 %	3,243 %	4,624 %	6,829 %	3,464 %
62	3,328 %	3,284 %	3,246 %	4,622 %	6,791 %	3,464 %
63	3,329 %	3,287 %	3,249 %	4,620 %	6,755 %	3,463 %
64	3,331 %	3,290 %	3,252 %	4,618 %	6,719 %	3,463 %
65	3,332 %	3,292 %	3,255 %	4,616 %	6,685 %	3,463 %
66	3,334 %	3,295 %	3,257 %	4,615 %	6,651 %	3,463 %
67	3,335 %	3,297 %	3,260 %	4,613 %	6,619 %	3,463 %
68	3,337 %	3,299 %	3,263 %	4,612 %	6,588 %	3,463 %
69	3,338 %	3,302 %	3,265 %	4,610 %	6,557 %	3,462 %
70	3,340 %	3,304 %	3,268 %	4,609 %	6,527 %	3,462 %
71	3,341 %	3,306 %	3,270 %	4,607 %	6,499 %	3,462 %
72	3,342 %	3,308 %	3,272 %	4,606 %	6,471 %	3,462 %
73	3,344 %	3,310 %	3,275 %	4,604 %	6,443 %	3,462 %
74	3,345 %	3,312 %	3,277 %	4,603 %	6,417 %	3,462 %
75	3,346 %	3,314 %	3,279 %	4,602 %	6,391 %	3,462 %
76	3,348 %	3,316 %	3,281 %	4,600 %	6,366 %	3,461 %
77	3,349 %	3,317 %	3,283 %	4,599 %	6,342 %	3,461 %
78	3,350 %	3,319 %	3,286 %	4,598 %	6,318 %	3,461 %
79	3,351 %	3,321 %	3,288 %	4,597 %	6,295 %	3,461 %
80	3,353 %	3,322 %	3,290 %	4,596 %	6,272 %	3,461 %
81	3,354 %	3,324 %	3,291 %	4,595 %	6,250 %	3,461 %
82	3,355 %	3,325 %	3,293 %	4,593 %	6,229 %	3,461 %
83	3,356 %	3,327 %	3,295 %	4,592 %	6,208 %	3,461 %
84	3,357 %	3,328 %	3,297 %	4,591 %	6,187 %	3,460 %
85	3,358 %	3,330 %	3,299 %	4,590 %	6,167 %	3,460 %
86	3,359 %	3,331 %	3,300 %	4,589 %	6,147 %	3,460 %

Durata residua (in anni)	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano	Dollaro di Hong Kong
87	3,360 %	3,333 %	3,302 %	4,588 %	6,128 %	3,460 %
88	3,361 %	3,334 %	3,304 %	4,587 %	6,110 %	3,460 %
89	3,362 %	3,335 %	3,305 %	4,586 %	6,092 %	3,460 %
90	3,363 %	3,337 %	3,307 %	4,585 %	6,074 %	3,460 %
91	3,364 %	3,338 %	3,309 %	4,584 %	6,056 %	3,460 %
92	3,365 %	3,339 %	3,310 %	4,584 %	6,039 %	3,460 %
93	3,366 %	3,340 %	3,312 %	4,583 %	6,023 %	3,459 %
94	3,367 %	3,342 %	3,313 %	4,582 %	6,006 %	3,459 %
95	3,368 %	3,343 %	3,314 %	4,581 %	5,990 %	3,459 %
96	3,369 %	3,344 %	3,316 %	4,580 %	5,975 %	3,459 %
97	3,369 %	3,345 %	3,317 %	4,579 %	5,959 %	3,459 %
98	3,370 %	3,346 %	3,318 %	4,579 %	5,944 %	3,459 %
99	3,371 %	3,347 %	3,320 %	4,578 %	5,930 %	3,459 %
100	3,372 %	3,348 %	3,321 %	4,577 %	5,915 %	3,459 %
101	3,373 %	3,349 %	3,322 %	4,576 %	5,901 %	3,459 %
102	3,373 %	3,350 %	3,324 %	4,575 %	5,887 %	3,459 %
103	3,374 %	3,351 %	3,325 %	4,575 %	5,874 %	3,459 %
104	3,375 %	3,352 %	3,326 %	4,574 %	5,861 %	3,459 %
105	3,376 %	3,353 %	3,327 %	4,573 %	5,847 %	3,458 %
106	3,376 %	3,354 %	3,328 %	4,573 %	5,835 %	3,458 %
107	3,377 %	3,355 %	3,329 %	4,572 %	5,822 %	3,458 %
108	3,378 %	3,356 %	3,331 %	4,571 %	5,810 %	3,458 %
109	3,378 %	3,357 %	3,332 %	4,571 %	5,798 %	3,458 %
110	3,379 %	3,357 %	3,333 %	4,570 %	5,786 %	3,458 %
111	3,380 %	3,358 %	3,334 %	4,569 %	5,774 %	3,458 %
112	3,380 %	3,359 %	3,335 %	4,569 %	5,763 %	3,458 %
113	3,381 %	3,360 %	3,336 %	4,568 %	5,752 %	3,458 %
114	3,381 %	3,361 %	3,337 %	4,568 %	5,740 %	3,458 %
115	3,382 %	3,361 %	3,338 %	4,567 %	5,730 %	3,458 %
116	3,383 %	3,362 %	3,339 %	4,566 %	5,719 %	3,458 %
117	3,383 %	3,363 %	3,340 %	4,566 %	5,708 %	3,458 %
118	3,384 %	3,364 %	3,341 %	4,565 %	5,698 %	3,458 %
119	3,384 %	3,364 %	3,342 %	4,565 %	5,688 %	3,457 %
120	3,385 %	3,365 %	3,342 %	4,564 %	5,678 %	3,457 %
121	3,385 %	3,366 %	3,343 %	4,564 %	5,668 %	3,457 %
122	3,386 %	3,367 %	3,344 %	4,563 %	5,659 %	3,457 %

Durata residua (in anni)	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano	Dollaro di Hong Kong
123	3,386 %	3,367 %	3,345 %	4,563 %	5,649 %	3,457 %
124	3,387 %	3,368 %	3,346 %	4,562 %	5,640 %	3,457 %
125	3,387 %	3,369 %	3,347 %	4,562 %	5,631 %	3,457 %
126	3,388 %	3,369 %	3,348 %	4,561 %	5,622 %	3,457 %
127	3,388 %	3,370 %	3,348 %	4,561 %	5,613 %	3,457 %
128	3,389 %	3,370 %	3,349 %	4,560 %	5,604 %	3,457 %
129	3,389 %	3,371 %	3,350 %	4,560 %	5,595 %	3,457 %
130	3,390 %	3,372 %	3,351 %	4,559 %	5,587 %	3,457 %
131	3,390 %	3,372 %	3,351 %	4,559 %	5,579 %	3,457 %
132	3,391 %	3,373 %	3,352 %	4,558 %	5,570 %	3,457 %
133	3,391 %	3,373 %	3,353 %	4,558 %	5,562 %	3,457 %
134	3,392 %	3,374 %	3,354 %	4,558 %	5,554 %	3,457 %
135	3,392 %	3,375 %	3,354 %	4,557 %	5,547 %	3,457 %
136	3,392 %	3,375 %	3,355 %	4,557 %	5,539 %	3,457 %
137	3,393 %	3,376 %	3,356 %	4,556 %	5,531 %	3,457 %
138	3,393 %	3,376 %	3,356 %	4,556 %	5,524 %	3,456 %
139	3,394 %	3,377 %	3,357 %	4,556 %	5,516 %	3,456 %
140	3,394 %	3,377 %	3,358 %	4,555 %	5,509 %	3,456 %
141	3,395 %	3,378 %	3,358 %	4,555 %	5,502 %	3,456 %
142	3,395 %	3,378 %	3,359 %	4,554 %	5,495 %	3,456 %
143	3,395 %	3,379 %	3,360 %	4,554 %	5,488 %	3,456 %
144	3,396 %	3,379 %	3,360 %	4,554 %	5,481 %	3,456 %
145	3,396 %	3,380 %	3,361 %	4,553 %	5,474 %	3,456 %
146	3,396 %	3,380 %	3,362 %	4,553 %	5,467 %	3,456 %
147	3,397 %	3,381 %	3,362 %	4,553 %	5,461 %	3,456 %
148	3,397 %	3,381 %	3,363 %	4,552 %	5,454 %	3,456 %
149	3,397 %	3,382 %	3,363 %	4,552 %	5,448 %	3,456 %
150	3,398 %	3,382 %	3,364 %	4,551 %	5,441 %	3,456 %

Durata residua (in anni)	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand	Real
1	7,130 %	11,813 %	0,979 %	5,316 %	8,251 %	12,504 %
2	7,142 %	10,294 %	0,985 %	4,970 %	7,998 %	11,739 %
3	7,177 %	9,338 %	0,997 %	4,649 %	7,969 %	11,763 %
4	7,199 %	8,848 %	1,013 %	4,448 %	8,091 %	11,999 %
5	7,230 %	8,623 %	1,031 %	4,327 %	8,304 %	12,269 %
6	7,267 %	8,536 %	1,052 %	4,270 %	8,603 %	12,506 %

Durata residua (in anni)	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand	Real
7	7,303 %	8,512 %	1,075 %	4,240 %	8,899 %	12,723 %
8	7,336 %	8,510 %	1,097 %	4,219 %	9,168 %	12,912 %
9	7,369 %	8,506 %	1,121 %	4,207 %	9,406 %	13,056 %
10	7,393 %	8,486 %	1,145 %	4,206 %	9,610 %	13,175 %
11	7,399 %	8,441 %	1,182 %	4,216 %	9,778 %	13,229 %
12	7,389 %	8,378 %	1,231 %	4,234 %	9,912 %	13,222 %
13	7,369 %	8,301 %	1,287 %	4,255 %	10,013 %	13,168 %
14	7,341 %	8,216 %	1,346 %	4,277 %	10,081 %	13,077 %
15	7,307 %	8,125 %	1,407 %	4,299 %	10,115 %	12,957 %
16	7,270 %	8,030 %	1,468 %	4,318 %	10,116 %	12,817 %
17	7,231 %	7,934 %	1,528 %	4,335 %	10,089 %	12,661 %
18	7,190 %	7,837 %	1,587 %	4,348 %	10,042 %	12,493 %
19	7,148 %	7,741 %	1,645 %	4,357 %	9,978 %	12,317 %
20	7,106 %	7,646 %	1,701 %	4,361 %	9,902 %	12,137 %
21	7,065 %	7,553 %	1,754 %	4,360 %	9,817 %	11,954 %
22	7,024 %	7,462 %	1,806 %	4,355 %	9,726 %	11,771 %
23	6,983 %	7,374 %	1,856 %	4,347 %	9,630 %	11,589 %
24	6,944 %	7,289 %	1,903 %	4,336 %	9,533 %	11,410 %
25	6,905 %	7,206 %	1,949 %	4,324 %	9,434 %	11,234 %
26	6,868 %	7,127 %	1,993 %	4,310 %	9,335 %	11,062 %
27	6,832 %	7,050 %	2,034 %	4,296 %	9,237 %	10,896 %
28	6,797 %	6,977 %	2,074 %	4,280 %	9,141 %	10,734 %
29	6,763 %	6,906 %	2,112 %	4,264 %	9,046 %	10,578 %
30	6,730 %	6,838 %	2,149 %	4,248 %	8,954 %	10,428 %
31	6,699 %	6,773 %	2,184 %	4,232 %	8,865 %	10,283 %
32	6,668 %	6,711 %	2,217 %	4,216 %	8,778 %	10,144 %
33	6,639 %	6,651 %	2,249 %	4,200 %	8,694 %	10,010 %
34	6,611 %	6,594 %	2,280 %	4,184 %	8,613 %	9,882 %
35	6,584 %	6,539 %	2,309 %	4,168 %	8,534 %	9,759 %
36	6,558 %	6,487 %	2,337 %	4,153 %	8,459 %	9,642 %
37	6,533 %	6,436 %	2,364 %	4,138 %	8,386 %	9,529 %
38	6,509 %	6,388 %	2,389 %	4,124 %	8,317 %	9,421 %
39	6,486 %	6,342 %	2,414 %	4,109 %	8,250 %	9,318 %
40	6,463 %	6,297 %	2,438 %	4,096 %	8,185 %	9,218 %
41	6,442 %	6,255 %	2,461 %	4,082 %	8,123 %	9,124 %
42	6,421 %	6,214 %	2,482 %	4,069 %	8,064 %	9,033 %

Durata residua (in anni)	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand	Real
43	6,401 %	6,175 %	2,503 %	4,056 %	8,006 %	8,945 %
44	6,382 %	6,137 %	2,523 %	4,044 %	7,951 %	8,862 %
45	6,364 %	6,101 %	2,543 %	4,032 %	7,899 %	8,781 %
46	6,346 %	6,066 %	2,562 %	4,021 %	7,848 %	8,704 %
47	6,329 %	6,033 %	2,579 %	4,010 %	7,799 %	8,630 %
48	6,313 %	6,000 %	2,597 %	3,999 %	7,752 %	8,559 %
49	6,297 %	5,969 %	2,613 %	3,988 %	7,706 %	8,491 %
50	6,281 %	5,940 %	2,629 %	3,978 %	7,663 %	8,425 %
51	6,267 %	5,911 %	2,645 %	3,969 %	7,621 %	8,362 %
52	6,252 %	5,883 %	2,660 %	3,959 %	7,580 %	8,301 %
53	6,238 %	5,856 %	2,674 %	3,950 %	7,541 %	8,242 %
54	6,225 %	5,831 %	2,688 %	3,941 %	7,504 %	8,185 %
55	6,212 %	5,806 %	2,702 %	3,932 %	7,467 %	8,131 %
56	6,200 %	5,782 %	2,715 %	3,924 %	7,432 %	8,078 %
57	6,188 %	5,759 %	2,727 %	3,916 %	7,398 %	8,027 %
58	6,176 %	5,736 %	2,740 %	3,908 %	7,366 %	7,978 %
59	6,165 %	5,714 %	2,751 %	3,901 %	7,334 %	7,931 %
60	6,154 %	5,693 %	2,763 %	3,893 %	7,303 %	7,885 %
61	6,143 %	5,673 %	2,774 %	3,886 %	7,274 %	7,840 %
62	6,133 %	5,653 %	2,785 %	3,879 %	7,245 %	7,797 %
63	6,123 %	5,634 %	2,795 %	3,873 %	7,217 %	7,756 %
64	6,113 %	5,616 %	2,805 %	3,866 %	7,190 %	7,716 %
65	6,104 %	5,598 %	2,815 %	3,860 %	7,164 %	7,676 %
66	6,095 %	5,580 %	2,824 %	3,854 %	7,139 %	7,639 %
67	6,086 %	5,564 %	2,834 %	3,848 %	7,114 %	7,602 %
68	6,078 %	5,547 %	2,843 %	3,842 %	7,090 %	7,566 %
69	6,069 %	5,531 %	2,851 %	3,836 %	7,067 %	7,532 %
70	6,061 %	5,516 %	2,860 %	3,831 %	7,045 %	7,498 %
71	6,053 %	5,501 %	2,868 %	3,825 %	7,023 %	7,465 %
72	6,046 %	5,486 %	2,876 %	3,820 %	7,002 %	7,433 %
73	6,038 %	5,472 %	2,884 %	3,815 %	6,981 %	7,403 %
74	6,031 %	5,458 %	2,891 %	3,810 %	6,961 %	7,373 %
75	6,024 %	5,444 %	2,899 %	3,805 %	6,941 %	7,343 %
76	6,017 %	5,431 %	2,906 %	3,801 %	6,922 %	7,315 %
77	6,010 %	5,419 %	2,913 %	3,796 %	6,903 %	7,287 %
78	6,004 %	5,406 %	2,920 %	3,792 %	6,885 %	7,260 %

Durata residua (in anni)	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand	Real
79	5,997 %	5,394 %	2,927 %	3,788 %	6,868 %	7,234 %
80	5,991 %	5,382 %	2,933 %	3,783 %	6,851 %	7,208 %
81	5,985 %	5,371 %	2,939 %	3,779 %	6,834 %	7,183 %
82	5,979 %	5,359 %	2,946 %	3,775 %	6,817 %	7,159 %
83	5,973 %	5,348 %	2,952 %	3,771 %	6,801 %	7,135 %
84	5,968 %	5,338 %	2,958 %	3,767 %	6,786 %	7,112 %
85	5,962 %	5,327 %	2,963 %	3,764 %	6,771 %	7,089 %
86	5,957 %	5,317 %	2,969 %	3,760 %	6,756 %	7,067 %
87	5,952 %	5,307 %	2,975 %	3,757 %	6,741 %	7,045 %
88	5,946 %	5,297 %	2,980 %	3,753 %	6,727 %	7,024 %
89	5,941 %	5,288 %	2,985 %	3,750 %	6,713 %	7,003 %
90	5,937 %	5,278 %	2,990 %	3,746 %	6,700 %	6,983 %
91	5,932 %	5,269 %	2,995 %	3,743 %	6,686 %	6,963 %
92	5,927 %	5,260 %	3,000 %	3,740 %	6,673 %	6,944 %
93	5,922 %	5,251 %	3,005 %	3,737 %	6,661 %	6,925 %
94	5,918 %	5,243 %	3,010 %	3,734 %	6,648 %	6,907 %
95	5,914 %	5,234 %	3,014 %	3,731 %	6,636 %	6,889 %
96	5,909 %	5,226 %	3,019 %	3,728 %	6,624 %	6,871 %
97	5,905 %	5,218 %	3,023 %	3,725 %	6,613 %	6,853 %
98	5,901 %	5,210 %	3,028 %	3,722 %	6,601 %	6,836 %
99	5,897 %	5,203 %	3,032 %	3,719 %	6,590 %	6,820 %
100	5,893 %	5,195 %	3,036 %	3,717 %	6,579 %	6,803 %
101	5,889 %	5,188 %	3,040 %	3,714 %	6,568 %	6,787 %
102	5,885 %	5,180 %	3,044 %	3,711 %	6,558 %	6,772 %
103	5,881 %	5,173 %	3,048 %	3,709 %	6,547 %	6,756 %
104	5,878 %	5,166 %	3,052 %	3,706 %	6,537 %	6,741 %
105	5,874 %	5,160 %	3,056 %	3,704 %	6,527 %	6,727 %
106	5,871 %	5,153 %	3,060 %	3,702 %	6,518 %	6,712 %
107	5,867 %	5,146 %	3,063 %	3,699 %	6,508 %	6,698 %
108	5,864 %	5,140 %	3,067 %	3,697 %	6,499 %	6,684 %
109	5,860 %	5,133 %	3,070 %	3,695 %	6,490 %	6,670 %
110	5,857 %	5,127 %	3,074 %	3,692 %	6,481 %	6,657 %
111	5,854 %	5,121 %	3,077 %	3,690 %	6,472 %	6,643 %
112	5,851 %	5,115 %	3,080 %	3,688 %	6,463 %	6,631 %
113	5,848 %	5,109 %	3,084 %	3,686 %	6,454 %	6,618 %
114	5,845 %	5,103 %	3,087 %	3,684 %	6,446 %	6,605 %

Durata residua (in anni)	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand	Real
115	5,842 %	5,098 %	3,090 %	3,682 %	6,438 %	6,593 %
116	5,839 %	5,092 %	3,093 %	3,680 %	6,430 %	6,581 %
117	5,836 %	5,087 %	3,096 %	3,678 %	6,422 %	6,569 %
118	5,833 %	5,081 %	3,099 %	3,676 %	6,414 %	6,557 %
119	5,830 %	5,076 %	3,102 %	3,674 %	6,406 %	6,546 %
120	5,827 %	5,071 %	3,105 %	3,672 %	6,398 %	6,535 %
121	5,825 %	5,065 %	3,108 %	3,670 %	6,391 %	6,523 %
122	5,822 %	5,060 %	3,111 %	3,669 %	6,384 %	6,513 %
123	5,819 %	5,055 %	3,113 %	3,667 %	6,376 %	6,502 %
124	5,817 %	5,050 %	3,116 %	3,665 %	6,369 %	6,491 %
125	5,814 %	5,046 %	3,119 %	3,663 %	6,362 %	6,481 %
126	5,812 %	5,041 %	3,121 %	3,662 %	6,356 %	6,471 %
127	5,809 %	5,036 %	3,124 %	3,660 %	6,349 %	6,461 %
128	5,807 %	5,032 %	3,127 %	3,658 %	6,342 %	6,451 %
129	5,804 %	5,027 %	3,129 %	3,657 %	6,336 %	6,441 %
130	5,802 %	5,023 %	3,131 %	3,655 %	6,329 %	6,431 %
131	5,800 %	5,018 %	3,134 %	3,654 %	6,323 %	6,422 %
132	5,797 %	5,014 %	3,136 %	3,652 %	6,316 %	6,413 %
133	5,795 %	5,010 %	3,139 %	3,650 %	6,310 %	6,403 %
134	5,793 %	5,006 %	3,141 %	3,649 %	6,304 %	6,394 %
135	5,791 %	5,001 %	3,143 %	3,647 %	6,298 %	6,385 %
136	5,789 %	4,997 %	3,146 %	3,646 %	6,292 %	6,377 %
137	5,787 %	4,993 %	3,148 %	3,645 %	6,287 %	6,368 %
138	5,785 %	4,989 %	3,150 %	3,643 %	6,281 %	6,360 %
139	5,782 %	4,986 %	3,152 %	3,642 %	6,275 %	6,351 %
140	5,780 %	4,982 %	3,154 %	3,640 %	6,270 %	6,343 %
141	5,778 %	4,978 %	3,156 %	3,639 %	6,264 %	6,335 %
142	5,776 %	4,974 %	3,158 %	3,638 %	6,259 %	6,327 %
143	5,775 %	4,970 %	3,160 %	3,636 %	6,253 %	6,319 %
144	5,773 %	4,967 %	3,162 %	3,635 %	6,248 %	6,311 %
145	5,771 %	4,963 %	3,164 %	3,634 %	6,243 %	6,303 %
146	5,769 %	4,960 %	3,166 %	3,633 %	6,238 %	6,296 %
147	5,767 %	4,956 %	3,168 %	3,631 %	6,233 %	6,288 %
148	5,765 %	4,953 %	3,170 %	3,630 %	6,228 %	6,281 %
149	5,763 %	4,949 %	3,172 %	3,629 %	6,223 %	6,273 %
150	5,762 %	4,946 %	3,174 %	3,628 %	6,218 %	6,266 %

Durata residua (in anni)	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano	Lira turca
1	2,249 %	2,767 %	9,937 %	3,388 %	3,520 %	12,900 %
2	2,393 %	3,123 %	9,849 %	3,181 %	3,298 %	11,911 %
3	2,539 %	3,306 %	9,888 %	3,083 %	3,181 %	11,448 %
4	2,655 %	3,448 %	9,987 %	3,011 %	3,126 %	11,140 %
5	2,750 %	3,578 %	10,104 %	2,958 %	3,079 %	10,916 %
6	2,832 %	3,692 %	10,221 %	2,928 %	3,058 %	10,730 %
7	2,905 %	3,787 %	10,339 %	2,912 %	3,054 %	10,575 %
8	2,971 %	3,866 %	10,467 %	2,906 %	3,054 %	10,438 %
9	3,033 %	3,934 %	10,582 %	2,905 %	3,049 %	10,307 %
10	3,090 %	3,993 %	10,687 %	2,909 %	3,036 %	10,173 %
11	3,145 %	4,047 %	10,791 %	2,915 %	3,013 %	10,035 %
12	3,196 %	4,097 %	10,898 %	2,924 %	2,983 %	9,897 %
13	3,244 %	4,141 %	11,007 %	2,934 %	2,951 %	9,759 %
14	3,290 %	4,181 %	11,093 %	2,944 %	2,920 %	9,623 %
15	3,333 %	4,220 %	11,133 %	2,955 %	2,891 %	9,490 %
16	3,374 %	4,258 %	11,130 %	2,966 %	2,864 %	9,361 %
17	3,412 %	4,294 %	11,093 %	2,978 %	2,842 %	9,236 %
18	3,449 %	4,326 %	11,030 %	2,989 %	2,824 %	9,114 %
19	3,484 %	4,352 %	10,946 %	3,000 %	2,810 %	8,997 %
20	3,517 %	4,372 %	10,846 %	3,011 %	2,802 %	8,884 %
21	3,548 %	4,383 %	10,734 %	3,022 %	2,798 %	8,776 %
22	3,577 %	4,388 %	10,615 %	3,032 %	2,798 %	8,672 %
23	3,606 %	4,388 %	10,490 %	3,042 %	2,801 %	8,573 %
24	3,632 %	4,384 %	10,361 %	3,052 %	2,806 %	8,478 %
25	3,658 %	4,376 %	10,231 %	3,062 %	2,813 %	8,387 %
26	3,682 %	4,366 %	10,101 %	3,071 %	2,822 %	8,300 %
27	3,705 %	4,353 %	9,971 %	3,080 %	2,831 %	8,216 %
28	3,727 %	4,340 %	9,844 %	3,089 %	2,841 %	8,137 %
29	3,748 %	4,325 %	9,719 %	3,098 %	2,852 %	8,061 %
30	3,768 %	4,310 %	9,597 %	3,106 %	2,863 %	7,988 %
31	3,788 %	4,294 %	9,479 %	3,114 %	2,874 %	7,919 %
32	3,806 %	4,278 %	9,364 %	3,121 %	2,885 %	7,853 %
33	3,824 %	4,261 %	9,253 %	3,129 %	2,896 %	7,790 %
34	3,840 %	4,245 %	9,146 %	3,136 %	2,907 %	7,729 %
35	3,856 %	4,229 %	9,043 %	3,143 %	2,918 %	7,671 %
36	3,872 %	4,213 %	8,944 %	3,150 %	2,929 %	7,616 %
37	3,887 %	4,197 %	8,849 %	3,156 %	2,940 %	7,563 %

Durata residua (in anni)	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano	Lira turca
38	3,901 %	4,181 %	8,757 %	3,162 %	2,950 %	7,513 %
39	3,914 %	4,166 %	8,669 %	3,168 %	2,960 %	7,464 %
40	3,927 %	4,151 %	8,584 %	3,174 %	2,970 %	7,418 %
41	3,940 %	4,137 %	8,503 %	3,180 %	2,980 %	7,373 %
42	3,952 %	4,123 %	8,425 %	3,185 %	2,989 %	7,331 %
43	3,964 %	4,109 %	8,350 %	3,190 %	2,999 %	7,290 %
44	3,975 %	4,096 %	8,278 %	3,195 %	3,007 %	7,251 %
45	3,986 %	4,083 %	8,209 %	3,200 %	3,016 %	7,213 %
46	3,996 %	4,070 %	8,142 %	3,205 %	3,024 %	7,177 %
47	4,006 %	4,058 %	8,079 %	3,210 %	3,033 %	7,142 %
48	4,016 %	4,047 %	8,017 %	3,214 %	3,040 %	7,109 %
49	4,025 %	4,035 %	7,958 %	3,218 %	3,048 %	7,076 %
50	4,034 %	4,024 %	7,901 %	3,223 %	3,055 %	7,045 %
51	4,043 %	4,014 %	7,846 %	3,227 %	3,063 %	7,015 %
52	4,051 %	4,003 %	7,794 %	3,230 %	3,070 %	6,987 %
53	4,059 %	3,993 %	7,743 %	3,234 %	3,076 %	6,959 %
54	4,067 %	3,984 %	7,694 %	3,238 %	3,083 %	6,932 %
55	4,074 %	3,974 %	7,647 %	3,242 %	3,089 %	6,906 %
56	4,082 %	3,965 %	7,601 %	3,245 %	3,095 %	6,881 %
57	4,089 %	3,956 %	7,557 %	3,248 %	3,101 %	6,857 %
58	4,096 %	3,948 %	7,514 %	3,252 %	3,107 %	6,834 %
59	4,102 %	3,940 %	7,473 %	3,255 %	3,113 %	6,811 %
60	4,109 %	3,932 %	7,433 %	3,258 %	3,118 %	6,790 %
61	4,115 %	3,924 %	7,395 %	3,261 %	3,123 %	6,769 %
62	4,121 %	3,916 %	7,358 %	3,264 %	3,128 %	6,748 %
63	4,127 %	3,909 %	7,322 %	3,267 %	3,133 %	6,728 %
64	4,133 %	3,902 %	7,287 %	3,269 %	3,138 %	6,709 %
65	4,138 %	3,895 %	7,253 %	3,272 %	3,143 %	6,691 %
66	4,143 %	3,888 %	7,220 %	3,275 %	3,147 %	6,672 %
67	4,149 %	3,882 %	7,188 %	3,277 %	3,152 %	6,655 %
68	4,154 %	3,876 %	7,157 %	3,280 %	3,156 %	6,638 %
69	4,159 %	3,870 %	7,127 %	3,282 %	3,160 %	6,621 %
70	4,163 %	3,864 %	7,098 %	3,284 %	3,164 %	6,605 %
71	4,168 %	3,858 %	7,069 %	3,287 %	3,168 %	6,590 %
72	4,173 %	3,852 %	7,042 %	3,289 %	3,172 %	6,575 %
73	4,177 %	3,847 %	7,015 %	3,291 %	3,176 %	6,560 %

Durata residua (in anni)	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano	Lira turca
74	4,181 %	3,841 %	6,989 %	3,293 %	3,180 %	6,545 %
75	4,186 %	3,836 %	6,963 %	3,295 %	3,183 %	6,531 %
76	4,190 %	3,831 %	6,939 %	3,297 %	3,187 %	6,518 %
77	4,194 %	3,826 %	6,915 %	3,299 %	3,190 %	6,505 %
78	4,198 %	3,821 %	6,891 %	3,301 %	3,193 %	6,492 %
79	4,201 %	3,817 %	6,868 %	3,303 %	3,197 %	6,479 %
80	4,205 %	3,812 %	6,846 %	3,305 %	3,200 %	6,467 %
81	4,209 %	3,808 %	6,824 %	3,306 %	3,203 %	6,455 %
82	4,212 %	3,803 %	6,803 %	3,308 %	3,206 %	6,443 %
83	4,216 %	3,799 %	6,782 %	3,310 %	3,209 %	6,432 %
84	4,219 %	3,795 %	6,762 %	3,311 %	3,212 %	6,421 %
85	4,222 %	3,791 %	6,743 %	3,313 %	3,214 %	6,410 %
86	4,226 %	3,787 %	6,723 %	3,315 %	3,217 %	6,399 %
87	4,229 %	3,783 %	6,705 %	3,316 %	3,220 %	6,389 %
88	4,232 %	3,779 %	6,686 %	3,318 %	3,222 %	6,379 %
89	4,235 %	3,775 %	6,668 %	3,319 %	3,225 %	6,369 %
90	4,238 %	3,772 %	6,651 %	3,320 %	3,228 %	6,359 %
91	4,241 %	3,768 %	6,634 %	3,322 %	3,230 %	6,350 %
92	4,243 %	3,765 %	6,617 %	3,323 %	3,232 %	6,340 %
93	4,246 %	3,761 %	6,600 %	3,325 %	3,235 %	6,331 %
94	4,249 %	3,758 %	6,584 %	3,326 %	3,237 %	6,322 %
95	4,251 %	3,755 %	6,568 %	3,327 %	3,239 %	6,314 %
96	4,254 %	3,752 %	6,553 %	3,329 %	3,241 %	6,305 %
97	4,257 %	3,749 %	6,538 %	3,330 %	3,244 %	6,297 %
98	4,259 %	3,746 %	6,523 %	3,331 %	3,246 %	6,289 %
99	4,261 %	3,743 %	6,509 %	3,332 %	3,248 %	6,281 %
100	4,264 %	3,740 %	6,495 %	3,333 %	3,250 %	6,273 %
101	4,266 %	3,737 %	6,481 %	3,335 %	3,252 %	6,265 %
102	4,268 %	3,734 %	6,467 %	3,336 %	3,254 %	6,258 %
103	4,271 %	3,731 %	6,454 %	3,337 %	3,256 %	6,250 %
104	4,273 %	3,728 %	6,441 %	3,338 %	3,257 %	6,243 %
105	4,275 %	3,726 %	6,428 %	3,339 %	3,259 %	6,236 %
106	4,277 %	3,723 %	6,415 %	3,340 %	3,261 %	6,229 %
107	4,279 %	3,721 %	6,403 %	3,341 %	3,263 %	6,222 %
108	4,281 %	3,718 %	6,391 %	3,342 %	3,265 %	6,215 %
109	4,283 %	3,716 %	6,379 %	3,343 %	3,266 %	6,209 %

Durata residua (in anni)	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano	Lira turca
110	4,285 %	3,713 %	6,367 %	3,344 %	3,268 %	6,202 %
111	4,287 %	3,711 %	6,356 %	3,345 %	3,270 %	6,196 %
112	4,289 %	3,709 %	6,344 %	3,346 %	3,271 %	6,190 %
113	4,291 %	3,706 %	6,333 %	3,347 %	3,273 %	6,184 %
114	4,293 %	3,704 %	6,322 %	3,348 %	3,274 %	6,178 %
115	4,295 %	3,702 %	6,312 %	3,349 %	3,276 %	6,172 %
116	4,296 %	3,700 %	6,301 %	3,349 %	3,277 %	6,166 %
117	4,298 %	3,697 %	6,291 %	3,350 %	3,279 %	6,160 %
118	4,300 %	3,695 %	6,281 %	3,351 %	3,280 %	6,155 %
119	4,301 %	3,693 %	6,271 %	3,352 %	3,282 %	6,149 %
120	4,303 %	3,691 %	6,261 %	3,353 %	3,283 %	6,144 %
121	4,305 %	3,689 %	6,251 %	3,354 %	3,284 %	6,138 %
122	4,306 %	3,687 %	6,242 %	3,354 %	3,286 %	6,133 %
123	4,308 %	3,685 %	6,232 %	3,355 %	3,287 %	6,128 %
124	4,309 %	3,683 %	6,223 %	3,356 %	3,288 %	6,123 %
125	4,311 %	3,682 %	6,214 %	3,357 %	3,290 %	6,118 %
126	4,313 %	3,680 %	6,205 %	3,357 %	3,291 %	6,113 %
127	4,314 %	3,678 %	6,197 %	3,358 %	3,292 %	6,108 %
128	4,315 %	3,676 %	6,188 %	3,359 %	3,293 %	6,103 %
129	4,317 %	3,674 %	6,179 %	3,360 %	3,295 %	6,099 %
130	4,318 %	3,673 %	6,171 %	3,360 %	3,296 %	6,094 %
131	4,320 %	3,671 %	6,163 %	3,361 %	3,297 %	6,089 %
132	4,321 %	3,669 %	6,155 %	3,362 %	3,298 %	6,085 %
133	4,322 %	3,668 %	6,147 %	3,362 %	3,299 %	6,081 %
134	4,324 %	3,666 %	6,139 %	3,363 %	3,301 %	6,076 %
135	4,325 %	3,664 %	6,131 %	3,364 %	3,302 %	6,072 %
136	4,326 %	3,663 %	6,124 %	3,364 %	3,303 %	6,068 %
137	4,328 %	3,661 %	6,116 %	3,365 %	3,304 %	6,064 %
138	4,329 %	3,660 %	6,109 %	3,365 %	3,305 %	6,059 %
139	4,330 %	3,658 %	6,101 %	3,366 %	3,306 %	6,055 %
140	4,331 %	3,657 %	6,094 %	3,367 %	3,307 %	6,051 %
141	4,332 %	3,655 %	6,087 %	3,367 %	3,308 %	6,047 %
142	4,334 %	3,654 %	6,080 %	3,368 %	3,309 %	6,044 %
143	4,335 %	3,652 %	6,073 %	3,368 %	3,310 %	6,040 %
144	4,336 %	3,651 %	6,067 %	3,369 %	3,311 %	6,036 %
145	4,337 %	3,650 %	6,060 %	3,370 %	3,312 %	6,032 %

Durata residua (in anni)	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano	Lira turca
146	4,338 %	3,648 %	6,053 %	3,370 %	3,313 %	6,029 %
147	4,339 %	3,647 %	6,047 %	3,371 %	3,314 %	6,025 %
148	4,340 %	3,646 %	6,040 %	3,371 %	3,315 %	6,022 %
149	4,341 %	3,644 %	6,034 %	3,372 %	3,316 %	6,018 %
150	4,342 %	3,643 %	6,028 %	3,372 %	3,316 %	6,015 %

Durata residua (in anni)	Dollaro USA	Yen
1	4,719 %	0,058 %
2	4,064 %	0,134 %
3	3,671 %	0,173 %
4	3,454 %	0,218 %
5	3,332 %	0,276 %
6	3,255 %	0,344 %
7	3,206 %	0,415 %
8	3,177 %	0,478 %
9	3,163 %	0,537 %
10	3,160 %	0,596 %
11	3,160 %	0,644 %
12	3,162 %	0,686 %
13	3,163 %	0,730 %
14	3,164 %	0,774 %
15	3,164 %	0,817 %
16	3,162 %	0,858 %
17	3,157 %	0,895 %
18	3,148 %	0,929 %
19	3,132 %	0,959 %
20	3,111 %	0,985 %
21	3,083 %	1,006 %
22	3,050 %	1,022 %
23	3,016 %	1,034 %
24	2,982 %	1,040 %
25	2,950 %	1,042 %
26	2,920 %	1,038 %
27	2,893 %	1,034 %
28	2,870 %	1,032 %
29	2,851 %	1,035 %

Durata residua (in anni)	Dollaro USA	Yen
30	2,837 %	1,046 %
31	2,827 %	1,065 %
32	2,821 %	1,090 %
33	2,818 %	1,120 %
34	2,817 %	1,154 %
35	2,819 %	1,191 %
36	2,823 %	1,229 %
37	2,827 %	1,268 %
38	2,833 %	1,308 %
39	2,840 %	1,348 %
40	2,847 %	1,388 %
41	2,855 %	1,427 %
42	2,863 %	1,467 %
43	2,871 %	1,505 %
44	2,880 %	1,543 %
45	2,888 %	1,580 %
46	2,897 %	1,616 %
47	2,905 %	1,651 %
48	2,914 %	1,686 %
49	2,923 %	1,719 %
50	2,931 %	1,751 %
51	2,940 %	1,783 %
52	2,948 %	1,814 %
53	2,956 %	1,843 %
54	2,964 %	1,872 %
55	2,971 %	1,900 %
56	2,979 %	1,927 %
57	2,986 %	1,954 %
58	2,994 %	1,979 %
59	3,001 %	2,004 %
60	3,008 %	2,028 %
61	3,014 %	2,052 %
62	3,021 %	2,074 %
63	3,027 %	2,096 %
64	3,034 %	2,118 %
65	3,040 %	2,139 %
66	3,046 %	2,159 %

Durata residua (in anni)	Dollaro USA	Yen
67	3,052 %	2,178 %
68	3,057 %	2,198 %
69	3,063 %	2,216 %
70	3,068 %	2,234 %
71	3,073 %	2,252 %
72	3,078 %	2,269 %
73	3,083 %	2,286 %
74	3,088 %	2,302 %
75	3,093 %	2,318 %
76	3,098 %	2,333 %
77	3,102 %	2,348 %
78	3,106 %	2,363 %
79	3,111 %	2,377 %
80	3,115 %	2,391 %
81	3,119 %	2,404 %
82	3,123 %	2,418 %
83	3,127 %	2,431 %
84	3,131 %	2,443 %
85	3,135 %	2,456 %
86	3,138 %	2,468 %
87	3,142 %	2,480 %
88	3,145 %	2,491 %
89	3,149 %	2,502 %
90	3,152 %	2,513 %
91	3,155 %	2,524 %
92	3,158 %	2,535 %
93	3,161 %	2,545 %
94	3,165 %	2,555 %
95	3,168 %	2,565 %
96	3,170 %	2,575 %
97	3,173 %	2,584 %
98	3,176 %	2,593 %
99	3,179 %	2,603 %
100	3,182 %	2,612 %
101	3,184 %	2,620 %
102	3,187 %	2,629 %
103	3,189 %	2,637 %

Durata residua (in anni)	Dollaro USA	Yen
104	3,192 %	2,646 %
105	3,194 %	2,654 %
106	3,197 %	2,662 %
107	3,199 %	2,669 %
108	3,201 %	2,677 %
109	3,204 %	2,685 %
110	3,206 %	2,692 %
111	3,208 %	2,699 %
112	3,210 %	2,706 %
113	3,212 %	2,713 %
114	3,215 %	2,720 %
115	3,217 %	2,727 %
116	3,219 %	2,734 %
117	3,221 %	2,740 %
118	3,222 %	2,747 %
119	3,224 %	2,753 %
120	3,226 %	2,759 %
121	3,228 %	2,765 %
122	3,230 %	2,771 %
123	3,232 %	2,777 %
124	3,233 %	2,783 %
125	3,235 %	2,789 %
126	3,237 %	2,794 %
127	3,239 %	2,800 %
128	3,240 %	2,805 %
129	3,242 %	2,811 %
130	3,243 %	2,816 %
131	3,245 %	2,821 %
132	3,247 %	2,826 %
133	3,248 %	2,831 %
134	3,250 %	2,836 %
135	3,251 %	2,841 %
136	3,253 %	2,846 %
137	3,254 %	2,851 %
138	3,255 %	2,855 %
139	3,257 %	2,860 %
140	3,258 %	2,865 %

Durata residua (in anni)	Dollaro USA	Yen
141	3,260 %	2,869 %
142	3,261 %	2,874 %
143	3,262 %	2,878 %
144	3,264 %	2,882 %
145	3,265 %	2,886 %
146	3,266 %	2,891 %
147	3,267 %	2,895 %
148	3,269 %	2,899 %
149	3,270 %	2,903 %
150	3,271 %	2,907 %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	28	5	0	21	0
2	0	0	35	5	0	36	0
3	0	0	40	5	0	41	0
4	0	1	43	5	2	42	0
5	0	2	47	5	3	45	0
6	0	3	50	5	5	48	0
7	1	4	53	5	8	49	0
8	2	5	55	5	10	49	0
9	2	6	56	5	11	47	0
10	3	7	58	5	12	46	0

Durata (in anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	350	4	13
2	0	0	0	0	219	4	19
3	0	0	0	0	195	4	21
4	1	0	0	0	171	4	22
5	2	0	0	0	158	4	23
6	3	0	0	0	155	4	25
7	4	0	0	0	153	4	26
8	5	0	1	0	157	3	27
9	6	0	2	0	159	1	27
10	7	0	3	0	161	4	27

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	4	4	0	13	0	4
2	14	9	10	0	19	0	4
3	18	12	13	0	21	0	4
4	21	13	15	0	22	0	4
5	23	15	17	0	23	0	4

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
6	25	17	19	0	25	0	4
7	27	18	20	0	26	0	4
8	29	19	22	0	27	0	4
9	30	20	23	1	27	0	4
10	32	21	24	1	28	0	4

Durata (in anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	21	8	10	15	4	0	0
2	36	15	13	18	10	0	0
3	41	17	15	22	13	0	0
4	42	18	17	26	15	0	0
5	45	20	18	30	17	0	0
6	48	21	19	33	19	0	0
7	49	22	21	34	20	0	0
8	49	23	22	36	22	0	0
9	47	25	22	37	23	0	0
10	46	23	23	37	24	0	0

Durata (in anni)	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada
1	5	0	0	0	0	12	0
2	5	0	0	0	0	12	0
3	5	0	0	0	0	12	0
4	5	0	0	0	0	12	0
5	5	0	0	0	0	12	0
6	5	0	0	0	0	12	0
7	5	0	0	0	0	12	0
8	5	0	0	0	0	12	0
9	5	0	0	0	0	12	0
10	5	0	0	0	0	12	0

Durata (in anni)	Cile	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia
1	16	0	11	0	10	0	0
2	18	1	18	0	10	0	0
3	17	2	27	0	10	0	0
4	17	3	34	0	10	0	0

Durata (in anni)	Cile	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia
5	15	3	35	0	10	0	0
6	14	3	38	0	10	0	0
7	13	4	40	0	10	0	0
8	14	7	38	0	10	0	0
9	15	5	36	0	10	0	0
10	13	5	38	0	10	1	0

Durata (in anni)	Messico	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia
1	8	0	0	0	7	9	1
2	9	0	0	0	10	11	0
3	10	0	0	0	11	11	0
4	10	0	0	0	12	13	0
5	10	0	2	0	13	15	0
6	10	0	5	0	14	15	0
7	10	0	7	0	17	15	0
8	10	0	11	0	19	15	0
9	10	0	16	0	20	15	0
10	10	0	16	0	21	15	0

Durata (in anni)	Taiwan	Turchia	Stati Uniti
1	4	0	0
2	4	0	0
3	4	0	0
4	4	0	0
5	4	0	0
6	4	0	0
7	4	0	0
8	4	0	0
9	4	0	0
10	4	0	0

2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	19	42	110	224	511	1 242
2	6	19	42	110	224	511	1 000
3	8	21	43	105	220	508	815
4	9	24	46	107	220	507	674
5	10	26	51	110	219	507	567
6	11	28	55	115	219	507	507
7	12	30	56	118	219	507	507
8	12	31	56	117	219	507	507
9	13	32	56	116	219	507	507
10	13	33	57	116	219	507	507
11	14	34	57	116	219	507	507
12	14	35	57	116	219	507	507
13	14	36	57	116	219	507	507
14	15	36	57	116	219	507	507
15	15	36	57	116	219	507	507
16	15	36	57	116	219	507	507
17	15	36	57	116	219	507	507
18	15	36	57	116	219	507	507
19	15	36	57	116	219	507	507
20	16	36	57	116	219	507	507
21	16	36	57	116	219	507	507
22	18	36	57	116	219	507	507
23	18	36	57	116	219	507	507
24	19	36	57	116	219	507	507
25	19	36	57	116	219	507	507
26	20	36	57	116	219	507	507
27	21	36	57	116	219	507	507
28	21	36	57	116	219	507	507
29	22	36	57	116	219	507	507
30	23	36	57	116	219	507	507

2.2 Corona ceca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	18	31	54	122	236	523	1 307
2	20	32	55	123	237	524	1 043

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	21	35	56	118	234	521	846
4	21	36	59	120	232	519	698
5	22	38	63	122	231	519	585
6	22	39	66	126	231	518	518
7	23	41	67	128	230	517	517
8	22	41	66	126	229	516	516
9	22	41	65	125	228	516	516
10	22	42	65	124	228	515	515
11	22	42	65	124	227	515	515
12	21	42	64	123	227	514	514
13	21	42	64	123	226	513	513
14	21	42	63	122	226	513	513
15	20	42	63	122	225	513	513
16	20	41	62	121	225	512	512
17	20	41	62	121	225	512	512
18	20	41	62	121	225	512	512
19	20	41	62	121	225	512	512
20	20	42	63	122	225	512	512
21	21	42	63	122	225	513	513
22	21	42	63	122	225	513	513
23	21	42	63	122	226	513	513
24	21	42	63	122	226	513	513
25	21	42	63	122	226	513	513
26	21	42	63	122	225	513	513
27	21	42	63	122	225	513	513
28	21	42	63	122	225	513	513
29	23	42	63	122	225	513	513
30	24	42	63	122	225	512	512

2.3 Corona danese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	19	42	110	224	511	1 242
2	6	19	42	110	224	511	1 000
3	7	21	43	105	220	507	815
4	9	24	46	107	219	507	674
5	10	26	51	110	219	507	567
6	11	28	54	115	219	507	507
7	12	30	56	117	219	507	507

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	12	31	56	116	219	507	507
9	12	32	56	116	219	507	507
10	13	33	56	116	219	507	507
11	14	34	57	116	219	507	507
12	14	35	57	116	219	507	507
13	14	35	57	116	219	507	507
14	15	36	57	116	219	507	507
15	15	36	57	116	219	507	507
16	14	36	57	116	219	507	507
17	14	36	57	116	219	507	507
18	14	36	57	116	219	507	507
19	15	36	57	116	219	507	507
20	16	36	57	116	219	507	507
21	16	36	57	116	219	507	507
22	18	36	57	116	219	507	507
23	18	36	57	116	219	507	507
24	19	36	57	116	219	507	507
25	19	36	57	116	219	507	507
26	20	36	57	116	219	507	507
27	21	36	57	116	219	507	507
28	21	36	57	116	219	507	507
29	22	36	57	116	219	507	507
30	23	36	57	116	219	507	507

2.4 Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	79	92	115	183	297	584	1 452
2	76	89	111	179	293	581	1 150
3	79	93	115	177	292	579	925
4	79	94	116	177	289	577	758
5	78	94	119	178	287	575	631
6	78	95	121	181	286	573	573
7	77	95	121	182	284	571	571
8	76	95	120	180	283	570	570
9	75	95	119	178	282	569	569
10	72	92	116	175	279	566	566
11	71	91	114	173	276	564	564
12	70	91	113	172	275	563	563

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	70	91	112	171	275	562	562
14	69	91	112	171	274	562	562
15	69	90	111	171	274	561	561
16	69	90	111	170	273	561	561
17	68	90	111	170	273	560	560
18	68	89	110	169	273	560	560
19	67	88	109	169	272	559	559
20	67	88	109	168	271	559	559
21	66	87	108	167	271	558	558
22	65	86	107	167	270	557	557
23	64	85	107	166	269	556	556
24	63	85	106	165	268	555	555
25	62	84	105	164	267	554	554
26	61	82	104	163	266	553	553
27	60	81	102	162	265	552	552
28	59	80	101	161	264	551	551
29	58	79	100	159	263	550	550
30	57	78	99	158	262	549	549

2.5 Corona svedese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	11	23	46	114	228	515	1 244
2	12	25	48	116	230	517	1001
3	14	28	50	111	227	514	815
4	16	31	53	114	227	514	675
5	18	34	58	118	227	514	567
6	19	36	62	122	227	514	514
7	19	37	63	125	226	514	514
8	19	38	63	123	226	513	513
9	19	38	63	122	226	513	513
10	19	39	63	122	225	513	513
11	19	40	63	122	225	513	513
12	20	41	63	122	225	512	512
13	20	41	63	122	225	513	513
14	21	42	63	122	225	513	513
15	21	42	63	122	225	513	513
16	21	42	63	122	225	513	513
17	21	42	63	122	225	513	513

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	21	42	63	122	226	513	513
19	21	42	64	123	226	513	513
20	22	43	64	123	226	514	514
21	22	43	64	124	227	514	514
22	22	44	65	124	227	514	514
23	23	44	65	124	227	515	515
24	23	44	65	124	227	515	515
25	23	44	65	124	227	515	515
26	23	44	65	124	227	515	515
27	22	44	65	124	227	515	515
28	22	44	65	124	227	514	514
29	22	43	64	124	227	514	514
30	23	43	64	123	227	514	514

2.6 Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	18	41	109	223	510	1 241
2	5	18	41	109	223	510	999
3	7	21	43	104	220	507	814
4	8	23	45	106	219	506	674
5	9	25	50	110	219	506	566
6	10	27	54	114	219	506	506
7	12	30	56	117	219	506	506
8	12	30	56	116	219	506	506
9	12	31	55	115	219	506	506
10	12	32	56	115	219	506	506
11	13	33	56	115	219	506	506
12	13	34	56	115	219	506	506
13	14	35	56	115	218	506	506
14	14	35	56	115	218	506	506
15	14	35	56	115	218	506	506
16	14	35	56	115	218	506	506
17	14	35	56	115	218	506	506
18	14	35	56	115	218	506	506
19	15	35	56	115	218	506	506
20	16	35	56	115	218	506	506
21	16	35	56	115	219	506	506
22	18	35	56	115	219	506	506

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
23	18	35	56	115	219	506	506
24	19	35	56	115	219	506	506
25	19	35	56	115	219	506	506
26	20	35	56	115	219	506	506
27	21	35	56	115	219	506	506
28	21	35	56	115	219	506	506
29	22	35	56	115	219	506	506
30	23	35	56	115	219	506	506

2.7 Lira sterlina

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	24	52	140	242	529	1 262
2	7	24	52	140	242	529	1 015
3	8	26	52	128	238	526	827
4	10	28	54	119	237	524	684
5	12	30	56	110	236	523	574
6	14	34	59	104	234	522	522
7	16	36	60	98	233	521	521
8	18	38	59	92	232	520	520
9	20	44	62	87	231	519	519
10	20	44	61	84	230	518	518
11	19	43	60	85	230	517	517
12	19	43	60	87	229	516	516
13	19	43	61	87	228	515	515
14	19	43	61	87	227	515	515
15	19	43	61	87	227	514	514
16	19	43	61	87	225	513	513
17	19	44	61	87	225	512	512
18	19	44	61	87	224	512	512
19	19	44	61	87	224	511	511
20	19	44	61	87	224	512	512
21	19	44	61	87	224	512	512
22	19	44	61	87	224	512	512
23	19	44	61	87	224	511	511
24	19	44	61	87	223	510	510
25	20	44	61	87	222	510	510
26	20	44	61	87	222	509	509
27	21	44	61	87	221	509	509

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	21	44	61	87	221	508	508
29	22	44	61	87	220	508	508
30	23	44	61	87	220	507	507

2.8 Leu rumeno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	97	120	188	302	589	1302
2	83	96	119	187	301	588	1054
3	83	97	119	180	296	583	862
4	83	98	120	181	293	581	716
5	82	98	123	182	291	578	602
6	81	98	124	185	289	577	577
7	80	98	124	185	287	574	574
8	78	97	122	182	285	572	572
9	76	96	120	180	283	571	571
10	76	96	119	178	282	569	569
11	75	95	118	177	280	568	568
12	74	95	116	176	279	566	566
13	73	94	115	174	277	565	565
14	71	93	114	173	276	563	563
15	70	91	112	171	275	562	562
16	69	90	111	170	274	561	561
17	68	89	110	169	273	560	560
18	67	88	109	168	272	559	559
19	66	87	109	168	271	558	558
20	65	87	108	167	270	558	558
21	65	86	107	166	269	557	557
22	63	85	106	165	268	556	556
23	62	84	105	164	267	555	555
24	61	83	104	163	266	553	553
25	60	81	102	162	265	552	552
26	59	80	101	160	264	551	551
27	58	79	100	159	263	550	550
28	57	78	99	158	262	549	549
29	56	77	98	157	261	548	548
30	55	76	97	156	260	547	547

2.9 Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	57	70	93	161	275	562	1 289
2	56	69	92	160	274	561	1 039
3	57	71	93	154	270	557	849
4	58	73	95	156	268	556	703
5	57	74	98	158	267	554	592
6	57	74	100	161	265	552	552
7	57	75	101	162	264	551	551
8	56	74	100	160	263	550	550
9	54	74	98	158	261	548	548
10	54	74	97	157	260	547	547
11	54	74	97	156	259	547	547
12	53	74	96	155	258	546	546
13	53	74	95	154	258	545	545
14	52	74	95	154	257	545	545
15	52	73	94	153	257	544	544
16	51	72	93	152	256	543	543
17	51	72	93	152	255	543	543
18	50	71	92	151	255	542	542
19	50	71	92	151	254	542	542
20	49	71	92	151	254	542	542
21	49	70	91	151	254	541	541
22	49	70	91	150	253	541	541
23	48	69	90	149	253	540	540
24	47	69	90	149	252	540	540
25	47	68	89	148	252	539	539
26	46	67	88	147	251	538	538
27	45	67	88	147	250	537	537
28	45	66	87	146	249	537	537
29	44	65	86	145	249	536	536
30	43	64	85	145	248	535	535

2.10 Corona islandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	91	104	126	194	308	596	1 332
2	91	103	126	194	308	595	1 072
3	90	104	126	187	303	590	874

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	90	105	128	189	301	588	722
5	91	107	132	191	300	587	605
6	91	108	134	195	299	587	587
7	92	110	136	197	299	586	586
8	92	111	136	196	299	586	586
9	92	112	136	196	299	587	587
10	93	113	137	196	299	587	587
11	93	114	136	196	299	586	586
12	93	114	136	195	298	586	586
13	92	113	135	194	297	585	585
14	92	113	134	193	296	584	584
15	90	112	133	192	295	583	583
16	89	111	132	191	294	581	581
17	88	110	131	190	293	580	580
18	87	108	130	189	292	579	579
19	86	107	128	188	291	578	578
20	85	106	127	187	290	577	577
21	84	105	126	185	289	576	576
22	83	104	125	184	287	575	575
23	81	102	123	182	286	573	573
24	80	101	122	181	284	572	572
25	78	99	120	179	283	570	570
26	77	98	119	178	281	569	569
27	75	96	117	176	280	567	567
28	73	95	116	175	278	566	566
29	72	93	114	173	277	564	564
30	71	92	113	172	275	563	563

2.11 Corona norvegese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	44	67	135	249	536	1 244
2	32	45	67	135	249	537	1002
3	32	46	68	129	245	532	817
4	33	48	70	131	243	531	676
5	33	49	74	134	242	530	568
6	34	51	77	137	242	529	529
7	34	52	78	139	241	528	528
8	33	52	77	137	240	527	527

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	33	52	76	136	239	527	527
10	33	53	76	135	239	526	526
11	32	53	76	135	238	525	525
12	32	53	75	134	237	525	525
13	32	53	74	133	237	524	524
14	31	53	74	133	236	524	524
15	31	52	73	132	236	523	523
16	30	52	73	132	235	522	522
17	30	51	72	131	235	522	522
18	30	51	72	131	235	522	522
19	30	51	72	131	234	522	522
20	30	51	72	131	235	522	522
21	30	51	72	131	235	522	522
22	30	51	72	131	234	522	522
23	30	51	72	131	234	522	522
24	29	51	72	131	234	521	521
25	29	50	71	130	234	521	521
26	29	50	71	130	234	521	521
27	29	50	71	130	233	521	521
28	28	49	70	130	233	520	520
29	28	49	70	129	233	520	520
30	28	49	70	129	232	520	520

2.12 Franco svizzero

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	24	92	206	493	1213
2	1	5	24	92	206	494	978
3	2	5	26	87	203	490	799
4	3	6	29	90	202	489	662
5	4	9	34	93	202	489	557
6	5	11	37	98	202	489	489
7	5	13	39	100	202	489	489
8	7	14	39	99	202	489	489
9	7	15	39	99	202	489	489
10	8	16	39	99	202	489	489
11	9	18	40	100	203	490	490
12	9	17	39	98	202	489	489
13	10	19	40	99	203	490	490

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	12	19	40	99	202	490	490
15	12	18	39	98	201	489	489
16	13	17	38	97	200	488	488
17	14	17	38	97	200	488	488
18	14	17	38	97	201	488	488
19	15	18	38	98	201	488	488
20	15	18	39	98	201	489	489
21	16	19	39	98	202	489	489
22	18	19	39	98	202	489	489
23	18	21	39	98	202	489	489
24	19	21	39	98	201	489	489
25	19	22	39	98	201	489	489
26	20	22	39	98	201	489	489
27	20	23	39	98	201	488	488
28	21	24	40	98	201	488	488
29	22	24	41	98	201	488	488
30	22	26	42	97	201	488	488

2.13 Dollaro australiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	44	57	80	148	262	549	1 245
2	44	57	80	148	262	549	1003
3	45	59	81	142	258	545	818
4	46	61	83	144	257	544	678
5	47	63	88	147	256	543	570
6	47	64	90	151	255	542	542
7	47	65	91	152	254	542	542
8	46	65	90	150	253	541	541
9	46	65	89	149	252	540	540
10	45	65	89	148	252	539	539
11	45	66	89	148	251	538	538
12	45	66	88	147	250	538	538
13	45	66	87	146	250	537	537
14	44	66	87	146	249	536	536
15	44	65	86	145	249	536	536
16	43	64	85	144	248	535	535
17	43	64	85	144	247	535	535
18	42	63	84	144	247	534	534

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	42	63	84	143	246	534	534
20	42	63	84	143	246	534	534
21	41	62	84	143	246	533	533
22	41	62	83	142	246	533	533
23	40	61	83	142	245	532	532
24	40	61	82	141	244	532	532
25	39	60	81	140	244	531	531
26	38	59	80	140	243	530	530
27	37	59	80	139	242	529	529
28	37	58	79	138	241	529	529
29	36	57	78	137	241	528	528
30	35	56	77	137	240	527	527

2.14 Baht

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	17	30	52	120	234	522	1212
2	20	33	56	124	238	525	977
3	24	38	60	122	237	525	798
4	28	43	65	126	239	526	661
5	31	47	72	131	240	527	557
6	30	47	73	134	238	526	526
7	35	53	79	140	242	529	529
8	34	52	78	138	241	528	528
9	35	54	78	138	241	529	529
10	36	56	80	139	243	530	530
11	38	58	81	140	244	531	531
12	39	60	82	141	244	532	532
13	40	61	82	141	245	532	532
14	40	61	83	142	245	532	532
15	40	62	83	142	245	533	533
16	40	61	82	141	245	532	532
17	40	61	83	142	245	532	532
18	40	61	82	141	244	532	532
19	40	61	82	141	244	532	532
20	40	61	82	141	244	532	532
21	40	61	82	141	244	532	532
22	39	61	82	141	244	531	531
23	39	60	81	140	244	531	531

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	39	60	81	140	243	531	531
25	38	59	80	140	243	530	530
26	38	59	80	139	242	530	530
27	37	58	79	139	242	529	529
28	37	58	79	138	241	529	529
29	36	57	78	138	241	528	528
30	36	57	78	137	240	528	528

2.15 Dollaro canadese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	18	31	54	122	236	523	1 257
2	19	32	55	123	237	524	1 010
3	21	35	57	118	234	521	821
4	23	38	60	121	233	521	678
5	24	40	65	124	233	521	569
6	25	42	68	129	233	521	521
7	26	44	70	131	233	521	521
8	26	45	70	130	233	520	520
9	26	46	70	130	233	520	520
10	27	47	70	130	233	521	521
11	28	48	71	130	233	521	521
12	28	49	71	130	233	521	521
13	28	50	71	130	233	521	521
14	29	50	71	130	233	521	521
15	29	50	71	130	233	521	521
16	28	50	71	130	233	521	521
17	29	50	71	130	233	521	521
18	28	50	71	130	233	521	521
19	28	50	71	130	233	521	521
20	29	50	71	130	233	521	521
21	28	50	71	130	233	521	521
22	28	49	70	130	233	520	520
23	28	49	70	129	232	520	520
24	27	49	70	129	232	519	519
25	27	48	69	128	232	519	519
26	26	48	69	128	231	518	518
27	26	47	68	127	231	518	518

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	26	47	68	127	230	518	518
29	25	46	67	126	230	517	517
30	25	46	67	126	229	517	517

2.16 Peso cileno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	66	89	156	270	558	1 319
2	55	68	90	158	272	560	1 054
3	58	72	94	156	271	559	856
4	61	76	98	159	271	559	707
5	63	79	104	163	272	559	593
6	64	81	108	168	272	560	560
7	65	83	109	170	272	560	560
8	65	84	109	169	272	559	559
9	65	85	109	169	272	559	559
10	66	86	109	169	272	559	559
11	66	87	109	168	272	559	559
12	66	87	109	168	271	559	559
13	66	87	108	167	270	558	558
14	65	86	107	166	270	557	557
15	64	85	107	166	269	556	556
16	64	85	106	165	268	556	556
17	63	84	105	164	268	555	555
18	62	84	105	164	267	554	554
19	62	83	104	163	266	554	554
20	61	82	103	163	266	553	553
21	60	82	103	162	265	553	553
22	60	81	102	161	264	552	552
23	59	80	101	160	264	551	551
24	58	79	100	159	263	550	550
25	57	78	99	158	262	549	549
26	56	77	98	157	261	548	548
27	55	76	97	156	260	547	547
28	54	75	96	156	259	546	546
29	53	74	95	155	258	545	545
30	52	74	95	154	257	544	544

2.17 Peso colombiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	96	119	187	301	588	1 374
2	88	101	124	192	306	593	1 113
3	91	105	127	188	304	591	912
4	93	108	130	191	303	591	757
5	96	112	137	196	305	593	638
6	98	115	142	202	306	594	594
7	100	118	144	205	307	595	595
8	101	120	145	206	308	596	596
9	102	122	146	206	309	597	597
10	103	123	147	206	309	597	597
11	103	124	147	206	309	597	597
12	103	124	146	205	308	596	596
13	102	123	145	204	307	595	595
14	101	122	143	203	306	593	593
15	100	121	142	201	304	592	592
16	98	120	141	200	303	591	591
17	97	118	139	198	302	589	589
18	96	117	138	197	300	588	588
19	94	116	137	196	299	586	586
20	93	114	135	194	298	585	585
21	91	113	134	193	296	584	584
22	90	111	132	191	295	582	582
23	88	109	130	190	293	580	580
24	87	108	129	188	291	579	579
25	85	106	127	186	290	577	577
26	83	104	125	184	288	575	575
27	81	103	124	183	286	573	573
28	80	101	122	181	284	572	572
29	78	99	120	179	283	570	570
30	77	98	119	178	281	569	569

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	25	48	116	230	517	1 253
2	15	28	51	119	233	520	1006
3	18	32	54	115	231	518	821

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	21	36	58	119	232	519	680
5	23	39	64	123	232	520	571
6	25	42	68	129	233	520	520
7	26	44	70	131	233	520	520
8	26	45	70	130	233	520	520
9	26	46	70	130	233	520	520
10	27	47	70	129	233	520	520
11	27	48	70	129	233	520	520
12	27	48	70	129	233	520	520
13	27	48	70	129	232	519	519
14	27	48	69	128	231	519	519
15	26	47	68	127	231	518	518
16	25	47	68	127	230	517	517
17	25	46	67	127	230	517	517
18	25	46	67	126	230	517	517
19	25	46	67	126	230	517	517
20	25	46	67	126	230	517	517
21	25	46	67	127	230	517	517
22	25	46	67	127	230	517	517
23	25	46	67	126	230	517	517
24	25	46	67	126	230	517	517
25	25	46	67	126	230	517	517
26	25	46	67	126	229	517	517
27	24	46	67	126	229	516	516
28	24	45	66	126	229	516	516
29	24	45	66	125	229	516	516
30	24	45	66	125	228	516	516

2.19 Rupia indiana

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	94	107	130	198	312	599	1 311
2	95	108	131	199	313	600	1 058
3	97	111	133	194	310	597	865
4	99	114	136	197	310	597	717
5	100	116	141	201	310	597	603
6	101	118	144	205	309	597	597
7	102	120	146	207	309	596	596
8	102	121	146	206	309	596	596

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	101	121	145	205	308	595	595
10	101	121	144	203	307	594	594
11	100	120	143	202	305	593	593
12	98	119	141	200	304	591	591
13	97	118	139	199	302	589	589
14	95	117	138	197	300	587	587
15	94	115	136	195	298	586	586
16	92	113	134	193	297	584	584
17	90	112	133	192	295	583	583
18	89	110	131	190	294	581	581
19	88	109	130	189	293	580	580
20	87	108	129	188	292	579	579
21	86	107	128	187	290	578	578
22	85	106	127	186	289	577	577
23	83	105	126	185	288	575	575
24	82	103	124	184	287	574	574
25	81	102	123	182	286	573	573
26	80	101	122	181	284	572	572
27	79	100	121	180	283	571	571
28	77	99	120	179	282	569	569
29	76	97	118	178	281	568	568
30	75	96	117	176	280	567	567

2.20 Peso messicano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	308	321	344	412	526	813	1 402
2	88	100	123	191	305	592	1 113
3	91	105	127	188	304	591	900
4	94	109	131	192	305	592	741
5	96	112	137	196	305	593	622
6	98	115	141	202	306	593	593
7	99	117	143	205	306	594	594
8	100	119	144	204	307	594	594
9	101	120	144	204	307	595	595
10	101	121	144	204	307	594	594
11	101	122	145	204	307	594	594
12	102	123	145	204	307	594	594

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	103	124	145	204	307	595	595
14	103	124	145	205	308	595	595
15	104	125	146	205	309	596	596
16	105	126	147	206	309	597	597
17	106	127	148	207	310	598	598
18	106	128	149	208	311	599	599
19	107	128	149	209	312	599	599
20	108	129	150	209	312	600	600
21	108	129	150	209	312	600	600
22	107	128	149	208	312	599	599
23	106	128	149	208	311	598	598
24	105	127	148	207	310	597	597
25	104	125	146	206	309	596	596
26	103	124	145	204	308	595	595
27	102	123	144	203	306	594	594
28	100	121	142	202	305	592	592
29	99	120	141	200	303	591	591
30	97	118	139	199	302	589	589

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	12	34	102	216	504	1 196
2	1	11	34	102	216	503	964
3	2	13	35	97	213	500	787
4	3	15	38	99	211	498	653
5	4	17	42	101	210	497	549
6	5	18	44	105	209	497	497
7	5	20	46	107	209	496	496
8	7	20	45	105	208	495	495
9	7	19	44	103	207	494	494
10	8	20	44	103	206	494	494
11	9	21	44	103	206	494	494
12	9	22	44	103	206	494	494
13	10	23	44	103	206	494	494
14	12	23	44	103	207	494	494
15	12	23	45	104	207	494	494
16	13	24	45	104	207	495	495
17	14	24	45	104	208	495	495

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	14	25	46	105	208	496	496
19	15	25	47	106	209	496	496
20	15	26	47	107	210	497	497
21	16	27	48	107	211	498	498
22	17	28	49	108	211	499	499
23	18	28	49	109	212	499	499
24	19	29	50	109	212	500	500
25	19	29	50	109	213	500	500
26	20	30	51	110	213	500	500
27	20	30	51	110	213	501	501
28	21	30	51	110	214	501	501
29	21	30	51	110	214	501	501
30	22	31	52	111	214	501	501

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	51	64	86	154	268	556	1 277
2	52	64	87	155	269	556	1 026
3	53	67	88	150	266	553	835
4	53	68	91	152	264	551	690
5	54	70	95	154	263	550	580
6	55	72	98	158	263	550	550
7	54	72	98	160	261	549	549
8	54	73	98	158	261	548	548
9	54	73	97	157	260	548	548
10	53	73	96	156	259	546	546
11	52	73	95	154	258	545	545
12	51	72	94	153	256	544	544
13	50	71	93	152	255	542	542
14	49	70	91	151	254	541	541
15	48	69	90	149	253	540	540
16	47	68	89	148	251	539	539
17	46	67	88	147	250	538	538
18	45	66	87	146	250	537	537
19	44	65	86	146	249	536	536
20	44	65	86	145	248	536	536
21	43	64	85	145	248	535	535
22	43	64	85	144	247	535	535
23	42	63	84	143	247	534	534

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	41	63	84	143	246	533	533
25	41	62	83	142	245	533	533
26	40	61	82	141	245	532	532
27	39	60	81	141	244	531	531
28	39	60	81	140	243	531	531
29	38	59	80	139	243	530	530
30	37	59	80	139	242	529	529

2.23 Rand

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	114	126	149	217	331	618	1 333
2	115	128	151	219	333	620	1 072
3	118	132	154	215	331	618	876
4	121	136	158	219	331	619	727
5	123	139	164	223	332	619	619
6	124	141	168	228	332	620	620
7	126	144	170	231	333	620	620
8	126	144	170	230	333	620	620
9	126	145	169	229	332	620	620
10	126	146	169	228	332	619	619
11	125	146	169	228	331	618	618
12	125	145	167	227	330	617	617
13	123	145	166	225	328	616	616
14	122	143	164	223	327	614	614
15	120	141	162	222	325	612	612
16	118	139	160	219	323	610	610
17	116	137	159	218	321	608	608
18	114	136	157	216	319	606	606
19	112	134	155	214	317	605	605
20	111	132	153	212	316	603	603
21	109	130	151	211	314	601	601
22	107	129	150	209	312	599	599
23	106	127	148	207	310	598	598
24	104	125	146	205	308	596	596
25	102	123	144	203	306	594	594
26	100	121	142	201	305	592	592
27	98	119	140	199	303	590	590

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	96	118	139	198	301	588	588
29	95	116	137	196	299	587	587
30	93	114	135	194	298	585	585

2.24 Real

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	167	180	203	271	385	672	1 415
2	176	189	211	279	393	681	1 133
3	181	195	217	279	394	682	926
4	184	199	222	283	395	682	769
5	186	202	227	286	395	683	683
6	187	204	230	290	395	682	682
7	187	205	231	292	394	681	681
8	186	204	230	290	393	680	680
9	185	204	229	288	392	679	679
10	184	204	228	287	391	678	678
11	183	204	226	286	389	676	676
12	181	202	224	283	387	674	674
13	179	200	222	281	384	671	671
14	177	198	219	278	381	669	669
15	174	195	216	275	378	666	666
16	171	192	213	272	375	663	663
17	168	189	210	269	373	660	660
18	165	186	207	266	370	657	657
19	162	183	204	263	367	654	654
20	159	180	201	260	364	651	651
21	156	177	198	258	361	648	648
22	153	174	195	254	358	645	645
23	150	171	192	251	355	642	642
24	147	168	189	248	352	639	639
25	144	165	186	245	349	636	636
26	141	162	183	242	346	633	633
27	138	159	180	239	343	630	630
28	135	156	177	237	340	627	627
29	132	154	175	234	337	624	624
30	130	151	172	231	334	622	622

2.25 Renminbi-yuan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	32	44	67	135	249	536	1 219
2	32	45	68	136	250	537	985
3	34	48	70	131	247	534	806
4	35	50	72	133	246	533	669
5	36	52	77	136	245	533	563
6	36	54	80	140	245	532	532
7	37	55	81	142	244	531	531
8	36	55	80	140	243	530	530
9	35	55	79	139	242	530	530
10	35	55	79	138	242	529	529
11	35	56	78	138	241	528	528
12	35	56	78	137	240	528	528
13	35	56	77	136	240	527	527
14	35	56	77	136	239	527	527
15	35	56	77	136	239	527	527
16	34	56	77	136	239	527	527
17	34	56	77	136	239	527	527
18	35	56	77	136	239	527	527
19	35	56	77	136	239	527	527
20	35	56	77	136	240	527	527
21	35	56	77	136	240	527	527
22	35	56	77	136	240	527	527
23	35	56	77	136	239	527	527
24	34	56	77	136	239	526	526
25	34	55	76	136	239	526	526
26	34	55	76	135	239	526	526
27	34	55	76	135	238	526	526
28	33	54	75	135	238	525	525
29	33	54	75	134	238	525	525
30	32	54	75	134	237	525	525

2.26 Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	29	42	65	133	247	534	1 229
2	31	44	67	135	249	536	995
3	34	48	70	131	247	534	815

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	36	51	74	135	247	534	676
5	39	55	80	139	248	535	570
6	40	57	83	144	248	535	535
7	42	60	86	147	249	536	536
8	42	60	86	146	249	536	536
9	42	61	86	145	249	536	536
10	43	63	87	146	249	537	537
11	44	65	87	146	250	537	537
12	45	66	87	147	250	537	537
13	45	66	87	147	250	537	537
14	45	66	87	146	250	537	537
15	45	66	87	146	250	537	537
16	45	66	87	146	250	537	537
17	45	66	87	146	250	537	537
18	45	66	87	147	250	537	537
19	45	66	88	147	250	537	537
20	46	67	88	147	250	538	538
21	46	67	88	147	250	538	538
22	46	67	88	147	250	538	538
23	45	67	88	147	250	537	537
24	45	66	87	146	250	537	537
25	44	66	87	146	249	537	537
26	44	65	86	145	249	536	536
27	43	65	86	145	248	535	535
28	43	64	85	144	248	535	535
29	42	63	84	144	247	534	534
30	42	63	84	143	246	534	534

2.27 Rublo russo

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	127	140	163	231	345	632	1 365
2	126	139	161	229	343	631	1101
3	126	140	162	223	339	626	900
4	127	142	164	225	337	625	747
5	127	143	168	228	337	624	629
6	127	144	170	231	335	623	623
7	127	145	171	233	334	622	622
8	127	145	171	231	334	621	621

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	126	145	169	229	333	620	620
10	126	146	169	229	332	619	619
11	126	146	169	228	331	619	619
12	125	146	168	227	330	618	618
13	124	145	167	226	329	616	616
14	123	144	165	224	328	615	615
15	121	142	163	222	326	613	613
16	119	140	161	221	324	611	611
17	117	138	159	218	321	609	609
18	115	136	157	216	319	607	607
19	113	134	155	214	317	605	605
20	111	132	153	212	315	603	603
21	108	130	151	210	313	600	600
22	106	127	148	208	311	598	598
23	104	125	146	205	309	596	596
24	102	123	144	203	306	594	594
25	100	121	142	201	304	592	592
26	97	119	140	199	302	589	589
27	95	117	138	197	300	587	587
28	93	114	135	195	298	585	585
29	91	112	133	193	296	583	583
30	89	111	132	191	294	581	581

2.28 Dollaro di Singapore

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	14	37	105	219	506	1 240
2	3	16	39	107	221	508	998
3	6	19	41	103	219	506	814
4	8	23	45	106	219	506	674
5	10	26	51	110	219	507	567
6	11	29	55	115	220	507	507
7	13	31	57	118	220	507	507
8	13	32	57	117	220	507	507
9	13	32	57	116	220	507	507
10	13	33	57	116	220	507	507
11	14	34	57	116	219	507	507
12	14	35	57	116	219	506	506

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	14	35	56	115	219	506	506
14	14	35	56	115	218	506	506
15	14	35	56	115	218	506	506
16	13	34	56	115	218	505	505
17	14	35	56	115	218	505	505
18	14	35	56	115	218	505	505
19	15	35	56	115	218	506	506
20	16	35	56	115	219	506	506
21	16	36	57	116	219	507	507
22	18	36	57	116	219	507	507
23	18	36	57	116	220	507	507
24	19	36	57	116	220	507	507
25	20	36	57	117	220	507	507
26	20	37	58	117	220	507	507
27	21	37	58	117	220	507	507
28	21	37	58	117	220	507	507
29	22	37	58	117	220	507	507
30	23	37	58	117	220	507	507

2.29 Won sudcoreano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	48	71	139	253	540	1 243
2	36	48	71	139	253	540	1 000
3	36	50	72	133	249	536	815
4	36	51	74	135	247	534	675
5	37	53	78	137	246	533	568
6	39	56	82	142	247	534	534
7	36	55	80	142	243	531	531
8	40	58	84	144	247	534	534
9	39	58	82	142	246	533	533
10	34	54	78	137	240	528	528
11	31	51	74	133	236	524	524
12	28	49	71	130	233	521	521
13	26	47	68	127	231	518	518
14	24	45	67	126	229	516	516
15	23	44	65	124	228	515	515
16	21	43	64	123	226	514	514
17	21	42	63	122	225	513	513

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	20	41	62	121	225	512	512
19	20	41	62	121	224	512	512
20	20	41	62	121	224	512	512
21	20	41	62	121	225	512	512
22	20	41	62	121	224	512	512
23	20	41	62	121	224	512	512
24	20	41	62	121	224	512	512
25	20	41	62	121	224	511	511
26	20	40	61	121	224	511	511
27	21	40	61	120	224	511	511
28	21	40	61	120	224	511	511
29	22	40	61	120	223	511	511
30	23	40	61	120	223	511	511

2.30 Lira turca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	210	223	246	314	428	715	1 423
2	207	220	243	311	425	712	1 137
3	203	217	239	301	416	704	924
4	200	215	238	299	411	698	764
5	197	213	237	297	406	693	693
6	193	210	236	297	401	688	688
7	190	208	234	295	397	684	684
8	185	204	229	289	392	680	680
9	181	201	225	285	388	675	675
10	178	198	221	280	384	671	671
11	174	195	217	276	380	667	667
12	170	191	213	272	376	663	663
13	167	188	209	268	372	659	659
14	163	184	205	265	368	655	655
15	160	181	202	261	364	652	652
16	156	177	198	257	361	648	648
17	153	174	195	254	357	645	645
18	150	171	192	251	354	642	642
19	147	168	189	248	351	639	639
20	144	165	186	245	348	636	636
21	141	162	183	242	346	633	633

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	138	159	180	239	343	630	630
23	135	156	177	236	340	627	627
24	132	153	174	234	337	624	624
25	129	151	172	231	334	621	621
26	127	148	169	228	331	619	619
27	124	145	166	225	329	616	616
28	122	143	164	223	326	614	614
29	119	140	161	221	324	611	611
30	117	138	159	218	322	609	609

2.31 Dollaro USA

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	25	47	100	235	522	1 265
2	8	25	47	100	235	522	1 013
3	10	28	50	96	233	520	823
4	12	32	54	95	233	520	681
5	16	38	59	97	233	521	571
6	18	42	63	95	234	521	521
7	19	44	63	90	234	522	522
8	18	43	62	89	234	522	522
9	19	45	64	92	234	522	522
10	21	48	67	96	234	522	522
11	23	50	68	99	234	522	522
12	24	52	69	100	234	522	522
13	26	54	70	100	234	522	522
14	26	55	71	100	234	522	522
15	26	55	71	100	234	522	522
16	26	55	71	100	234	521	521
17	26	55	71	100	234	521	521
18	26	55	71	100	234	521	521
19	26	55	71	100	234	521	521
20	26	55	71	100	234	522	522
21	26	55	71	100	234	522	522
22	26	55	71	100	234	522	522
23	26	55	71	100	234	522	522
24	26	55	71	100	234	522	522
25	26	55	71	100	234	521	521

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	26	55	71	100	234	521	521
27	26	55	71	100	233	521	521
28	26	55	71	100	233	520	520
29	26	55	71	100	233	520	520
30	26	55	71	100	232	520	520

2.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	14	82	196	484	1 179
2	1	5	13	81	195	482	951
3	2	5	13	74	190	477	777
4	2	6	15	76	188	475	644
5	4	6	19	78	187	475	542
6	5	7	22	82	187	474	474
7	5	9	24	85	187	474	474
8	7	9	23	84	186	474	474
9	7	10	23	83	186	474	474
10	8	10	24	83	186	474	474
11	9	11	24	83	187	474	474
12	9	11	24	83	187	474	474
13	10	13	24	83	187	474	474
14	11	14	25	84	187	474	474
15	12	14	25	84	187	475	475
16	13	15	26	84	188	475	475
17	13	15	27	85	188	475	475
18	14	17	28	85	189	476	476
19	15	17	29	86	189	476	476
20	15	18	30	86	190	477	477
21	16	18	32	87	190	477	477
22	16	19	33	87	190	478	478
23	18	20	34	87	191	478	478
24	19	21	35	87	191	478	478
25	19	22	36	87	191	478	478
26	20	22	37	87	191	478	478
27	20	23	38	87	191	478	478
28	21	23	40	87	191	478	478
29	21	24	41	87	190	478	478
30	22	24	42	87	190	478	478

3. Altre esposizioni

3.1 Euro

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	2	14	20	41	158	303	3 123
2	2	14	20	41	158	344	2 340
3	1	14	23	46	153	359	1 774
4	2	15	25	50	151	359	1 374
5	3	17	29	52	151	350	1 091
6	4	20	31	55	151	337	885
7	6	22	33	57	151	321	733
8	6	23	34	60	151	305	616
9	6	24	36	62	151	287	525
10	6	25	37	64	151	271	452
11	7	25	38	65	151	254	392
12	7	25	38	65	151	244	343
13	7	26	38	65	151	244	303
14	7	26	38	65	151	244	268
15	7	26	40	65	151	244	244
16	7	26	42	65	151	244	244
17	7	26	44	65	151	244	244
18	7	26	47	65	151	244	244
19	7	26	49	65	151	244	244
20	8	26	52	65	151	244	244
21	8	26	54	65	151	244	244
22	9	26	56	65	151	244	244
23	9	26	59	65	151	244	244
24	9	26	61	65	151	244	244
25	10	26	64	65	151	244	244
26	10	26	66	67	151	244	244
27	11	26	69	68	151	244	244
28	11	26	71	70	151	244	244
29	11	26	74	72	151	244	244
30	12	26	76	73	151	244	244

3.2 Corona ceca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	26	32	53	170	319	3 297
2	15	27	34	55	171	358	2 450

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	15	27	36	59	166	372	1 848
4	14	28	38	63	164	371	1 427
5	14	29	41	64	163	361	1 130
6	15	31	42	66	162	347	916
7	16	33	43	67	161	330	757
8	15	33	44	69	160	313	636
9	15	33	45	71	160	295	541
10	15	33	46	73	159	277	465
11	15	33	46	73	159	260	404
12	14	33	45	73	158	251	353
13	14	32	45	72	158	251	311
14	13	32	44	71	157	250	275
15	13	31	44	71	157	250	250
16	12	31	44	71	156	249	249
17	12	31	45	71	156	249	249
18	12	31	48	71	156	249	249
19	12	31	51	71	156	249	249
20	13	31	53	71	157	250	250
21	13	31	55	71	157	250	250
22	13	32	58	71	157	250	250
23	13	32	60	71	157	250	250
24	13	32	63	71	157	250	250
25	13	32	65	71	157	250	250
26	13	32	68	71	157	250	250
27	13	32	70	71	157	250	250
28	13	31	73	71	157	250	250
29	13	31	75	73	157	250	250
30	13	31	77	75	157	250	250

3.3 Corona danese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	2	14	20	41	158	303	3 122
2	2	14	20	41	158	344	2 340
3	1	14	22	46	153	359	1 773
4	1	15	25	50	151	359	1 374
5	2	17	28	52	151	350	1 091
6	4	20	31	55	151	337	885

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	5	22	33	57	151	321	733
8	5	23	34	59	151	305	616
9	6	24	35	62	151	287	525
10	6	25	37	64	151	270	452
11	7	25	38	65	151	254	392
12	7	25	38	65	151	244	343
13	7	25	38	65	151	244	303
14	7	25	38	65	151	244	268
15	7	25	40	65	151	244	244
16	7	25	42	65	151	244	244
17	7	25	44	65	151	244	244
18	7	25	47	65	151	244	244
19	7	25	49	65	151	244	244
20	8	25	52	65	151	244	244
21	8	25	54	65	151	244	244
22	9	25	56	65	151	244	244
23	9	25	59	65	151	244	244
24	9	25	61	65	151	244	244
25	10	25	64	65	151	244	244
26	10	25	66	67	151	244	244
27	11	25	69	68	151	244	244
28	11	25	71	70	151	244	244
29	11	25	74	72	151	244	244
30	12	26	76	73	151	244	244

3.4 Fiorino ungherese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	75	87	93	114	231	353	3 686
2	71	83	90	111	228	394	2 722
3	73	86	94	118	225	405	2 037
4	71	85	95	120	221	400	1 561
5	70	85	97	120	219	387	1 229
6	70	86	97	121	217	371	991
7	70	87	97	122	215	352	816
8	69	87	97	123	214	332	683
9	69	87	98	125	213	313	581

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
10	66	84	96	124	210	303	499
11	64	82	95	122	208	301	433
12	63	81	94	121	207	300	379
13	62	81	93	120	206	299	333
14	62	80	93	120	206	299	299
15	61	80	92	120	205	299	299
16	61	80	92	119	205	298	298
17	61	79	92	119	205	298	298
18	60	79	91	118	204	297	297
19	59	78	90	118	203	297	297
20	59	78	90	117	203	296	296
21	58	77	89	117	202	295	295
22	57	76	88	116	201	295	295
23	57	75	88	115	200	294	294
24	56	74	87	114	200	293	293
25	55	73	86	113	198	292	292
26	54	72	85	112	197	291	291
27	52	71	83	111	196	290	290
28	51	70	82	110	195	288	288
29	50	69	81	109	194	287	287
30	49	68	81	108	193	286	286

3.5 Corona svedese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	18	25	46	162	304	3 128
2	7	19	26	47	164	345	2 344
3	8	21	29	53	160	359	1 775
4	9	22	33	57	158	359	1 375
5	10	25	36	59	158	350	1 091
6	11	27	38	62	158	337	886
7	13	29	40	64	158	321	733
8	12	30	41	66	158	304	616
9	12	30	42	69	157	287	524
10	12	31	43	70	157	270	451
11	13	31	43	71	157	254	392
12	13	31	44	71	157	250	343

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	13	31	44	71	157	250	303
14	13	31	44	71	157	250	268
15	13	31	44	71	157	250	250
16	13	31	44	71	157	250	250
17	13	32	45	71	157	250	250
18	13	32	47	72	157	250	250
19	14	32	49	72	157	251	251
20	14	33	52	72	158	251	251
21	14	33	55	73	158	252	252
22	15	33	56	73	159	252	252
23	15	33	59	73	159	252	252
24	15	33	61	73	159	252	252
25	15	33	64	73	159	252	252
26	15	33	66	73	159	252	252
27	15	33	69	73	159	252	252
28	15	33	71	73	159	252	252
29	15	33	74	73	158	252	252
30	14	33	76	75	158	251	251

3.6 Lev

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	13	19	40	157	303	3 120
2	1	13	19	40	157	344	2 338
3	1	13	22	45	152	359	1 772
4	1	14	25	49	150	359	1 373
5	2	16	28	51	150	350	1 090
6	3	19	30	54	150	337	885
7	5	21	32	56	150	321	732
8	5	22	33	59	150	304	615
9	5	23	35	61	150	287	524
10	6	24	36	63	150	270	451
11	6	24	37	64	150	254	392
12	6	25	37	64	150	243	343
13	6	25	37	64	150	243	302
14	6	25	37	64	150	243	268
15	6	25	40	64	150	243	243
16	6	25	42	64	150	243	243
17	6	25	44	64	150	243	243

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	6	25	47	64	150	243	243
19	7	25	49	64	150	243	243
20	8	25	52	64	150	243	243
21	8	25	54	64	150	243	243
22	9	25	56	64	150	243	243
23	9	25	59	64	150	243	243
24	9	25	61	64	150	243	243
25	10	25	64	65	150	243	243
26	10	25	66	67	150	243	243
27	11	25	69	68	150	243	243
28	11	25	71	70	150	243	243
29	11	25	74	72	150	243	243
30	12	26	76	73	150	243	243

3.7 Lira sterlina

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	22	44	176	308	3 177
2	0	10	22	44	176	349	2 378
3	1	10	23	49	171	364	1802
4	1	13	26	54	168	364	1 396
5	2	16	28	58	167	355	1107
6	2	18	32	59	166	341	898
7	4	21	36	60	165	325	742
8	6	24	37	59	164	308	624
9	9	30	42	58	163	290	531
10	11	34	42	58	162	273	457
11	10	33	42	57	161	257	397
12	9	32	42	57	160	253	347
13	8	31	42	58	160	253	306
14	8	31	43	58	159	252	271
15	9	31	43	58	158	251	251
16	9	31	44	58	157	250	250
17	9	31	45	58	156	249	249
18	9	31	48	58	156	249	249
19	9	31	49	58	156	249	249
20	9	31	52	58	156	249	249
21	9	32	55	58	156	249	249

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	9	32	57	60	156	249	249
23	9	32	59	61	155	248	248
24	9	32	61	63	154	248	248
25	10	32	64	65	154	247	247
26	10	32	66	67	153	246	246
27	11	32	69	69	153	246	246
28	11	32	71	71	152	245	245
29	11	32	74	73	152	245	245
30	12	32	76	75	151	244	244

3.8 Leu rumeno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	92	98	119	236	331	3 282
2	78	90	97	118	235	363	2 474
3	77	90	98	122	229	380	1 883
4	75	89	99	124	225	381	1 463
5	74	89	100	124	222	372	1 163
6	74	90	101	125	221	359	944
7	73	90	100	125	219	343	782
8	71	89	100	125	217	325	657
9	70	88	99	126	215	308	560
10	69	87	99	127	213	306	482
11	68	86	99	126	212	305	419
12	66	85	97	125	210	304	366
13	65	84	96	123	209	302	322
14	64	82	95	122	208	301	301
15	62	81	93	121	206	299	299
16	61	80	92	120	205	298	298
17	60	79	91	119	204	297	297
18	59	78	90	118	203	296	296
19	59	77	90	117	202	296	296
20	58	76	89	116	202	295	295
21	57	75	88	115	201	294	294
22	56	74	87	114	200	293	293
23	55	73	86	113	199	292	292
24	54	72	85	112	198	291	291
25	52	71	83	111	196	290	290

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	51	70	82	110	195	288	288
27	50	69	81	109	194	287	287
28	49	68	80	108	193	286	286
29	48	67	79	106	192	285	285
30	47	66	80	105	191	284	284

3.9 Zloty

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	52	65	71	92	209	314	3 247
2	52	64	70	91	208	358	2 438
3	51	64	72	96	203	374	1 852
4	50	64	74	99	200	374	1 437
5	50	65	76	99	198	366	1 141
6	50	65	77	101	197	352	927
7	50	67	77	102	195	336	767
8	49	66	77	103	194	319	645
9	48	66	77	104	193	301	549
10	47	65	78	105	192	285	473
11	47	65	77	105	191	284	411
12	46	64	77	104	190	283	359
13	45	64	76	104	189	282	316
14	45	63	76	103	189	282	282
15	44	63	75	103	188	281	281
16	43	62	74	102	187	280	280
17	43	61	74	101	187	280	280
18	42	61	73	101	186	279	279
19	42	60	73	100	186	279	279
20	42	60	73	100	186	279	279
21	41	60	72	100	185	278	278
22	41	60	72	99	185	278	278
23	40	59	71	99	184	277	277
24	40	58	71	98	184	277	277
25	39	58	70	97	183	276	276
26	38	57	69	97	182	275	275
27	38	56	72	96	182	275	275
28	37	56	74	95	181	274	274
29	36	55	76	95	180	273	273
30	35	54	79	94	179	273	273

3.10 Corona islandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	98	105	126	243	337	3 364
2	86	98	105	126	242	369	2523
3	84	97	105	129	236	384	1 911
4	83	97	107	131	232	383	1 478
5	83	98	109	133	231	373	1 170
6	84	100	111	135	231	358	946
7	85	102	112	137	231	340	780
8	85	103	114	139	231	324	653
9	86	104	115	142	231	324	555
10	86	105	117	144	231	324	476
11	86	105	117	145	230	324	413
12	86	104	117	144	230	323	361
13	85	103	116	143	229	322	322
14	84	102	115	142	228	321	321
15	83	101	114	141	227	320	320
16	82	100	113	140	226	319	319
17	81	99	112	139	225	318	318
18	80	98	111	138	223	317	317
19	78	97	109	137	222	316	316
20	77	96	108	136	221	314	314
21	76	95	107	135	220	313	313
22	75	93	106	133	219	312	312
23	73	92	104	132	217	310	310
24	72	90	103	130	216	309	309
25	70	89	101	129	214	307	307
26	69	87	100	127	213	306	306
27	67	86	98	126	211	304	304
28	66	84	97	124	210	303	303
29	64	83	95	123	208	301	301
30	63	81	94	121	207	300	300

3.11 Corona norvegese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	39	45	66	183	304	3 129
2	27	39	46	67	184	345	2 346
3	26	39	47	71	178	360	1 779

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	25	39	49	74	175	360	1 378
5	26	40	52	75	174	351	1 094
6	26	42	53	78	173	338	888
7	27	44	54	79	172	322	735
8	26	44	55	80	172	305	618
9	26	44	56	82	171	288	526
10	26	44	57	84	170	271	453
11	25	44	56	84	170	263	393
12	25	43	56	83	169	262	344
13	24	43	55	83	168	261	303
14	24	42	55	82	168	261	269
15	23	42	54	82	167	260	260
16	23	41	54	81	167	260	260
17	22	41	53	81	166	259	259
18	22	41	53	80	166	259	259
19	22	41	53	80	166	259	259
20	22	41	53	80	166	259	259
21	22	41	55	80	166	259	259
22	22	41	56	80	166	259	259
23	22	40	59	80	166	259	259
24	22	40	61	80	166	259	259
25	21	40	64	80	165	258	258
26	21	40	66	79	165	258	258
27	21	39	69	79	165	258	258
28	21	39	71	79	164	258	258
29	20	39	74	79	164	257	257
30	20	38	76	78	164	257	257

3.12 Franco svizzero

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	4	23	140	297	3 047
2	0	1	6	24	140	337	2 286
3	1	1	9	29	136	352	1 735
4	1	3	12	33	133	353	1 346
5	1	4	15	35	134	345	1 070
6	2	4	17	38	134	332	869
7	2	6	20	40	134	316	719

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	2	7	22	42	134	300	605
9	4	7	24	45	134	283	516
10	4	9	27	47	134	266	444
11	4	9	30	49	134	250	386
12	4	10	32	48	133	235	338
13	5	11	34	48	134	227	298
14	5	11	37	48	134	227	264
15	6	13	39	47	133	226	235
16	6	13	41	46	132	225	225
17	6	15	44	49	132	225	225
18	6	15	47	50	132	225	225
19	7	16	48	52	132	225	225
20	7	17	51	54	133	226	226
21	8	18	53	57	133	226	226
22	9	19	56	58	133	226	226
23	9	20	59	60	133	226	226
24	9	20	60	62	133	226	226
25	10	22	63	63	134	226	226
26	10	22	65	65	134	226	226
27	10	23	68	67	135	226	226
28	11	24	70	69	137	226	226
29	11	25	72	71	138	225	225
30	12	26	75	73	139	225	225

3.13 Dollaro australiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	40	52	58	79	196	304	3 132
2	40	52	59	80	196	346	2 349
3	39	52	60	84	191	361	1 782
4	39	53	63	87	188	361	1 381
5	39	54	65	88	187	353	1 098
6	40	55	66	91	186	340	892
7	40	57	68	92	186	324	739
8	40	57	68	93	185	308	622
9	39	57	69	95	184	291	530
10	39	57	69	97	183	276	457
11	38	57	69	97	182	276	397

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	38	56	69	96	182	275	347
13	37	56	68	96	181	274	306
14	37	55	68	95	181	274	274
15	36	55	67	94	180	273	273
16	35	54	66	94	179	272	272
17	35	54	66	93	179	272	272
18	34	53	65	93	178	272	272
19	34	53	65	92	178	271	271
20	34	52	65	92	178	271	271
21	34	52	65	92	177	271	271
22	33	52	64	91	177	270	270
23	33	51	64	91	176	270	270
24	32	50	63	90	176	269	269
25	31	50	64	90	175	268	268
26	30	49	67	89	174	267	267
27	30	48	69	88	174	267	267
28	29	47	71	87	173	266	266
29	28	47	74	87	172	265	265
30	27	46	77	86	171	265	265

3.14 Baht

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	24	31	52	169	296	3 044
2	16	28	34	55	172	337	2 283
3	18	31	39	63	170	352	1 733
4	21	35	45	69	170	352	1 346
5	23	38	49	73	171	345	1 070
6	23	39	50	74	170	332	870
7	28	44	55	79	173	317	721
8	27	44	55	81	172	301	607
9	28	46	57	84	173	284	517
10	30	48	60	87	174	268	446
11	31	49	62	89	175	268	388
12	32	50	63	90	176	269	340
13	32	51	63	91	176	269	299
14	33	51	64	91	176	270	270
15	33	51	64	91	177	270	270

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	32	51	63	91	176	269	269
17	33	51	64	91	176	270	270
18	32	51	63	90	176	269	269
19	32	50	63	90	176	269	269
20	32	50	63	90	176	269	269
21	32	50	63	90	176	269	269
22	32	50	63	90	176	269	269
23	31	50	62	90	175	268	268
24	31	50	62	89	175	268	268
25	30	49	64	89	174	268	268
26	30	49	66	88	174	267	267
27	29	48	69	88	173	267	267
28	29	48	71	87	173	266	266
29	28	47	74	87	172	265	265
30	28	47	76	86	172	265	265

3.15 Dollaro canadese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	26	32	53	170	307	3 163
2	15	27	33	54	171	348	2 367
3	15	28	36	60	167	362	1 789
4	16	29	39	64	165	361	1 384
5	16	31	42	66	165	352	1 097
6	18	34	45	69	165	338	890
7	19	36	46	71	165	323	737
8	19	37	48	73	165	306	619
9	20	38	49	76	165	289	527
10	20	39	51	78	165	272	454
11	21	39	52	79	165	258	395
12	21	39	52	79	165	258	345
13	21	40	52	79	165	258	304
14	21	40	52	79	165	258	269
15	21	40	52	79	165	258	258
16	21	39	52	79	165	258	258
17	21	39	52	79	165	258	258
18	21	39	52	79	165	258	258
19	21	39	52	79	165	258	258

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	21	39	52	79	165	258	258
21	21	39	55	79	165	258	258
22	20	39	56	79	164	258	258
23	20	39	59	78	164	257	257
24	20	38	61	78	164	257	257
25	19	38	64	77	163	256	256
26	19	37	66	77	163	256	256
27	18	37	69	77	162	255	255
28	18	36	71	76	162	255	255
29	17	36	74	76	161	254	254
30	17	36	76	75	161	254	254

3.16 Peso cileno

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	60	67	88	205	322	3 328
2	50	62	69	90	207	362	2 478
3	52	65	74	97	204	376	1 872
4	53	67	77	102	203	375	1 446
5	55	70	81	105	203	365	1 145
6	57	73	84	108	204	351	928
7	58	75	86	110	204	334	766
8	58	76	87	112	204	316	643
9	59	77	88	115	204	298	547
10	59	77	90	117	203	297	471
11	59	78	90	117	203	296	409
12	59	77	90	117	203	296	357
13	58	77	89	116	202	295	315
14	57	76	88	116	201	294	294
15	57	75	88	115	200	294	294
16	56	74	87	114	200	293	293
17	55	74	86	114	199	292	292
18	55	73	86	113	199	292	292
19	54	73	85	112	198	291	291
20	53	72	84	112	197	291	291
21	53	71	84	111	197	290	290
22	52	71	83	110	196	289	289
23	51	70	82	109	195	288	288

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	50	69	81	109	194	287	287
25	49	68	80	108	193	286	286
26	48	67	79	107	192	285	285
27	47	66	78	106	191	284	284
28	46	65	77	105	190	283	283
29	46	64	77	104	189	283	283
30	45	63	79	103	189	282	282

3.17 Peso colombiano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	79	91	98	119	235	335	3 475
2	84	96	103	124	240	382	2 625
3	85	98	106	130	237	401	1 999
4	85	99	109	134	235	402	1 554
5	89	103	115	138	237	394	1 236
6	91	107	118	142	238	380	1004
7	93	110	120	145	239	363	832
8	95	112	123	149	240	345	700
9	96	114	125	152	241	334	596
10	97	115	127	154	241	334	513
11	97	115	127	155	241	334	446
12	96	114	127	154	240	333	390
13	95	113	126	153	239	332	343
14	93	112	124	152	237	330	330
15	92	111	123	150	236	329	329
16	91	109	122	149	235	328	328
17	89	108	120	148	233	326	326
18	88	107	119	146	232	325	325
19	87	105	118	145	231	324	324
20	85	104	116	144	229	322	322
21	84	102	115	142	228	321	321
22	82	101	113	141	226	319	319
23	80	99	112	139	224	318	318
24	79	97	110	137	223	316	316
25	77	96	108	135	221	314	314
26	75	94	106	134	219	312	312
27	74	92	105	132	218	311	311

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	72	91	103	130	216	309	309
29	70	89	101	129	214	307	307
30	69	87	100	127	213	306	306

3.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	20	26	47	164	306	3 152
2	10	22	29	50	167	347	2 357
3	12	25	33	57	164	362	1 787
4	14	27	38	62	163	362	1 386
5	16	30	42	65	164	353	1 100
6	17	33	44	69	164	340	893
7	19	36	46	71	165	324	739
8	19	37	48	73	165	307	622
9	20	38	49	76	165	290	530
10	20	38	51	78	164	273	456
11	20	39	51	79	164	257	396
12	20	39	51	78	164	257	347
13	20	38	51	78	163	257	305
14	19	38	50	77	163	256	270
15	18	37	49	77	162	255	255
16	18	36	49	76	162	255	255
17	17	36	48	76	161	254	254
18	17	36	48	76	161	254	254
19	17	36	50	75	161	254	254
20	17	36	52	76	161	254	254
21	17	36	55	76	161	255	255
22	17	36	57	76	161	255	255
23	17	36	59	76	161	254	254
24	17	36	62	76	161	254	254
25	17	36	64	75	161	254	254
26	17	35	67	75	161	254	254
27	17	35	69	75	161	254	254
28	16	35	71	75	160	253	253
29	16	35	74	75	160	253	253
30	16	35	77	75	160	253	253

3.19 Rupia indiana

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	90	102	108	129	246	341	3 308
2	91	103	110	131	247	364	2 486
3	91	104	112	136	243	381	1 889
4	92	105	116	140	241	381	1 466
5	93	107	119	142	241	373	1 165
6	94	110	121	145	241	359	946
7	95	112	122	147	240	343	783
8	95	112	123	149	240	333	659
9	95	113	124	151	240	333	561
10	94	112	124	152	238	331	483
11	93	111	124	151	237	330	420
12	91	110	122	149	235	328	367
13	89	108	120	148	233	326	326
14	88	106	119	146	232	325	325
15	86	105	117	144	230	323	323
16	84	103	115	143	228	321	321
17	83	101	114	141	227	320	320
18	81	100	112	140	225	318	318
19	80	99	111	138	224	317	317
20	79	98	110	137	223	316	316
21	78	97	109	136	222	315	315
22	77	95	108	135	221	314	314
23	76	94	107	134	220	313	313
24	74	93	105	133	218	311	311
25	73	92	104	132	217	310	310
26	72	91	103	130	216	309	309
27	71	89	102	129	215	308	308
28	70	88	101	128	214	307	307
29	68	87	99	127	212	306	306
30	67	86	98	126	211	304	304

3.20 Peso messicano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	304	316	322	343	460	555	3 550
2	83	95	102	123	239	382	2 627
3	85	98	106	129	236	394	1 975

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	87	100	111	135	236	393	1 524
5	89	103	115	138	237	383	1207
6	91	106	118	142	238	368	978
7	93	109	120	144	238	351	808
8	93	111	122	147	239	332	679
9	94	112	123	150	239	332	578
10	94	113	125	152	239	332	497
11	94	113	125	153	239	332	431
12	95	113	126	153	239	332	377
13	95	114	126	153	239	332	332
14	95	114	126	154	239	332	332
15	96	115	127	154	240	333	333
16	97	116	128	155	241	334	334
17	98	116	129	156	242	335	335
18	99	117	130	157	243	336	336
19	99	118	130	158	243	336	336
20	100	118	131	158	244	337	337
21	100	118	131	158	244	337	337
22	99	118	130	158	243	336	336
23	99	117	130	157	243	336	336
24	98	116	129	156	242	335	335
25	96	115	128	155	240	334	334
26	95	114	126	154	239	332	332
27	94	112	125	152	238	331	331
28	92	111	123	151	236	329	329
29	91	110	122	149	235	328	328
30	89	108	120	148	233	327	327

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	6	13	34	151	292	3 000
2	0	6	13	34	150	332	2 250
3	1	6	15	38	145	347	1 709
4	1	7	17	41	142	348	1 326
5	1	8	19	43	141	340	1 054
6	2	10	21	45	141	327	857
7	2	11	22	46	140	312	709

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	2	11	22	48	139	296	597
9	4	11	24	50	138	279	509
10	4	12	27	51	138	263	438
11	4	12	29	52	138	247	381
12	4	12	31	52	138	232	333
13	5	13	34	52	138	231	294
14	5	13	37	53	138	231	261
15	6	13	38	53	138	232	232
16	6	13	41	53	139	232	232
17	6	15	44	54	139	232	232
18	6	15	45	54	140	233	233
19	7	16	48	55	141	234	234
20	7	17	51	56	141	235	235
21	8	18	53	57	142	235	235
22	9	18	55	58	143	236	236
23	9	20	58	60	143	237	237
24	9	20	60	61	144	237	237
25	10	22	63	63	144	237	237
26	10	22	65	65	145	238	238
27	10	23	68	67	145	238	238
28	11	24	70	69	145	238	238
29	11	25	72	71	145	238	238
30	12	26	75	73	146	239	239

3.22 Dollaro neozelandese

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	46	58	65	86	203	312	3215
2	47	59	66	87	203	353	2 405
3	46	59	68	91	198	367	1 820
4	46	60	70	94	195	367	1 409
5	46	61	72	96	195	358	1 118
6	47	63	74	98	194	345	907
7	48	64	75	99	193	328	750
8	47	65	76	101	192	311	631
9	47	65	76	103	192	294	537
10	46	65	77	104	191	284	462
11	45	64	76	104	189	282	402
12	44	62	75	102	188	281	351

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	43	61	74	101	187	280	310
14	41	60	72	100	185	278	278
15	40	59	71	99	184	277	277
16	39	58	70	97	183	276	276
17	38	57	69	96	182	275	275
18	37	56	68	95	181	274	274
19	36	55	67	95	180	273	273
20	36	55	67	94	180	273	273
21	35	54	66	94	179	273	273
22	35	53	66	93	179	272	272
23	34	53	65	93	178	271	271
24	34	52	65	92	177	271	271
25	33	51	65	91	177	270	270
26	32	51	68	91	176	269	269
27	31	50	70	90	175	269	269
28	31	49	73	89	175	268	268
29	30	49	75	89	174	267	267
30	30	48	77	88	173	267	267

3.23 Rand

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	109	121	128	149	265	360	3 365
2	110	123	129	150	267	369	2523
3	112	125	133	157	264	385	1 916
4	113	127	137	162	263	386	1 488
5	115	130	141	165	263	378	1 184
6	117	133	144	168	264	366	964
7	119	136	146	170	264	357	800
8	119	136	147	173	264	357	674
9	119	137	149	175	264	357	575
10	119	137	150	177	263	357	496
11	118	137	149	177	263	356	432
12	117	136	148	176	261	354	378
13	116	135	147	174	260	353	353
14	114	133	145	173	258	351	351
15	113	131	144	171	256	350	350
16	110	129	141	169	254	347	347
17	109	127	140	167	252	346	346

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	107	125	138	165	251	344	344
19	105	123	136	163	249	342	342
20	103	122	134	162	247	340	340
21	101	120	132	160	245	339	339
22	100	118	131	158	244	337	337
23	98	116	129	156	242	335	335
24	96	115	127	154	240	333	333
25	94	113	125	152	238	331	331
26	92	111	123	151	236	329	329
27	90	109	121	149	234	327	327
28	89	107	120	147	233	326	326
29	87	106	118	145	231	324	324
30	85	104	116	144	229	322	322

3.24 Real

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	163	175	181	202	319	414	3 587
2	171	183	190	211	328	422	2 678
3	175	188	197	220	327	422	2 035
4	177	191	201	226	327	420	1 582
5	179	193	205	228	327	420	1 259
6	179	195	206	230	326	419	1 024
7	180	197	207	232	325	418	849
8	179	196	207	233	324	417	714
9	178	196	208	235	323	416	609
10	178	196	208	235	322	415	525
11	176	195	207	235	320	414	456
12	174	193	205	233	318	411	411
13	172	190	203	230	316	409	409
14	169	187	200	227	313	406	406
15	166	185	197	224	310	403	403
16	163	182	194	221	307	400	400
17	160	179	191	218	304	397	397
18	157	176	188	216	301	394	394
19	154	173	185	213	298	391	391
20	151	170	182	210	295	388	388
21	148	167	179	207	292	385	385

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	145	164	176	204	289	382	382
23	142	161	173	201	286	379	379
24	139	158	170	198	283	376	376
25	136	155	167	195	280	373	373
26	133	152	164	192	277	370	370
27	130	149	161	189	274	367	367
28	127	146	158	186	271	364	364
29	125	143	156	183	269	362	362
30	122	141	153	180	266	359	359

3.25 Renminbi-yuan

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	39	46	67	183	298	3 062
2	28	40	46	67	184	339	2302
3	28	41	49	72	179	355	1 751
4	28	41	52	76	177	356	1 361
5	28	43	54	78	177	349	1 082
6	29	45	56	80	176	336	880
7	30	47	57	82	175	321	729
8	29	47	58	83	174	304	614
9	29	47	58	85	174	287	523
10	29	47	59	86	173	271	451
11	28	47	59	87	172	266	392
12	28	46	59	86	172	265	343
13	27	46	58	86	171	264	302
14	27	46	58	85	171	264	268
15	27	45	58	85	171	264	264
16	27	45	58	85	171	264	264
17	27	45	58	85	171	264	264
18	27	45	58	85	171	264	264
19	27	46	58	85	171	264	264
20	27	46	58	86	171	264	264
21	27	46	58	86	171	264	264
22	27	46	58	85	171	264	264
23	27	46	59	85	171	264	264
24	27	45	62	85	171	264	264
25	26	45	64	85	170	263	263

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	26	45	67	84	170	263	263
27	26	44	69	84	170	263	263
28	25	44	71	84	169	262	262
29	25	44	74	83	169	262	262
30	25	43	76	83	169	262	262

3.26 Ringgit

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	25	37	43	64	181	300	3 088
2	27	39	45	66	183	343	2 328
3	28	41	49	73	180	359	1 772
4	29	43	53	78	178	360	1 377
5	31	46	57	81	179	353	1 096
6	33	49	60	84	180	340	891
7	35	51	62	86	180	325	738
8	35	52	63	89	180	308	622
9	36	53	65	92	180	291	530
10	36	55	67	94	181	274	457
11	37	56	68	95	181	274	397
12	37	56	68	96	181	274	348
13	37	56	68	96	181	275	306
14	37	56	68	96	181	274	274
15	37	56	68	96	181	274	274
16	37	56	68	95	181	274	274
17	37	56	68	96	181	274	274
18	37	56	68	96	181	274	274
19	38	56	69	96	181	275	275
20	38	56	69	96	182	275	275
21	38	57	69	96	182	275	275
22	38	56	69	96	182	275	275
23	38	56	69	96	182	275	275
24	37	56	68	96	181	274	274
25	37	55	68	95	181	274	274
26	36	55	68	95	180	273	273
27	36	54	70	94	180	273	273
28	35	54	73	93	179	272	272
29	34	53	75	93	178	272	272
30	34	52	77	92	178	271	271

3.27 Rublo russo

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	123	135	141	162	279	374	3 452
2	121	133	140	161	278	378	2 594
3	120	133	141	165	272	396	1 972
4	119	133	143	168	269	397	1 531
5	120	134	146	169	268	388	1 218
6	120	136	147	171	267	375	990
7	120	137	148	172	266	359	820
8	120	137	148	174	265	358	690
9	119	137	149	175	264	357	588
10	119	137	150	177	263	357	506
11	119	137	150	177	263	356	440
12	118	136	149	176	262	355	385
13	117	135	148	175	261	354	354
14	115	134	146	174	259	352	352
15	113	132	144	172	257	350	350
16	111	130	142	170	255	349	349
17	109	128	140	167	253	346	346
18	107	126	138	165	251	344	344
19	105	124	136	163	249	342	342
20	103	121	134	161	247	340	340
21	101	119	132	159	245	338	338
22	98	117	129	157	242	336	336
23	96	115	127	155	240	333	333
24	94	113	125	152	238	331	331
25	92	110	123	150	236	329	329
26	90	108	121	148	234	327	327
27	88	106	119	146	231	325	325
28	85	104	117	144	229	323	323
29	83	102	115	142	227	321	321
30	82	100	113	140	225	319	319

3.28 Dollaro di Singapore

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	15	36	153	303	3 119
2	0	11	17	38	155	344	2 335
3	1	12	21	44	151	359	1 771

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	1	14	25	49	150	359	1 373
5	2	17	28	52	151	350	1 091
6	4	20	31	55	151	337	885
7	6	23	33	58	151	322	733
8	6	24	35	60	151	305	616
9	6	24	36	63	151	288	525
10	7	25	37	64	151	271	452
11	7	25	38	65	151	254	392
12	6	25	38	65	150	244	344
13	6	25	37	65	150	243	303
14	6	25	37	64	150	243	268
15	6	24	40	64	150	243	243
16	6	24	42	64	149	243	243
17	6	24	45	64	150	243	243
18	6	24	47	64	150	243	243
19	7	24	49	64	150	243	243
20	8	25	52	65	150	243	243
21	8	25	55	65	151	244	244
22	9	26	56	65	151	244	244
23	9	26	59	66	151	244	244
24	9	26	61	66	151	244	244
25	10	26	64	66	151	245	245
26	10	26	66	67	152	245	245
27	11	26	69	69	152	245	245
28	11	26	71	70	152	245	245
29	11	26	74	72	152	245	245
30	12	27	76	75	152	245	245

3.29 Won sudcoreano

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	43	49	70	187	304	3 125
2	31	43	50	71	187	344	2 340
3	30	43	51	75	182	359	1 775
4	29	43	53	77	178	359	1 376
5	29	44	55	78	177	351	1 093
6	31	47	58	82	178	338	887
7	30	46	57	81	175	322	734

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	33	50	61	87	178	305	617
9	32	50	62	88	177	288	526
10	28	46	58	85	172	271	453
11	24	42	55	82	168	261	393
12	21	39	52	79	165	258	344
13	18	37	49	77	162	255	303
14	17	35	48	75	160	254	268
15	15	34	46	74	159	252	252
16	14	32	45	72	158	251	251
17	13	32	45	71	157	250	250
18	12	31	47	71	156	249	249
19	12	31	49	70	156	249	249
20	12	31	52	70	156	249	249
21	12	31	54	70	156	249	249
22	12	31	56	70	156	249	249
23	12	31	59	70	156	249	249
24	12	30	61	70	156	249	249
25	12	30	64	70	156	249	249
26	11	30	66	70	155	249	249
27	11	30	69	70	155	248	248
28	11	30	71	70	155	248	248
29	11	30	74	72	155	248	248
30	12	30	76	73	155	248	248

3.30 Lira turca

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	206	218	225	245	362	457	3 608
2	202	214	221	242	359	454	2 687
3	197	210	219	242	349	444	2 032
4	193	207	217	241	342	436	1 571
5	189	204	215	238	337	430	1 244
6	186	201	212	237	332	426	1 008
7	183	199	210	234	328	421	832
8	179	196	207	232	324	417	698
9	175	193	204	231	320	413	593
10	171	189	202	229	315	409	510
11	167	186	198	226	311	404	442

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	163	182	194	222	307	400	400
13	159	178	190	218	303	396	396
14	155	174	186	214	299	393	393
15	152	170	183	210	296	389	389
16	148	167	179	207	292	385	385
17	145	164	176	203	289	382	382
18	142	160	173	200	286	379	379
19	139	157	170	197	283	376	376
20	136	155	167	194	280	373	373
21	133	152	164	191	277	370	370
22	130	149	161	189	274	367	367
23	127	146	158	186	271	364	364
24	124	143	155	183	268	362	362
25	122	140	153	180	266	359	359
26	119	138	150	177	263	356	356
27	116	135	147	175	260	353	353
28	114	132	145	172	258	351	351
29	111	130	142	170	255	348	348
30	109	128	140	167	253	346	346

3.31 Dollaro USA

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	25	50	169	309	3 185
2	0	14	25	50	169	349	2 374
3	1	17	28	55	165	362	1 794
4	1	20	31	60	164	362	1 389
5	3	23	36	66	165	353	1 102
6	6	27	39	68	165	339	894
7	8	31	42	70	166	324	739
8	11	34	45	74	166	306	621
9	13	37	49	76	166	289	529
10	14	39	51	77	166	272	455
11	15	41	52	78	166	259	395
12	15	42	54	79	166	259	346
13	16	43	55	80	166	259	305
14	17	44	55	80	166	259	270
15	17	44	55	80	166	259	259

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
16	17	44	55	80	165	258	258
17	17	44	55	80	165	259	259
18	17	44	55	80	165	259	259
19	17	44	55	80	166	259	259
20	17	44	55	80	166	259	259
21	17	44	55	80	166	259	259
22	17	44	56	80	166	259	259
23	17	44	59	80	166	259	259
24	17	44	61	80	166	259	259
25	17	44	64	80	165	259	259
26	17	44	66	80	165	258	258
27	17	44	69	80	165	258	258
28	17	44	71	80	165	258	258
29	17	44	74	80	164	257	257
30	17	44	76	80	164	257	257

3.32 Yen

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	4	14	131	288	2 955
2	0	1	6	13	129	328	2 218
3	1	1	8	16	123	343	1 685
4	1	3	11	19	120	344	1 308
5	1	4	13	21	119	336	1 040
6	2	4	16	23	118	324	846
7	2	6	19	26	118	309	701
8	2	6	21	29	118	293	590
9	4	7	24	30	118	277	503
10	4	9	27	33	118	261	433
11	4	9	28	35	118	245	377
12	4	9	31	37	118	230	330
13	4	11	34	39	118	216	291
14	5	11	36	42	119	212	258
15	6	13	38	43	119	212	230
16	6	13	41	45	119	212	212
17	6	15	43	47	120	213	213
18	6	15	45	50	120	213	213
19	7	16	48	51	121	214	214
20	7	17	51	54	123	214	214

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	7	18	52	55	125	215	215
22	9	18	55	57	126	215	215
23	9	20	57	59	128	215	215
24	9	20	60	61	129	215	215
25	10	21	61	63	130	215	215
26	10	22	64	65	132	215	215
27	10	23	66	66	133	215	215
28	11	24	69	68	134	215	215
29	11	25	71	70	135	215	215
30	12	25	73	71	137	215	215

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	20
Euro	Belgio	20
Euro	Cipro	20
Euro	Estonia	20
Euro	Finlandia	20
Euro	Francia	20
Euro	Germania	20
Euro	Grecia	20
Euro	Irlanda	20
Euro	Italia	20
Euro	Lettonia	20
Euro	Lituania	20
Euro	Lussemburgo	20
Euro	Malta	20
Euro	Paesi Bassi	20
Euro	Portogallo	20
Euro	Slovacchia	20
Euro	Slovenia	20
Euro	Spagna	20
Corona ceca	Repubblica ceca	16
Corona danese	Danimarca	26
Fiorino ungherese	Ungheria	17
Corona svedese	Svezia	- 1
Euro	Croazia	20
Lev	Bulgaria	17
Lira sterlina	Regno Unito	21
Leu rumeno	Romania	17
Zloty	Polonia	16
Corona islandese	Islanda	54
Corona norvegese	Norvegia	10
Franco svizzero	Liechtenstein	- 3
Franco svizzero	Svizzera	- 3
Dollaro australiano	Australia	- 2
Dollaro canadese	Canada	9
Renminbi-yuan	Cina	8
Dollaro di Hong Kong	Hong Kong	2
Dollaro USA	Stati Uniti	57
Yen	Giappone	- 0

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/968 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2023****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», o «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 ⁽⁴⁾ («il regolamento di salvaguardia») la Commissione ha modificato alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.
- (3) I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 65,1 % e il 73,7 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione; del 70,6 % sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione; e del 73,7 % sulle importazioni di tutte le altre società della Cina.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 209 del 2.6.2021, pag. 24).

- (5) La domanda di riesame è stata presentata il 26 novembre 2021 dalla European Steel Association Eurofer («il richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di lamiera pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (6) La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 febbraio 2022 la Commissione ha aperto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di lamiera pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Cina. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («l'avviso di apertura»).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (11) Nessuna parte ha chiesto di essere sentita.

1.6. Osservazioni in merito all'apertura

- (12) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura dalla China Iron and Steel Association («CISA») e da Primex Steel Trading GmbH («Primex»). Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.
- (13) Primex ha rilevato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione o persistenza del dumping. In particolare ha affermato che, in caso di abrogazione delle misure, il livello di importazioni nell'Unione sarebbe dipeso non soltanto dalla capacità inutilizzata nella RPC, ma anche dalla domanda nell'Unione, dai rapporti prezzo/costo, come pure dall'intensità della concorrenza sul mercato mondiale, dalla presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e dall'andamento dei tassi di cambio. Primex ha inoltre affermato che le diverse fonti utilizzate dal richiedente nella domanda per quanto riguarda la capacità inutilizzata davano adito a dubbi sulla validità di tali dati. Ha dichiarato che, il cambiamento della politica relativa all'acciaio della Cina, che prevede tra l'altro una riduzione di determinati rimborsi dell'IVA, in caso di abrogazione delle misure, avrebbe comportato un moderato aumento delle importazioni nell'Unione. Primex ha altresì affermato che il mercato dell'Unione non era così attraente per gli esportatori cinesi come affermato dal richiedente nella domanda di riesame.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 89 del 25.2.2022, pag. 3).

- (14) L'analisi della domanda ha evidenziato l'esistenza, nella fase di apertura, di elementi di prova sufficienti ad indicare la presenza di un rischio di persistenza o reiterazione di dumping, in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili sulle importazioni dalla RPC. Il richiedente ha basato la propria analisi non soltanto sulla capacità inutilizzata della RPC, ma anche sull'attrattiva dovuta alle dimensioni del mercato dell'Unione, nonché sulla presenza nell'Unione di una rete consolidata di società commerciali dei grandi produttori di lamiera pesante cinesi, sulle misure di difesa commerciale istituite da paesi terzi e sulle pratiche tariffarie sleali della RPC sui mercati di paesi terzi. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini di un'apertura («sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità») è inferiore rispetto a quello necessario per giungere a una determinazione definitiva ⁽⁷⁾. L'obbligo di fornire elementi di prova sufficienti si limita alle informazioni di cui la parte richiedente può «disporre» ⁽⁸⁾. Le informazioni fornite nella domanda non devono necessariamente costituire elementi di prova inconfutabili dell'esistenza dei fatti asseriti ⁽⁹⁾. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (15) Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo effettuata dal richiedente. In particolare ha affermato che: il mercato brasiliano era più piccolo di quello cinese; la società brasiliana Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA («Usiminas»), utilizzata dal richiedente per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dei costi e del margine di profitto, non era appropriata, in quanto la società detiene una posizione dominante sul mercato interno; il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud ⁽¹⁰⁾; le importazioni dal Brasile nell'Unione sono esigue.
- (16) Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha esaminato il paese rappresentativo proposto e ha ritenuto che il Brasile soddisfacesse le prescrizioni previste dalla normativa per essere utilizzato come paese rappresentativo ai fini dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Segnatamente, il Brasile ha uno sviluppo economico analogo a quello della Cina (secondo la Banca Mondiale), è un produttore importante di lamiera pesante e dispone di dati prontamente disponibili sui corrispondenti costi di produzione e di vendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Brasile fosse una scelta appropriata come paese rappresentativo nella fase di apertura.
- (17) Primex ha inoltre obiettato che la metodologia utilizzata per il calcolo del dumping nella domanda di riesame non era corretta, affermando in particolare che il periodo dell'inchiesta (vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) fosse troppo breve per stabilire un valore normale rappresentativo e differisse dal periodo indicato nella domanda di riesame. Primex ha altresì osservato che i prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e cascami) nel 2021 avevano subito forti oscillazioni, in particolare quello del minerale di ferro, e pertanto tale anno non poteva essere considerato un anno rappresentativo. La società ha inoltre obiettato che non era certo che i dati del produttore dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda per i fattori di consumo fossero rappresentativi dell'intero mercato. Primex ha anche affermato che la metodologia utilizzata dal richiedente nella domanda di riesame per il calcolo del valore normale per la RPC non era adeguata, in quanto il richiedente aveva utilizzato soltanto i dati relativi al costo del lavoro, alle SGAV e al profitto della società brasiliana Usiminas. Ha altresì affermato che la domanda di riesame non conteneva elementi di prova del fatto che i costi dei produttori dell'Unione, del Brasile e della Cina fossero tra loro comparabili sotto il profilo della struttura, osservando inoltre che la domanda di riesame non spiegava se il prezzo per i fattori produttivi individuali in Brasile era rappresentativo. Primex ha anche obiettato che il richiedente aveva calcolato la percentuale di profitto come percentuale del costo invece che come percentuale delle vendite. Primex ha asserito inoltre che il margine di profitto rappresentativo avrebbe dovuto essere calcolato per un periodo più lungo di tempo e comprendere anche il 2019, in quanto si trattava di un anno su cui la pandemia di COVID-19 non aveva inciso. Primex ha infine sostenuto che il margine di profitto del 14 % utilizzato dal richiedente nella domanda di riesame non era realizzabile in condizioni di mercato normali, affermando inoltre che i due metodi utilizzati dal richiedente per calcolare il prezzo all'esportazione nella domanda di riesame non erano appropriati.

⁽⁷⁾ Cfr. sentenze dell'11 luglio 2017, *Viraj Profiles/Consiglio*, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punti 98 e 99.

⁽⁸⁾ Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, *Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio*, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 92.

⁽⁹⁾ Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, *Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio*, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 94.

⁽¹⁰⁾ Fonte: richiesta (t22.001107), pag. 7 e <https://www.argusmedia.com/en/news/2021033-brazil-renews-antidumping-duties-on-plate-imports>

- (18) Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova sul prezzo all'esportazione e sul valore normale per dimostrare che, in caso di scadenza delle misure, i margini di dumping sarebbero significativi. I dati utilizzati per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione erano suffragati da elementi di prova sufficienti, come confermato dalle analisi condotte dai servizi della Commissione. In pratica, il calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione era conforme ai principi di cui all'articolo 2 del regolamento di base e ha dimostrato che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping del prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Nella sua analisi regolamentare, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente degli aspetti per i quali gli elementi di prova erano adeguati e precisi.
- (19) La Commissione ha osservato che il regolamento di base non prevede alcun obbligo giuridico per quanto riguarda il periodo scelto dal richiedente, né impone che il periodo scelto per l'inchiesta debba coincidere con quello scelto dal richiedente. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento. Il periodo scelto dal richiedente, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, è terminato poco prima della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza del 26 novembre 2021 ed è stato pertanto ritenuto rappresentativo ai fini del rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio nella fase di apertura.
- (20) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza si afferma che il processo di produzione dell'industria dell'Unione, utilizzato dal richiedente per i fattori di consumo, era analogo al processo di produzione della RPC e del paese rappresentativo. La struttura dei costi e i fattori di consumo utilizzati nella domanda sono stati pertanto considerati rappresentativi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il richiedente ha costruito il valore normale utilizzando i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo, cioè il Brasile. Al fine di calcolare i costi di fabbricazione, i costi in tale paese sono stati applicati agli indici di consumo dei fattori produttivi, mentre le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai bilanci disponibili al pubblico di un produttore nel paese rappresentativo. È opportuno osservare che l'esistenza di dumping è emersa persino dal confronto dei costi di produzione costruiti (senza SGAV e profitti) del produttore del paese rappresentativo con i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi. Le argomentazioni di Primex sul livello di redditività sono pertanto irrilevanti.
- (21) Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha utilizzato tre metodi: il prezzo medio delle importazioni cinesi nell'Unione a livello TARIC ⁽¹⁾, il prezzo medio cinese all'esportazione FOB pubblicato per i tipi di prodotto principali verso tutti i paesi terzi, e il prezzo medio cinese all'esportazione verso tutti i paesi terzi. Tali metodi sono stati accompagnati da elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard giuridico nella fase di apertura.
- (22) CISA ha sostenuto che nella domanda di riesame si era fatto un ricorso eccessivo al trattamento riservato, che le impediva sia di valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione sia di rispondere alle argomentazioni formulate dal richiedente nella domanda di riesame. Ciò si sarebbe tradotto in una violazione dei diritti di difesa di CISA. Ad esempio, CISA ha fatto riferimento in modo particolare all'allegato F1 (capacità), all'allegato F2 (esportazioni), più precisamente con riguardo alle esportazioni cinesi di lamiera pesante nel periodo tra agosto 2020 e luglio 2021, e all'allegato N (calcoli dell'undercutting e dell'underselling), segnatamente per quanto riguarda le vendite e i dati sui costi dell'industria dell'Unione per l'UE-27 della domanda di riesame.
- (23) La Commissione osserva che l'allegato non riservato F1 conteneva intervalli di dati riguardanti consumi, capacità e produzione di lamiera pesante cinesi. L'allegato non riservato F2 conteneva un riassunto completo del prezzo medio all'esportazione cinese e del volume totale delle esportazioni cinesi verso il resto del mondo, nonché delle cinque principali destinazioni di esportazione. L'allegato non riservato N conteneva i calcoli completi dell'undercutting e dell'underselling, come pure i dati aggregati sul prezzo medio e sui costi dell'industria dell'Unione. L'allegato non riservato M conteneva gli indicatori di pregiudizio di tutti i richiedenti, indicizzati per società e l'allegato non riservato K conteneva i valori aggregati di tutti i dati necessari per il calcolo del consumo dell'UE, incluse le vendite, anche indicizzati per società. Si è ritenuto pertanto che le informazioni fornite nella versione non riservata della domanda di riesame fossero sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa.

⁽¹⁾ Codici merci a 10 cifre.

- (24) L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della domanda rientravano in tali categorie. La Commissione ha ritenuto che la versione pubblica consultabile dalle parti interessate della domanda contenesse tutti gli elementi di prova essenziali. Le sintesi non riservate dei dati forniti in via riservata erano sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa e le parti interessate potessero esercitare i propri diritti di difesa nel corso del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (25) CISA ha affermato che la domanda di riesame conteneva informazioni contraddittorie, segnatamente per quanto riguardava il prezzo all'esportazione dalla RPC all'Unione, il che incideva sulle risultanze riguardanti il dumping.
- (26) La domanda di riesame non conteneva informazioni contraddittorie. Il richiedente ha costruito il valore normale di due tipi di prodotto (S235 e S355) e ha utilizzato il prezzo all'importazione cinese a livello TARIC per il grado S235 e il prezzo medio all'esportazione cinese pubblicato per il grado S355. Il richiedente ha quindi calcolato i margini di dumping confrontando tipi di prodotto simili. Inoltre, ha riscontrato la presenza di dumping mettendo a confronto il prezzo medio di vendita cinese del prodotto oggetto del riesame, praticato in tutti i paesi terzi con entrambi i valori normali costruiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (27) CISA ha affermato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio. Segnatamente, CISA ha affermato che nella domanda non vi erano elementi di prova che dimostrassero che la scadenza delle misure potrebbe determinare la persistenza del pregiudizio. CISA ha inoltre espresso dubbi circa il presunto stato di fragilità dell'industria dell'Unione e ha affermato che, qualora tale condizione fosse fondata, potrebbe essere attribuita interamente al calo di consumi e alla contrazione della domanda. CISA ha anche affermato che, grazie alle misure di salvaguardia dell'UE su determinati prodotti di acciaio, tra cui la lamiera pesante, e al fatto che le esportazioni cinesi di lamiera pesante non erano più ammissibili ai rimborsi dell'IVA sulle esportazioni, non vi era alcuna indicazione di reiterazione del pregiudizio.
- (28) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presenti nella domanda costituissero sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, di cui il richiedente poteva disporre. Gli indicatori di pregiudizio principali contenuti nella domanda evidenziavano una tendenza negativa per il periodo di riferimento e pertanto il richiedente ha affermato di continuare a subire un pregiudizio notevole.
- (29) Tuttavia, nella domanda di riesame il richiedente ha anche riconosciuto che le importazioni dalla RPC erano sostanzialmente cessate dal momento dell'istituzione delle misure iniziali e che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e il calo dei consumi erano dovuti ad altri fattori, quali lo stato dell'economia generale, specialmente per quanto riguardava i progetti di costruzione e di condotte, e agli effetti negativi della pandemia di COVID-19. È stato pertanto anche affermato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure e sono stati forniti sufficienti elementi di prova a tale riguardo, atti a dimostrare che, in assenza di misure, le importazioni dalla RPC a prezzi di undercutting sarebbero probabilmente aumentate. L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.
- (30) Primex ha affermato che sia il prezzo CIF all'importazione sia il prezzo di vendita dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda di riesame per i calcoli dell'undercutting e dell'underselling erano sbagliati e che non si sarebbe dovuto riscontrare alcun margine di undercutting o di underselling. Ha inoltre affermato che il margine di profitto utilizzato per il calcolo dell'underselling non era stato conseguito neppure con le misure in vigore negli anni precedenti.
- (31) La Commissione ha espresso disaccordo quanto all'inesattezza dei calcoli dell'undercutting e dell'underselling presenti nella denuncia. Il richiedente ha presentato un confronto tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di vendita dell'Unione per i tipi di prodotto più comuni, che costituisce un confronto con un livello più granulare di quello del confronto tra il prezzo medio all'esportazione e il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione proposto da Primex. La metodologia di calcolo del richiedente è illustrata in modo chiaro nella domanda di riesame in previsione della scadenza al punto 3.6 e nell'allegato N, che contiene un calcolo per ciascun tipo di prodotto rappresentativo, con l'indicazione dell'undercutting e dell'underselling. Inoltre, per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato dal richiedente per i calcoli dell'underselling, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto potesse essere ragionevolmente conseguito in condizioni di concorrenza normali. Va osservato che, anche se il richiedente non avesse fornito alcun calcolo di underselling, gli elementi di prova sarebbero stati comunque sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (32) CISA ha affermato che la relazione su cui si era basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio, considerato in particolare il fatto che era stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare il deposito di denunce per le industrie dell'Unione nel settore delle misure commerciali. CISA ha altresì affermato che, essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione non poteva riflettere le presunte distorsioni del periodo dell'inchiesta che riguardava l'anno civile 2021.
- (33) La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un'ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Analogamente, in merito all'argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano perlopiù ancora pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare i nuovi piani quinquennali soltanto nel corso del 2021 e molti di tali piani sono stati resi pubblici soltanto nella seconda metà dell'anno. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sopra sintetizzato.
- (34) In secondo luogo, CISA ha osservato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative, ma consente invece la costruzione del valore normale in un numero limitato di condizioni specifiche, tra cui non figurano le distorsioni significative. CISA ha inoltre sostenuto che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, mentre l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato, ed è pertanto incoerente con le disposizioni dell'OMC. CISA ha inoltre sostenuto che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e all'interpretazione fornita dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS 473) nonché a quella fornita dal panel dell'OMC nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS 494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati della società esportatrice.
- (35) La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata da CISA. Innanzitutto, la Commissione ritiene che il concetto di «distorsioni significative» sia compatibile con l'accordo antidumping dell'OMC. La Commissione ritiene altresì che, conformemente alla decisione del panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, come l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda la controversia DS 494, nella relazione del panel ad essa relativa si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. La Commissione ha altresì ricordato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione con una decisione dei membri dell'OMC. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (36) In terzo luogo, CISA ha affermato che la consuetudine di fare riferimento a inchieste precedenti come "elemento di prova" di determinate asserzioni, come è stato fatto dal richiedente nella domanda riguardante la presente inchiesta, non sarebbe conforme all'approccio dell'organo d'appello dell'OMC in merito all'onere della prova, come affermato nella decisione dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia Stati Uniti – Dazi antidumping e compensativi definitivi su determinati prodotti (Cina) (DS 379).

- (37) La Commissione ha ricordato che nella controversia DS 379, la decisione dell'organo d'appello stabiliva che, in caso di una stretta sovrapposizione temporale e sostanziale tra le due inchieste, il riferimento incrociato tra una determinazione e un'altra è consentito. La sovrapposizione sostanziale tra la presente inchiesta e quella sui prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES»), cui si fa riferimento nella domanda, appare evidente: non soltanto perché entrambe le inchieste riguardano il settore siderurgico cinese, ma anche perché tra il periodo dell'inchiesta sui GOES (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) e il periodo dell'inchiesta di riesame di cui alla presente inchiesta (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) intercorrono soltanto sei mesi.
- (38) Inoltre, CISA ha nuovamente sollevato la questione del tredicesimo piano quinquennale («piano quinquennale») sottolineando che, da un lato, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante bensì un documento di indirizzo generale, presente anche nell'UE, e che, dall'altro, il periodo dell'inchiesta di riesame non rientra nel periodo coperto dal tredicesimo piano quinquennale. CISA ha inoltre sostenuto che la domanda continua a far riferimento al tredicesimo piano quinquennale e indicando che il quattordicesimo piano quinquennale non prevede nulla che riduca i controlli dello Stato sull'economia della RPC in generale nel settore siderurgico in particolare.
- (39) Tale argomentazione non è stata accolta. Innanzitutto, la Cina opera in base a un ciclo di pianificazione periodico di cinque anni. In tale contesto, i singoli documenti di pianificazione per il ciclo successivo sono già in fase di elaborazione durante il ciclo precedente, ma possono essere formalmente emessi con un certo ritardo dopo la scadenza dei corrispondenti documenti di pianificazione del ciclo precedente. Il fatto che la data di conclusione formale del tredicesimo piano quinquennale possa non cadere nel periodo dell'inchiesta di riesame o che il quattordicesimo piano quinquennale pertinente sia stato pubblicato dopo un certo lasso di tempo dalla fine del precedente periodo di pianificazione non può alterare la natura del sistema di pianificazione cinese, in cui le autorità e gli operatori economici si trovano sempre a far parte di un ciclo di pianificazione. La Commissione ha inoltre sottolineato che i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all'analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Sia il quattordicesimo che il tredicesimo piano quinquennale esortano tutte le autorità ad attuare i piani con diligenza: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l'allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l'archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell'ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l'allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale [del partito comunista cinese ("PCC")] e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazioni ai fini dell'approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi.»⁽¹²⁾ Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre "quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano.»⁽¹³⁾ L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.

1.7. Campionamento

- (40) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (41) La Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il campione provvisorio si componeva di tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale stimata nell'Unione e oltre il 31 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni.

⁽¹²⁾ Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

⁽¹³⁾ Cfr. sezione VIII del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

- (42) Nella nota dell'8 marzo 2022 la Commissione ha confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria, che è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2. *Campionamento degli importatori*

- (43) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (44) Non si è presentato alcun importatore indipendente.

1.7.3. **Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese**

- (45) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (46) Nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.8. **Risposte ai questionari**

- (47) La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (48) La Commissione ha inviato lettere con un link al questionario ai produttori noti dell'Unione inclusi nel campione:
- AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;
 - Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;
 - ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.
- (49) Lo stesso questionario era stato reso disponibile anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio online ⁽¹⁴⁾ alla data dell'apertura.
- (50) I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.
- (51) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato gli utilizzatori e le rispettive associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori a fornire informazioni sull'interesse dell'Unione e a compilare uno specifico questionario.
- (52) Le risposte al questionario destinato agli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame sono pervenute da tre società:
- Vestas Wind Systems A/S, Danimarca («Vestas»);
 - Astilleros Gondán S.A., Spagna;
 - Europipe GmbH, Germania.

1.9. **Verifica**

- (53) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

⁽¹⁴⁾ https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2583

produttori dell'Unione

- AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;
- Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;
- ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.

- (54) La Commissione intendeva effettuare una visita di verifica presso la sede del principale utilizzatore indipendente (Vestas), ma la società non ha offerto collaborazione sufficiente per consentire tale visita.

1.10. Divulgazione delle informazioni

- (55) Il 28 febbraio 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da CISA.
- (56) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.8 dell'avviso di apertura. Con la CISA si è tenuta un'audizione sulla divulgazione finale delle informazioni.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto oggetto del riesame**

- (57) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («prodotto oggetto del riesame» o «lamiera pesante»).
- (58) Le lamiere pesanti sono utilizzate per fabbricare attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; recipienti a pressione; oleodotti e gasdotti; costruzioni navali, ponti e materiali per l'edilizia.

2.2. Prodotto in esame

- (59) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina che rientra attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (Codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10 e 7225 99 00 45). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.3. Prodotto simile

- (60) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

- (61) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

Osservazioni preliminari

- (62) Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati importati volumi trascurabili di lamiera pesante dalla RPC che non possono costituire la base di una persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha pertanto analizzato il rischio di reiterazione del dumping.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (63) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso mercati dei paesi terzi, nonché la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.
- (64) Come indicato al considerando 46, nessuno dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
- (65) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, con i debiti aggiornamenti (se disponibili), sulle informazioni fornite dal richiedente e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») ⁽¹⁵⁾.

4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (66) Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, le fonti di informazione sulla capacità produttiva di lamiera pesante nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano due: CRU ⁽¹⁶⁾ e MCI ⁽¹⁷⁾. Secondo la relazione CRU, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 94 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 86 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 8 milioni di tonnellate. Secondo la relazione MCI, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 113 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 99 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 14 milioni di tonnellate.
- (67) Ne consegue che la capacità inutilizzata in Cina è compresa tra 8 e 14 milioni di tonnellate, che sono sufficienti a coprire l'intero consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame che era pari a 8,2 milioni di tonnellate, come riportato nella tabella 2 al considerando 177. Il richiedente ha sostenuto che, vista la notevole capacità inutilizzata, le importazioni dalla Cina nell'Unione potrebbero aumentare di oltre un milione di tonnellate all'anno, come avvenuto nel periodo dell'inchiesta iniziale (2015) ⁽¹⁸⁾.
- (68) Come indicato al considerando 13, Primex ha obiettato che la capacità cinese relativa alle lamiera pesante è stata riportata in modo molto diverso a seconda della fonte, che non è stata indicata l'origine dei dati originali e che la diminuzione della capacità inutilizzata tra il 2018 e il 2021 indicava che negli ultimi anni si erano ridotte le esportazioni cinesi nell'Unione.

⁽¹⁵⁾ <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>

⁽¹⁶⁾ <https://www.crugroup.com> CRU International Limited, Steel Plate Market Outlook (novembre 2021).

⁽¹⁷⁾ <https://www.metalsconsultinginternational.com> Fonte: James F. King (Metals Consulting International Limited).

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

- (69) Il richiedente ha specificato che le stime sulla capacità si basavano su -due relazioni dettagliate fornite da terze parti indipendenti (CRU e MCI), basate sui dati di un numero consistente di società cinesi. Il richiedente ha inoltre affermato che la diminuzione della capacità inutilizzata era legata all'aumento apparente del consumo cinese fino al 2020, che era stato seguito da una contrazione dei consumi a partire dal 2021 e da una previsione di perdurante debolezza dell'economia cinese. Nel 2021 il consumo cinese di lamiera pesanti si attestava intorno a 85 milioni di tonnellate. Il richiedente ha aggiunto che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita in Cina aveva registrato un forte rallentamento dall'inizio del 2022 ⁽¹⁹⁾. Inoltre, secondo l'OCSE, il rallentamento del consumo di acciaio è iniziato a luglio 2021 in concomitanza con il rallentamento del settore delle costruzioni ⁽²⁰⁾. In base alla conoscenza del mercato di uno dei produttori dell'Unione, si prevede che la Cina registrerà una crescita negativa della domanda di lamiera pesante nel medio termine.
- (70) Il richiedente ha pertanto affermato che, presumibilmente, il consumo cinese di lamiera pesante diminuirà ulteriormente, portando di conseguenza al continuo aumento della capacità inutilizzata, il che farà sì che i produttori cinesi siano sempre più spinti a trovare mercati di paesi terzi per la propria capacità inutilizzata di acciaio.
- (71) Il richiedente ha inoltre osservato che il netto aumento delle importazioni di laminati cinesi (codice NC 7207 12 10) nell'Unione nel periodo giugno-agosto 2022 dimostra la grande capacità inutilizzata della Cina e la capacità di trasportare ingenti quantità di acciaio nell'Unione in un brevissimo lasso di tempo.
- (72) La Commissione ha ritenuto che, sia le informazioni fornite nella domanda (secondo quanto chiarito dal richiedente stesso) sia gli elementi di prova forniti riguardo alla prevista diminuzione del consumo in Cina e al recente aumento delle importazioni di laminati, indicassero che la capacità inutilizzata di lamiera pesanti in Cina è considerevole ed è improbabile che diminuisca nel breve periodo. La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni presentate da Primex.
- (73) La Commissione ha pertanto concluso che la Cina disponeva di una notevole capacità inutilizzata, tale da aumentare le esportazioni nell'Unione in quantità considerevoli, in caso di scadenza delle misure.

4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

- (74) Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, il mercato delle lamiera pesanti dell'Unione è tra i più grandi mercati del mondo. Inoltre, la capacità dei produttori cinesi (indicata al considerando 66) supera il consumo cinese (indicato al considerando 69) di almeno 9 milioni di tonnellate: i produttori cinesi sono quindi alla ricerca di mercati di esportazione per assorbire l'eccesso di capacità produttiva.
- (75) Nella domanda di riesame, il richiedente ha riportato che i grandi produttori di lamiera pesante cinesi, come Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel») e Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. («WISCO») hanno costituito società commerciali nell'Unione per facilitare le importazioni nell'Unione. Tale informazione è stata confermata nel regolamento di esecuzione della Commissione che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati GOES originari della Cina, insieme ad altri paesi ⁽²¹⁾.
- (76) Come illustrato al considerando 67, nel 2015 le importazioni di lamiera pesante dalla Cina superavano un milione di tonnellate prima dell'istituzione dei dazi antidumping. È pertanto probabile che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero ancora una volta propensi ad esportare volumi considerevoli nel mercato dell'Unione.

⁽¹⁹⁾ FMI, World Economic Outlook, 19 (ottobre 2022) <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/text.ashx> (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽²⁰⁾ OCSE, Steel Market Developments, Q2 2022, 70 (2022) <https://www.oecd.org/industry/ind/steel-marketdevelopments-Q2-2022.pdf> (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽²¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17).

- (77) Primex ha osservato che le misure di salvaguardia applicate alle lamiere pesanti [adeguate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione ⁽²²⁾] limitano le importazioni nell'Unione fino al 30 giugno 2024. La società ha affermato che le importazioni dalla Cina rientrano nel contingente per gli altri paesi e le importazioni appartenenti a quella categoria corrispondevano a circa 370 000 tonnellate nel 2021. Secondo Primex, poiché gli altri paesi non cesseranno le esportazioni nell'Unione, la Cina non avrà accesso all'intero contingente assegnato ad altri paesi.
- (78) Nella domanda di riesame il richiedente ha anche osservato che le attuali misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio non limitano in modo significativo i volumi delle importazioni di lamiera pesante.
- (79) Tuttavia, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, il contingente tariffario totale fissato per le lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati è di oltre 3,2 milioni di tonnellate, di cui 2,2 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui la Cina. Inoltre, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 è stato fissato un contingente di circa 3,4 milioni di tonnellate, di cui circa 2,3 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui anche la Cina ⁽²³⁾. Come riportato nelle tabelle 3 e 5, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di lamiere pesanti dai paesi classificati come «altri paesi» (cioè esclusa l'Ucraina) sono state in totale inferiori a 0,8 milioni di tonnellate, la Cina ha pertanto la possibilità di aumentare le importazioni di oltre un milione di tonnellate, senza essere interessata dalle misure di salvaguardia.
- (80) La Commissione ritiene che il contingente disponibile per le importazioni dalla Cina sia pertanto significativo e che la sua esistenza non renda meno attraente il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure, fintanto che sono ancora disponibili le importazioni nell'ambito di tale contingente significativo.
- (81) Inoltre, per ottenere un'indicazione delle possibili pratiche tariffarie nei confronti dell'Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato il prezzo all'esportazione cinese verso i paesi terzi con il valore normale cinese.
- (82) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e del governo cinesi, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e delle altre informazioni prontamente disponibili, come spiegato nella sezione seguente.

4.2.1. *Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC*

- (83) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (84) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (85) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito il Brasile. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

- (86) Il 16 dicembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale («la nota»). Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV, i costi e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas») e per la società Gerdau S/A («Gerdau»), i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo.
- (87) Nelle osservazioni alla nota il richiedente ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto anche di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle lamiere pesanti, quali fili di alluminio non legato, cascami e avanzi di alluminio, ferroleghie, ferrosilicio, acqua, oli pesanti, acetilene ecc.
- (88) Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche i materiali di consumo e le spese generali, come spiegato ai considerando 139 e 149. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale. Inoltre, come precisato ai considerando 184 e 185, nel periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile il livello delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Pertanto, il valore normale costruito sarà utilizzato soltanto ai fini del confronto con il prezzo all'esportazione cinese praticato a paesi terzi.

4.2.2. Valore normale

- (89) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (90) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (91) Come spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, era appropriata l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.2.1. Esistenza di distorsioni significative

- (92) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC ⁽²⁴⁾, la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

- (93) Nell'ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato⁽²⁵⁾. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base⁽²⁶⁾, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base⁽²⁷⁾. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti⁽²⁸⁾. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC⁽²⁹⁾. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base⁽³⁰⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC⁽³¹⁾.
- (94) Come avvenuto nelle inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale⁽³²⁾ («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

⁽²⁵⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

⁽²⁶⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

⁽²⁷⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue pretese di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

⁽²⁸⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

⁽²⁹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

⁽³⁰⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

⁽³¹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

⁽³²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20. 12. 2017, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2017\)483&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en)

- (95) Il richiedente ha osservato nella domanda che i prezzi e i costi dei prodotti d'acciaio nella RPC, tra cui il prodotto oggetto del riesame, non sono il risultato di forze del libero mercato. Nella domanda si asseriva che le distorsioni incidono allo stesso modo anche su tutti i fattori produttivi: terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. A sostegno di quanto affermato, nella domanda si faceva riferimento a numerose fonti di informazione accessibili al pubblico, quali la relazione, le conclusioni raggiunte dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ⁽³³⁾, le recenti inchieste della Commissione riguardanti il settore siderurgico cinese ⁽³⁴⁾, nonché il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della RPC.
- (96) Su tale base la domanda ha evidenziato quanto segue:
- in Cina la siderurgia è considerata un settore strategico di cui il governo della RPC controlla praticamente ogni aspetto di sviluppo e funzionamento, attraverso una serie di politiche e direttive (come i piani quinquennali) volte ad influenzare la composizione del mercato e ad imporre restrizioni su materie prime, investimenti, eliminazione di capacità, gamma di prodotti, delocalizzazioni, miglioramento del prodotto ecc.
 - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel»), uno dei principali produttori cinesi di lamiere pesanti, è un'importante impresa di proprietà dello Stato e appartiene al China Baowu Steel Group Co. Ltd. («Baowu»), di cui fa parte Wuhan Iron/Steel Co., Ltd. («WISCO»). Sia Baosteel che WISCO contano attività di edificazione del Partito, membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC.
 - I costi delle materie prime, quali l'acciaio e il minerale di ferro, e dell'energia in Cina non sono il risultato di forze del libero mercato, in quanto nella RPC la produzione delle materie prime gode del sostegno statale; sono presenti sistematiche distorsioni significative anche per quanto riguarda l'accesso a capitale, terreni e manodopera.
- (97) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base al caso di specie.
- (98) In particolare, nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L'inchiesta ha tuttavia confermato che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e Baowu, sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllate. In ogni caso, anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosectore dell'industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

⁽³³⁾ Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «China's status as a non-market economy», A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 196; «Non-Oriented Electrical Steel from the People's Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order», 85 Fed. Reg. 11339 (27 febbraio 2020); «Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China: Final Affirmative Determination», 81 Fed. Reg. 35308 (2 giugno 2016).

⁽³⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635; regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan n (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

- (99) Tanto le imprese di proprietà dello Stato quanto quelle private nel settore del siderurgico sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza ad esso attribuita dal governo della RPC, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale ⁽³⁵⁾; dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» ⁽³⁶⁾; e anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell'acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale» ⁽³⁷⁾.
- (100) Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e il risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell'acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell'acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami dell'acciaio» ⁽³⁸⁾. Analogamente, il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate [...], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l'aumento delle dimensioni, dell'intensificazione, della specializzazione e del primato del settore. Entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate» ⁽³⁹⁾. Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu ⁽⁴⁰⁾, lo Shandong ⁽⁴¹⁾, lo Shanxi ⁽⁴²⁾, il Liaoning Dalian ⁽⁴³⁾ o lo Zhejiang ⁽⁴⁴⁾.
- (101) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosectore dell'industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto del riesame.

⁽³⁵⁾ Cfr.: https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 21 novembre 2022).

⁽³⁶⁾ Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

⁽³⁷⁾ Cfr. sezione II, sottosezione 1 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria dei cascami dell'acciaio.

⁽³⁸⁾ Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria siderurgica, Capitolo I, sezione 3, disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml> (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽³⁹⁾ Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml> (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽⁴⁰⁾ Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria siderurgica (2019-2025), disponibile all'indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽⁴¹⁾ Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell'industria siderurgica, Sintesi disponibile all'indirizzo: <http://www.cbmf.org/cbmf/xgxy/gt79/7120947/index.html> (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽⁴²⁾ Piano d'azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica per il 2020, disponibile all'indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽⁴³⁾ Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell'industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l'ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

⁽⁴⁴⁾ Piano d'azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

- (102) Ad esempio, il presidente di Ansteel svolge anche le funzioni di segretario del comitato di partito. Il direttore esecutivo della società ricopre la posizione di vicesegretario del comitato di partito ⁽⁴⁵⁾. Nel caso di Baowu, il presidente di Baosteel (una società interamente controllata da Baowu) ricopre è anche segretario del comitato di partito, mentre l'amministratore delegato funge anche da vicesegretario del comitato di partito e il vicedirettore generale è anche un membro del comitato permanente del comitato di partito ⁽⁴⁶⁾.
- (103) Inoltre il comitato di partito di Ansteel ha pubblicato una relazione sullo studio e l'attuazione dello spirito dell'importante discorso «1° luglio» tenuto dal segretario generale Xi Jinping il 22 luglio 2022: «Dobbiamo impegnarci a fondo per attuare lo spirito dell'importante discorso «1° luglio» del segretario generale Xi Jinping, per confrontare attentamente l'organizzazione del comitato di partito del gruppo Ansteel, studiare e formulare «azioni facoltative», seguire da vicino la situazione effettiva della strategia per la promozione della «strategia di sviluppo del quattordicesimo piano quinquennale» del gruppo Ansteel e condurre indagini approfondite, attuare gli aspetti pratici e avviare nuovi affari in modo appropriato» ⁽⁴⁷⁾. Il 2 aprile 2021 in una riunione sindacale del gruppo Ansteel è stato posto l'accento sull'affiliazione al partito: «le organizzazioni sindacali a tutti i livelli del gruppo Ansteel dovrebbero aderire alla leadership del partito, riflettere la responsabilità politica dei sindacati e contribuire coscienziosamente allo sviluppo complessivo di alta qualità del gruppo Ansteel». ⁽⁴⁸⁾
- (104) Sul sito web di Baowu si legge inoltre: «Baowu attua pienamente quanto prescritto nel «Parere sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali», ottimizza sistematicamente il sistema decisionale principale, e crea misure di attuazione per il sistema decisionale «tre aspetti importanti e grandi piani di spesa», per l'elenco dei poteri decisionali e delle responsabilità per le questioni principali e il consiglio di amministrazione» ⁽⁴⁹⁾.
- (105) Inoltre, nel settore del prodotto oggetto del riesame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell'industria delle lamiere pesanti, quest'ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosectori.
- (106) L'industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave ⁽⁵⁰⁾. Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull'acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ⁽⁵¹⁾. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale ⁽⁵²⁾.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo: <http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/> (consultato il 21 novembre 2022).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. sito internet della società, disponibile all'indirizzo: <https://www.baosteel.com/about/manager> (consultato il 21 novembre 2022).

⁽⁴⁷⁾ Cfr.: <http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-07-23/0a6a300e05b3e89e7da1fccf2b1c8e77.html> (consultato il 21 novembre 2022).

⁽⁴⁸⁾ Cfr.: <http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-04-06/19759181c95ff4e85e2b378a1369fb17.html> (consultato il 21 novembre 2022).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. sito web del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consultato il 21 novembre 2022).

⁽⁵⁰⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

⁽⁵¹⁾ Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (consultato il 7 settembre 2022).

⁽⁵²⁾ Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

- (107) L'altra importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di lamiere pesanti è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro [...], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi»⁽⁵³⁾. In province come l'Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni»⁽⁵⁴⁾. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (108) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore delle lamiere pesanti, come indicato al considerando 93, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (109) Il settore delle lamiere pesanti è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC)⁽⁵⁵⁾.
- (110) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
- (111) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di lamiere pesanti acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.
- (112) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita praticati sul mercato interno delle lamiere pesanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei rispettivi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
- (113) Nelle osservazioni alla nota, CISA ha ribadito quanto affermato a seguito dell'apertura dell'inchiesta (cfr. considerando da 32 a 39). Inoltre, ha aggiunto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative andrebbe eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l'obbligo di esaminare la situazione di ciascun produttore cinese e stabilire, per ognuno di essi, l'eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. CISA ha affermato che pur non essendoci stata collaborazione da parte dei singoli produttori cinesi nel caso di specie, risultanze a livello «nazionale» o «di settore» non dovrebbero essere consentite.

⁽⁵³⁾ Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1+3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 23 novembre 2022).

⁽⁵⁵⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

- (114) In base alle osservazioni della Commissione, una volta stabilito che, a causa della sussistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi sul mercato interno per ciascun produttore possano essere utilizzati se è stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame fossero esenti da distorsioni. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (115) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni CISA ha ribadito ancora una volta le sue osservazioni presentate in risposta all'apertura e alla nota (cfr. considerando da 32 a 39). Nello specifico, pur affermando che la Commissione aveva risposto alle sue precedenti osservazioni, CISA ha espresso il proprio disappunto per il fatto che la Commissione avesse respinto le argomentazioni addotte. Di conseguenza CISA ha insistito i) sul dubbio valore probatorio della relazione e sul mancato rispetto delle norme in materia di prove imparziali e oggettive, ii) sul fatto che i vari piani quinquennali sono solo documenti di politica generale privi di effetti giuridici vincolanti (che secondo CISA emerge anche dalla mancanza di sanzioni esplicite in caso di violazioni) e che anche l'UE dispone di documenti strategici analoghi.
- (116) Le argomentazioni addotte da CISA sono già state trattate sopra nel considerando 33 per quanto riguarda la relazione e nel considerando 39 per quanto riguarda i piani quinquennali. Per quanto riguarda l'osservazione di CISA sul fatto che l'UE dispone di documenti strategici simili ai piani quinquennali cinesi, la Commissione ha risposto che tali documenti sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione delle distorsioni significative in Cina a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Analogamente, il riferimento all'assenza di sanzioni nei piani quinquennali non può modificare la valutazione di cui al considerando 39, che sulla base di disposizioni specifiche dei pertinenti piani annuali e in combinazione con i fatti discussi nella relazione dimostra l'obbligo inequivocabile delle autorità cinesi interessate di attuare i piani quinquennali in questione. Di conseguenza gli argomenti di CISA non possono modificare le conclusioni della Commissione di cui al considerando da 32 a 39.
- (117) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

4.2.2.2. Paese rappresentativo

4.2.2.2.1. Osservazioni generali

- (118) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽⁵⁶⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ⁽⁵⁷⁾;

⁽⁵⁶⁾ Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>

⁽⁵⁷⁾ In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
 - qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (119) Come illustrato al considerando 86, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (120) In linea con i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a "reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo. Si è ritenuto pertanto che abbia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC.
- (121) La Commissione ha riscontrato che il Brasile è un produttore importante di lamiere pesanti (capacità installata di circa 3,1 milioni di tonnellate all'anno ⁽⁵⁸⁾). La Commissione ha altresì accertato che il Brasile soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che tutti i dati pubblici pertinenti sono prontamente disponibili e accessibili, comprese statistiche sulle importazioni e dati sui costi delle materie prime come pure sui fattori produttivi quali gas naturale, energia elettrica e lavoro.
- (122) Il principale produttore brasiliano di lamiere pesanti è Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas»). Secondo il richiedente, Usiminas è un grande produttore di acciaio integrato che produce acciaio utilizzando gli stessi processi dei produttori cinesi (vale a dire da carbone e minerale di ferro in ghisa mediante riduzione in altoforno, ad acciaio grezzo mediante un convertitore BOF e successivamente colata continua e laminazione). La Commissione ha osservato che i bilanci di Usiminas per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis Bureau van Dijk («banca dati Orbis»). Gerdau S/A («Gerdau») è un altro produttore brasiliano di lamiere pesanti. Anche i bilanci di Gerdau per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis. La Commissione intende pertanto utilizzare i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiere pesanti.
- (123) L'importatore Primex ha inviato osservazioni sul paese rappresentativo proposto nella domanda di riesame.
- (124) Come indicato al considerando 15, Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo nella domanda di riesame. In particolare, la società ha affermato che 1) il mercato brasiliano è più piccolo di quello cinese, 2) la società brasiliana Usiminas, utilizzata dal richiedente per il calcolo delle SGAV e dei margini di profitto non era appropriata, in quanto detiene una posizione dominante sul mercato interno, 3) il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud e 4) le importazioni di lamiere pesanti dal Brasile nell'Unione sono esigue.
- (125) Secondo la Commissione il fatto che il paese abbia un mercato di dimensioni più ridotte rispetto ai mercati cinesi non esclude che possa essere un paese rappresentativo. Il requisito di «adeguatezza» di cui al regolamento di base si riferisce al livello analogo di sviluppo economico, mentre non si fa alcun riferimento alle dimensioni del mercato in quanto tale. È stato inoltre osservato che, come indicato dal richiedente nella richiesta, il Brasile è uno dei tre maggiori produttori di lamiere pesanti del gruppo dei paesi a «reddito medio-alto» della Banca Mondiale, insieme alla Russia e alla RPC (che è oggetto del presente procedimento). Come spiegato in precedenza, in Brasile vi sono due produttori di lamiere pesanti idonei che dispongono di dati sufficienti su SGAV e profitti.

⁽⁵⁸⁾ <https://sideraconsult.com/gerdau-initiates-production-of-heavy-plates/>

- (126) Inoltre, l'affermazione riguardante la posizione dominante detenuta da Usiminas nel mercato brasiliano non è suffragata da elementi di prova che dimostrino se e in che modo tale circostanza renderebbe la società in questione inadatta allo scopo di stabilire fonti esenti da distorsioni. In ogni caso, come già esposto, ai fini del calcolo di SGAV e margini di profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiera pesanti, dal momento che i dati finanziari di entrambe le società erano prontamente disponibili.
- (127) Oltretutto Primex non ha dimostrato in che modo l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiera pesanti dalla PRC, dal Sud Africa e dalla Corea del Sud inciderebbe sull'appropriatezza delle SGAV di Usiminas come fonti esenti da distorsioni. Per quanto riguarda i profitti, anche se la presenza di misure antidumping in Brasile potrebbe effettivamente incidere sul margine di profitto di Usiminas, le misure antidumping determinano il ripristino di una concorrenza effettiva che include il conseguimento di un livello di profitti normale per i produttori nazionali. Ad ogni modo, la Commissione ha osservato che sia i bilanci di Usiminas che quelli di Gerdau non riguardano soltanto le lamiere pesanti, ma riflettono una somma di prodotti d'acciaio fabbricati da tali società. La Commissione ha inoltre osservato che Primex non ha proposto un paese rappresentativo alternativo in questa fase.
- (128) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Usiminas e Gerdau come produttori nel paese rappresentativo.
- (129) A seguito della nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta del Brasile come paese rappresentativo.
- (130) Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che per stabilire il prezzo unitario dei principali fattori produttivi la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno e non i dati sulle importazioni della banca dati GTA, in quanto i prezzi all'importazione sono influenzati da molti fattori, tra cui la quantità delle importazioni di un particolare prodotto, la disponibilità di tale prodotto e la distanza tra i paesi esportatori e importatori.
- (131) La Commissione ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l'utilizzo di un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non dispone di dati sui prezzi praticati sul mercato interno dei fattori produttivi significativi nei possibili paesi rappresentativi e tali dati non sono prontamente disponibili. I dati sui prezzi all'importazione nei possibili paesi rappresentativi appropriati sono invece prontamente disponibili. Qualora, in base agli elementi di prova, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sia giustificata, la Commissione procede a un ulteriore adeguamento dei prezzi all'importazione (ad esempio aggiungendo i pertinenti dazi doganali) al fine di giungere a un'approssimazione ragionevole che rappresenti un prezzo praticato interno esente da distorsioni in tali paesi. La Commissione verifica inoltre che esistano quantità sufficienti di dati sulle importazioni rappresentative ed esenti da distorsioni in modo che la media finale risultante riduca automaticamente l'eventuale incidenza di prezzi anomali alle estremità inferiore e superiore dell'intervallo e rifletta nel contempo una combinazione di qualità e disponibilità diverse di un determinato fattore produttivo. Ai fini della determinazione dei valori di riferimento pertinenti la Commissione esclude i dati sulle importazioni nel paese rappresentativo provenienti dalla Cina e dai paesi non aderenti all'OMC ⁽⁵⁹⁾. Se i quantitativi delle importazioni dei fattori produttivi sono sufficientemente rappresentativi e non vi sono altre specifiche circostanze che li rendano inadeguati, non vi è alcuna ragione obiettiva per escluderli. CISA non ha presentato alcun elemento di prova per suffragare quanto affermato. In assenza di elementi di prova che dimostrano il contrario, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (132) Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

⁽⁵⁹⁾ Questi paesi sono elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

4.2.2.2. Conclusioni

- (133) In assenza di collaborazione e di osservazioni sulla nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile quale paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (134) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, il gas naturale, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro e le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica in Brasile.
- (135) La Commissione ha infine affermato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari di due produttori brasiliani del prodotto oggetto del riesame.
- (136) Nella nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3.1. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

4.2.2.3.1.1. Fattori produttivi

- (137) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e dalle parti interessate, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

Fattori produttivi della lamiera pesante

Fattore produttivo	Codice delle merci in Brasile	Valore esente da distorsioni (CNY)	Unità di misura
Materie prime (*)			
Calce viva	252210	0,86	kg
Minerale di ferro	260112110	1,50	kg
Carbone da coke	270112	0,92	kg
Coke	27040011 27040012	2,42	kg
Ferro-silicio-manganese	720230	10,85	kg
Cascami di acciaio	720449	2,5	kg
Leghe di alluminio greggio	760120	17,93	kg
Calcare fine	252100	0,19	kg
Ferromanganese, contenente meno del 2 % di carbonio	720219	14,87	kg

Lavoro (manodopera)			
Lavoro (manodopera)	N.D.	46,69	Ora
Energia			
Energia elettrica	N.D.	0,79	kWh
Gas naturale	N.D.	7,46	M3

(*) I valori di riferimento per le materie prime differiscono lievemente da quelli nella nota, a causa di un errore materiale (nella nota i valori di riferimento sono stati erroneamente calcolati sulla base del volume delle importazioni soltanto per il primo trimestre del 2021 anziché per tutto il 2021).

Materie prime

- (138) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 ⁽⁶⁰⁾. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 4.2.2.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non aderenti all'OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
- (139) Per alcuni fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dal richiedente rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un'incidenza apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi alla voce «tutte le altre materie prime». Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tutte le altre materie prime e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra tutte le altre materie prime e il costo totale delle materie prime al 7,5 %. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime.
- (140) Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire l'eventuale reiterazione delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Lavoro (manodopera)

- (141) La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO per determinare il livello dei salari in Brasile ⁽⁶¹⁾. Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

⁽⁶⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/755. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

⁽⁶¹⁾ <https://www.ilo.org/ilostat>

Energia elettrica

- (142) Per l'energia elettrica la Commissione si è avvalsa dei prezzi prontamente disponibili di Cemig Distribuição S.A, uno dei principali fornitori di energia elettrica in Brasile ⁽⁶²⁾. Tale fonte consente di determinare il prezzo della tariffa media per usi industriali nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Gas naturale

- (143) Per il gas naturale la Commissione si è avvalsa del prezzo del gas in Brasile nel periodo dell'inchiesta di riesame pubblicato dalla Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) ⁽⁶³⁾ che consente di determinare il prezzo del gas naturale fornito a utenti industriali.
- (144) Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che il Brasile era usato come paese rappresentativo in altre due inchieste: i casi AD 683 relativo ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi ⁽⁶⁴⁾ («ECCS») e R 728 relativo a determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati ⁽⁶⁵⁾. CISA ha affermato che sebbene i periodi dell'inchiesta di ciascun procedimento non fossero esattamente gli stessi; dato che i due procedimenti citati sono recenti, la Commissione avrebbe dovuto ricavare i dati da fonti simili per quanto riguarda energia e costi in modo da stabilire costi unitari simili per ciascun fattore. CISA ha affermato che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il gas naturale è stato stabilito sulla base del prezzo del gas in Brasile pubblicato da GASMIG ed è stato calcolato pari a 7,46 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa agli ECCS, il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base delle statistiche del ministero dell'Energia brasiliano ed erano state calcolate pari a 2,257 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa ai GOES il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base dei prezzi comunicati da GASMIG ed era stato calcolato tra 3,42 e 3,72 CNY/M3. CISA ha affermato che, nonostante il fatto che i periodi delle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES siano molto vicini al periodo dell'inchiesta, la differenza di prezzo tra l'inchiesta attuale e quelle riguardanti gli ECCS e i GOES è pari a più del doppio e supera pertanto un intervallo di valori ragionevole. CISA ha chiesto alla Commissione di confrontare i prezzi di tali diverse fonti e determinare pertanto un prezzo ragionevole.
- (145) CISA ha formulato un'osservazione analoga anche riguardo al costo del lavoro, affermando che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il costo del lavoro è stato stabilito sulla base dei dati delle statistiche dell'ILO e della relazione sulla sostenibilità pubblicata da Usiminas ed è stato calcolato pari a 46,69 CNY/ora. Nell'inchiesta riguardante gli ECCS erano state utilizzate soltanto le statistiche dell'ILO ed è stato calcolato un costo medio del lavoro di 27,112 CNY/ora. CISA ha sostenuto che il costo del lavoro in Brasile non poteva essere aumentato così tanto in poco tempo e ha chiesto alla Commissione di avvalersi, nell'attuale inchiesta, della stessa metodologia utilizzata nell'inchiesta relativa agli ECCS al fine di determinare il valore di riferimento per il costo del lavoro.
- (146) La Commissione ha osservato che il periodo dell'inchiesta attuale è diverso da quello delle due inchieste citate da CISA. Come indicato al considerando 8, il periodo dell'inchiesta relativo al presente procedimento è compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, mentre il periodo dell'inchiesta relativa agli ECCS ha riguardato un periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e quello relativo ai GOES era compreso tra 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Pertanto, il livello dei valori di riferimento potrebbe differire, in quanto riguarda due periodi diversi. Inoltre, CISA non ha specificato se i metodi utilizzati dalla Commissione per calcolare i valori di riferimento fossero errati. CISA sembra essersi concentrata unicamente sul valore di riferimento. CISA non ha specificato quale sarebbe stato il valore di riferimento adeguato. Essa sembrava sostenere che un valore di riferimento inferiore sarebbe stato ragionevole. La Commissione ha anche osservato che, mentre per il gas, CISA ha fatto riferimento sia all'inchiesta sugli ECCS che a quella sui GOES, per il costo del lavoro ha citato soltanto l'inchiesta relativa agli ECCS. Si osserva che il valore di riferimento per il costo del lavoro dell'inchiesta relativa ai GOES era stato calcolato pari a 84,59 CNY/ora, il doppio rispetto a quello dell'inchiesta attuale. La Commissione ha altresì osservato che CISA non ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per l'energia elettrica rispetto alle inchieste relative agli ECCS e ai GOES. Nell'inchiesta attuale, il valore di riferimento per l'energia elettrica era notevolmente inferiore rispetto alle altre due inchieste. Nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per l'energia elettrica è stato calcolato pari a 0,79 kWh, mentre nell'inchiesta sugli ECCS era pari a 5,034 kWh e in quella sui GOES a 8,251 kWh.

⁽⁶²⁾ <https://www.cemig.com.br/>

⁽⁶³⁾ <http://www.gasmig.com.br>

⁽⁶⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11).

⁽⁶⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

(147) In ciascuna inchiesta la Commissione ha calcolato i valori di riferimento sulla base sia delle informazioni prontamente disponibili che delle informazioni riguardanti specificatamente l'inchiesta e i produttori esportatori cinesi. Si rammenta che nell'inchiesta attuale, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, a differenza di quanto invece accaduto nelle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES. Il fatto che il valore di riferimento in un'inchiesta sia inferiore rispetto a un'altra inchiesta è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.2.3.1.2. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(148) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(149) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(150) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti delle società brasiliane che nella nota erano state individuate come produttori attivi e redditizi del prodotto oggetto del riesame. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2020 sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk: Usiminas e Gerdau.

(151) In seguito alla nota, CISA ha affermato che nel 2020 sia Usiminas che Gerdau hanno registrato ricavi e profitti eccezionalmente alti rispetto al 2021. CISA ha pertanto chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani.

(152) La Commissione ha ritenuto tale argomentazione ragionevole. In effetti sia Usiminas che Gerdau hanno registrato profitti molto alti nel 2021. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato ragionevole utilizzare i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani per l'anno 2020 invece che per il 2021, che sembrava un anno eccezionale per entrambe le società.

(153) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni CISA ha sostenuto che le SGAV e i margini di profitto utilizzati dalla Commissione erano ancora elevati. Ha affermato che in un'industria come la siderurgia era molto raro, se non impossibile, ottenere un profitto a due cifre. CISA ha affermato che la Commissione non dovrebbe utilizzare le informazioni finanziarie di Orbis per le due società brasiliane che non riguardavano solo il prodotto in esame, ma dovrebbe invece basarsi sui risultati dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pubblicata dal ministero dell'Economia del Brasile⁽⁶⁶⁾, relativa alle importazioni di lamiera pesanti originarie del Sud Africa, della Cina, della Corea del Sud e dell'Ucraina. CISA ha chiesto alla Commissione di tener conto delle risultanze della presente inchiesta in sede di adeguamento delle SGAV e dei margini di profitto.

(154) La Commissione ha preso atto del fatto che nella sua risposta alla prima nota CISA ha chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani conformemente al considerando 151. La Commissione ha accettato tale argomentazione e, per rimanere ancora più prudente, ha utilizzato solo le SGAV e i margini di profitto del 2020, che erano inferiori alla media delle SGAV e dei margini di profitto per il 2020 e il 2021 proposti da CISA. Per quanto riguarda l'inchiesta menzionata da CISA, la Commissione ha osservato che l'inchiesta è stata completata nell'ottobre 2019 e si basava su dati relativi al 2013 e al 2017, mentre l'inchiesta attuale riguarda il 2021. Inoltre, CISA non ha specificato in che modo la Commissione avrebbe dovuto adeguare le SGAV e i margini di profitto in base alle risultanze dell'inchiesta brasiliana. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede inoltre che gli importi per le SGAV e per i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale siano ragionevoli ed esenti da distorsioni. CISA non ha dimostrato che tali valori fossero distorti o irragionevoli. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽⁶⁶⁾ <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-4.434-de-1-de-outubro-de-2019-219471875>

4.2.2.3.2. Calcolo del valore normale

- (155) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (156) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
- (157) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 149 a 152. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Usiminas e Gerdau per l'anno 2020, iscritti nei bilanci delle società. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
- le spese generali di produzione che, in media, rappresentavano l'8,30 % dei costi diretti di produzione; –
 - le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 33,51 % dei costi delle merci vendute di Usiminas e Gerdau; e –
 - i profitti realizzati da Usiminas e Gerdau che, in media, erano pari al 14,44 % del costo delle merci vendute. –
- (158) Su tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

4.2.3. Prezzo all'esportazione

- (159) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati del GTA a livello FOB per le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, corretti a livello franco fabbrica.
- (160) A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le statistiche delle esportazioni del GTA riguardanti i codici cinesi delle merci seguenti: 7208 51 10, 7208 51 20, 7208 51 90, 7208 52 00, 7208 90 00, 7225 40 91, 7225 40 99 e 7225 99 90. La Commissione osserva che tali codici delle merci non si riferiscono soltanto al prodotto in esame, ma anche ad altri tipi di prodotto. Tuttavia, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le informazioni contenute nel fascicolo non consentono di estrapolare il volume del prodotto in esame dal volume totale delle esportazioni di tali codici delle merci cinesi. Il prezzo medio all'esportazione cinese è compreso tra 619 EUR e 1 163 EUR per tonnellata a seconda del codice delle merci. Il prezzo medio all'esportazione per gli otto codici delle merci cinesi era di 749 EUR per tonnellata. Il volume maggiore di esportazioni verso paesi terzi è stato effettuato con il codice delle merci cinesi 7225 40 99 che, tra gli otto codici delle merci cinesi, ha il prezzo all'esportazione più basso (EUR 619 per tonnellata).
- (161) I dati del GTA a livello FOB sono stati corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo FOB è stato pertanto ridotto in funzione dei costi del trasporto interno sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

4.2.4. Confronto

- (162) La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione cinese verso paesi terzi a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.
- (163) Su tale base le differenze di prezzo tra il valore normale e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi stabilite sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera, sono comprese tra il 9 % e il 97 %, a seconda del codice delle merci cinesi. In media è stata riscontrata una differenza di prezzo espressa come percentuale del prezzo CIF franco frontiera pari al 65 %.
- (164) Tale dato sembra indicare che, in caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi esportassero il prodotto in esame nell'Unione ai prezzi praticati agli altri paesi terzi in linea con quelli osservati nel corso del riesame, i margini di dumping sarebbero probabilmente significativi e analoghi ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.

- (165) Inoltre, come indicato ai considerando 13 e 27, CISA e Primex hanno affermato che al fine di contenere le esportazioni e dirottare la produzione di acciaio cinese verso l'industria nazionale, il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire dal 1° agosto 2021, determinati prodotti d'acciaio, tra cui la lamiera pesante, non potranno più beneficiare del rimborso dell'IVA sulle esportazioni⁽⁶⁷⁾. CISA ha affermato che con questo mutamento di strategia il governo della RPC intende diminuire le esportazioni e dirottare la produzione cinese verso l'industria nazionale. CISA ha affermato che in conseguenza di tale cambiamento di strategia, nell'immediato futuro è possibile attendersi una significativa diminuzione delle esportazioni di lamiera pesante dalla Cina, mentre Primex ha affermato che le importazioni dalla Cina registrerebbero un aumento moderato.
- (166) Sebbene i produttori esportatori cinesi abbiano perso tale incentivo all'esportazione a partire dal 2021, in considerazione 1) della diminuzione della domanda sul mercato cinese come indicato al considerando 69; 2) dell'esistenza di misure antidumping in molti altri grandi mercati come indicato al considerando 169; e 3) della notevole capacità inutilizzata come indicato ai considerando 66 e 69, in caso di abrogazione delle misure, la perdita di tale incentivo non impedirebbe ai produttori cinesi di esportare nel mercato dell'Unione lamiere pesanti in volumi elevati a prezzi di dumping al fine di utilizzare la propria capacità inutilizzata. Inoltre, CISA e Primex non hanno quantificato il possibile effetto che l'eliminazione del rimborso IVA potrebbe avere sul prezzo all'esportazione. Le due parti hanno anche pareri contrastanti in merito all'incidenza sui volumi delle importazioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

4.3. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione

- (167) La Commissione ha esaminato i livelli dei prezzi che i produttori dell'Unione potrebbero conseguire sul mercato dell'Unione rispetto ai livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi praticati ad altri paesi terzi.
- (168) In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi, la Commissione è ricorsa al GTA. La Commissione ha constatato che il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero (749 EUR/tonnellata) durante il periodo dell'inchiesta di riesame, riportato nella tabella 9, era uguale al prezzo FOB medio praticato a paesi terzi (749 EUR per tonnellata), ma superiore al prezzo medio del codice delle merci cinese con il maggiore volume di esportazioni. Pertanto, i produttori esportatori cinesi, in caso di scadenza delle misure, troverebbero vantaggioso dirottare le esportazioni da paesi terzi verso l'Unione, cogliendo quindi l'opportunità di espandere le loro esportazioni nel mercato dell'Unione.

4.4. Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

- (169) In base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di revisione, alle ricerche effettuate in internet e all'esame della banca dati dell'OMC, la Commissione ha accertato l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiera pesante dalla RPC verso il Brasile, il Canada, l'Indonesia, la Thailandia, gli Stati Uniti d'America⁽⁶⁸⁾ e il Regno Unito⁽⁶⁹⁾. Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in tutti questi mercati, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell'Unione diventerebbe molto appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l'eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata.

4.5. Conclusioni

- (170) Alla luce della valutazione di cui ai considerando da 66 a 169, in particolare per quanto riguarda la notevole capacità inutilizzata degli esportatori cinesi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure in vigore.
- (171) Primex ha affermato che il livello delle importazioni nell'Unione nel caso di abrogazione delle misure non dipenderà soltanto dalla capacità produttiva della Cina, ma da molti fattori, il più importante dei quali è la domanda dei consumatori nell'Unione. Altri fattori sono i rapporti prezzo/costo, nonché l'intensità della concorrenza e la presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e l'andamento dei tassi di cambio. Primex ha anche affermato che non è possibile prevedere l'andamento futuro di tali fattori.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/28/content_5603588.htm e http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628266.htm, entrambi solo in lingua cinese.

⁽⁶⁸⁾ <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>

⁽⁶⁹⁾ <https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0014/submission/882d267b-8cbc-48bd-bceb-059a615a0779/>

- (172) Come illustrato al considerando 170, la conclusione della Commissione secondo cui sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure non è basata unicamente sulla capacità inutilizzata in Cina, ma anche sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sulla scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi. L'argomentazione di Primex riguardante gli altri fattori non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta.

5. PREGIUDIZIO

5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (173) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da più di 25 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (174) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 9,4 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte, verificate, date al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e le osservazioni, verificate, presentate da Eurofer.
- (175) Come indicato al considerando 41, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile e più del 31 % del volume totale stimato delle vendite dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.2. Consumo dell'Unione

- (176) La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e ha verificato i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione.
- (177) Il consumo di lamiere pesanti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Consumo totale dell'Unione	9 311 229	8 437 312	7 450 606	8 380 262
<i>Indice</i>	100	91	80	90
Mercato vincolato	866 715	530 957	492 545	665 731
<i>Indice</i>	100	61	57	77
Mercato libero	8 444 514	7 906 355	6 958 061	7 714 531
<i>Indice</i>	100	94	82	91

Fonte: Eurostat e dati verificati forniti da Eurofer.

- (178) Il consumo totale dell'Unione ha registrato una prima contrazione del 9 % nel 2019, in concomitanza con il forte rallentamento del PIL dell'Unione che ha colpito settori con attività fortemente ciclica, come quello dell'acciaio. Il declino è stato poi aggravato dalla flessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, e nel 2020 si è registrata un'ulteriore contrazione dei consumi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame si è infine registrata una ripresa dei consumi, sebbene del 10% inferiore al livello del 2018.
- (179) Il mercato vincolato comprende sia le vendite vincolate sia l'uso vincolato. Durante il periodo in esame le lamiere pesanti destinate al mercato vincolato sono diminuite complessivamente del 23 %. Il mercato vincolato ha rappresentato solo una parte marginale del settore delle lamiere pesanti, con meno del 10 % del consumo totale nell'intero periodo. Nel 2019 e nel 2020, in uno scenario caratterizzato dal rallentamento dell'economia e dalla pandemia di COVID-19, la quota di tali vendite sul consumo totale è stata addirittura inferiore, attestandosi intorno al 6 % del consumo. Ciò è stato principalmente dovuto a una domanda minore da parte delle società collegate, attive nel settore delle condotte.

(180) Il consumo dell'Unione nel mercato libero ha seguito un andamento simile a quello del consumo totale. È diminuito in maniera costante nella misura del 18 % fino al 2020 per i motivi illustrati al considerando 178 e ha iniziato a registrare una ripresa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, non ha raggiunto il livello del 2018. Dall'inchiesta è emerso che determinati segmenti di vendita, come quello automobilistico e delle turbine eoliche erano in crescita, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per contro, alcuni dei più importanti segmenti di vendita, come l'industria dei tubi di acciaio e le costruzioni navali, sono stati colpiti duramente dal rallentamento dell'economia e non si sono ripresi durante il periodo dell'inchiesta. Questo ha determinato una diminuzione del 9 % del consumo totale dell'Unione sul mercato libero durante il periodo in esame.

5.3. Importazioni dalla Cina

5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina

(181) La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche sulle importazioni di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi calcolata comparando i volumi delle importazioni destinate al mercato libero con il consumo totale dell'Unione in tale mercato, come indicato nella tabella 2 al considerando 177.

(182) Le importazioni nell'Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)	13 092	9 515	2 657	1 778
Indice	100	73	20	14
Quota di mercato (in %)	0,16	0,12	0,04	0,02
Indice	100	78	25	15

Fonte: Eurostat.

(183) Nel periodo dell'inchiesta iniziale il volume delle importazioni dalla Cina era pari a 1,4 milioni di tonnellate con una quota di mercato superiore al 14 %.

(184) Nel periodo in esame le importazioni cinesi nell'Unione sono diventate trascurabili. Il loro volume, già molto basso nel 2018, nel periodo in esame è crollato dell'86 %.

(185) Durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta trascurabile, ossia inferiore all'1 % del consumo dell'Unione.

5.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina

(186) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il prezzo medio delle importazioni dalla Cina sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(187) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/t)

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Prezzo medio delle importazioni dalla Cina	459	728	651	925
<i>Indice</i>	100	159	142	201

Fonte: Eurostat.

- (188) Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina ha registrato oscillazioni significative nel periodo in esame. Come evidenziato nella tabella 3 al considerando 182, nel periodo in esame il volume delle importazioni è rimasto trascurabile. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che non si potessero trarre conclusioni significative o pertinenti sulla base di un volume di importazioni talmente ridotto.
- (189) Inoltre, occorre notare che nel corso del periodo in esame, mentre i produttori dell'Unione vendevano le loro lamiere pesanti sulla base di contratti di durata media, fondamentalmente contratti della durata di uno / due anni, con prezzi fissati per il periodo contrattuale, stando alle informazioni disponibili, gli esportatori cinesi vendevano le loro lamiere pesanti con contratti a pronti, ossia sulla base di contratti di durata brevissima. Ciò ha consentito a tali esportatori di adattare con relativa rapidità i propri prezzi alle condizioni del mercato e di seguire velocemente l'andamento dei prezzi. Tuttavia, come illustrato al considerando 185, la quota di mercato dei prodotti cinesi è rimasta sistematicamente al livello minimo durante il periodo in esame e pertanto non è possibile trarre alcuna conclusione in merito alla fissazione dei prezzi di quantità così limitate.

5.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

- (190) Le importazioni di lamiere pesanti da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dall'Ucraina, dall'India, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Corea.
- (191) Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota del mercato libero e l'andamento dei prezzi delle importazioni di lamiere pesanti provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi e quote di mercato

Paese		2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Ucraina	Volume (in tonnellate)	342 512	307 463	381 846	457 959
	<i>Indice</i>	100	90	111	134
	Quota di mercato (in %)	4,1	3,9	5,5	5,9
	<i>Indice</i>	100	96	135	146
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	582	582	494	758
	<i>Indice</i>	100	100	85	130

India	Volume (in tonnellate)	294 240	113 830	145 573	182 440
	<i>Indice</i>	100	39	49	62
	Quota di mercato (in %)	3,5	1,4	2,1	2,4
	<i>Indice</i>	100	41	60	68
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	576	579	470	675
	<i>Indice</i>	100	100	82	117
Federazione russa	Volume (in tonnellate)	174 828	169 196	162 334	179 341
	<i>Indice</i>	100	97	93	103
	Quota di mercato (in %)	2,1	2,1	2,3	2,3
	<i>Indice</i>	100	103	113	112
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	538	519	433	661
	<i>Indice</i>	100	96	80	123
Repubblica di Corea	Volume (in tonnellate)	200 522	220 171	214 634	127 688
	<i>Indice</i>	100	110	107	64
	Quota di mercato (in %)	2,4	2,8	3,1	1,7
	<i>Indice</i>	100	117	130	70
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	592	578	529	726
	<i>Indice</i>	100	98	89	123
Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Cina	Volume (in tonnellate)	1 226 693	1 001 795	1 069 141	1 190 755
	<i>Indice</i>	100	82	87	97
	Quota di mercato (in %)	14,5	12,7	15,4	15,4
	<i>Indice</i>	100	87	106	106
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	579	581	497	731
	<i>Indice</i>	100	100	86	126

Fonte: Eurostat.

- (192) Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC sono diminuite del 3 % nel periodo in esame.
- (193) Come illustrato al considerando 178, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente in misura minore rispetto al consumo dell'Unione nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è cresciuta del 6 % (pari a 0,9 punti percentuali).

- (194) Per calcolare le importazioni di lamiera pesanti realizzate in acciai non legati, il richiedente ha utilizzato i dati Eurostat che contemplano tutti i codici NC che corrispondono a tali prodotti anziché utilizzare soltanto i rispettivi codici TARIC. Ciò perché, a suo avviso, tutti i prodotti importati con questi codici dovrebbero costituire il prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda in particolare l'acciaio per utensili, che è escluso dalla definizione del prodotto, il richiedente ha affermato che in base alla definizione della nomenclatura combinata ⁽⁷⁰⁾ l'acciaio per utensili può essere realizzato soltanto in acciaio legato e pertanto non può esservi alcun prodotto in acciaio per utensili classificato con i codici NC corrispondenti all'acciaio non legato. In ogni caso, il richiedente ha affermato che nell'inchiesta iniziale il richiedente aveva escluso soltanto l'acciaio per utensili realizzato in acciaio legato. Il richiedente era del parere che la Commissione non avrebbe dovuto stabilire codici TARIC a 10 cifre per i principali codici NC relativi alla lamiera pesante di acciai non legati 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98 e 7208 52 91 e che un calcolo basato su tali codici TARIC porterebbe a sottostimare notevolmente le importazioni a causa dell'errata classificazione. Tale sottostima comporterebbe a sua volta errori nel calcolo degli altri fattori di pregiudizio, come il consumo e la quota di mercato, producendo probabilmente un quadro falsato della situazione dell'industria dell'Unione nell'analisi del pregiudizio.
- (195) La Commissione ha accertato che i prodotti di acciaio per utensili possono essere realizzati in acciaio non legato (cioè acciaio al carbonio) ⁽⁷¹⁾ e che almeno una certa quantità di tali prodotti è stata importata nell'Unione nel periodo in esame. L'esistenza di acciaio per strumenti realizzato in acciaio non legato non è in contraddizione con la definizione di acciaio per strumenti della nomenclatura combinata, in quanto tale definizione è data soltanto ai fini delle sottovoci specifiche (codici NC) che corrispondono ai prodotti di acciaio legato. Inoltre, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova dell'errata classificazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame. In considerazione di quanto sopra, la Commissione conferma che la base pertinente per il calcolo dei dati sulle importazioni, dovrebbe essere costituita dai rispettivi codici TARIC, laddove tali codici siano stati creati. La Commissione ha infine rilevato che, anche se fosse dimostrato che una stima più elevata derivante dall'uso dei codici NC completi sarebbe più accurata, le conclusioni in merito al pregiudizio non cambierebbero.

5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1. Osservazioni generali

- (196) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (197) Come indicato al considerando 41, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (198) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella domanda di riesame e nelle osservazioni, verificate, presentate dal denunciante, segnatamente i dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha stabilito gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, segnatamente i dati relativi a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative per stabilire la situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (199) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (200) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

⁽⁷⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).

⁽⁷¹⁾ Cfr. ad esempio, i vari gradi di acciaio per utensili non legato descritti nell'allegato C della norma EN ISO 4957.

5.5.2. Indicatori macroeconomici

5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (201) Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione registrano nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6 A

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume di produzione (in tonnellate)	10 261 491	9 382 766	8 684 523	9 441 069
<i>Indice</i>	100	91	85	92
Capacità produttiva (tonnellate)	14 172 600	14 479 668	14 645 251	13 445 956
<i>Indice</i>	100	102	103	95
Utilizzo degli impianti (in %)	72	65	59	70
<i>Indice</i>	100	89	82	97

Fonte: domanda di riesame e dati verificati forniti da Eurofer.

- (202) L'inchiesta ha evidenziato che le tendenze della produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito da vicino l'andamento del consumo nel mercato libero. Complessivamente, la produzione è diminuita dell'8 % durante il periodo in esame. La situazione è stata particolarmente difficile nel 2020 quando la produzione si è ridotta del 15 % a causa di una carenza di domanda dovuta all'insorgere in quell'anno della pandemia di COVID-19. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione ha registrato una ripresa, in linea con la crescita dei consumi sia sul mercato libero che su quello vincolato, senza tuttavia raggiungere il livello del 2018.
- (203) Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 la capacità produttiva dedicata alle lamiere pesanti è rimasta stabile ed è persino lievemente aumentata. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha dovuto arrestare parte degli impianti o trasferirne la capacità ad altri prodotti. Durante il periodo in esame la capacità produttiva complessiva si è ridotta del 5 %, pari a 727 000 tonnellate.
- (204) Data la diminuzione del 5 % della capacità produttiva, il tasso di utilizzo all'inizio e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è mantenuto intorno al 70 %. Tuttavia, il tasso di utilizzo è stato particolarmente basso nel 2019 e nel 2020, quando ha toccato il 59 %. Tale riduzione del tasso di utilizzo è stata causata dalla flessione economica dovuta alla crisi COVID-19 che ha determinato un calo significativo dei consumi nel mercato libero e nella produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate.

Tabella 6 B

Produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume di produzione (in tonnellate)	866 715	530 957	492 545	665 731
<i>Indice</i>	100	61	57	77

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

- (205) Come indicato al punto 5.2 «Consumo dell'Unione», nel periodo in esame il consumo di lamiere pesanti è diminuito. Gli effetti della flessione sono stati particolarmente marcati per la produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate, che ha registrato un crollo del 39 % nel 2019 e perso altri 4 punti percentuali nel 2020. La ripresa osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (206) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	7 977 991	7 317 413	6 233 894	7 006 890
<i>Indice</i>	100	92	78	88
Quota di mercato (in %)	85,7	86,7	83,7	83,6
<i>Indice</i>	100	101	98	98
Vendite vincolate	773 262	422 368	347 631	484 892
<i>Indice</i>	100	55	45	63
Quota di mercato delle vendite vincolate (in %)	8,3	5,0	4,7	5,8
<i>Indice</i>	100	60	56	70
Vendite sul mercato libero	7 204 729	6 895 045	5 886 263	6 521 998
<i>Indice</i>	100	96	82	91
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)	77,4	81,7	79,0	77,8
<i>Indice</i>	100	106	102	101

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

- (207) Nel periodo in esame l'andamento del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito in generale quello dei consumi. È diminuito dell'8 % nel 2019 e si è ridotto ulteriormente nel 2020, l'anno della pandemia di COVID-19. Malgrado la ripresa della domanda registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il settore non ha potuto raggiungere il livello delle vendite del 2018. Nel periodo in esame la perdita in termini di vendite è stata di quasi un milione di tonnellate.
- (208) Dall'inchiesta è emerso che le vendite vincolate sono state colpite più duramente di quelle sul mercato libero. La diminuzione tra il 2018 e la fine del 2020 è stata del 55 % (pari a circa 425 000 tonnellate). La ripresa delle vendite vincolate registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata relativamente debole e tali vendite sono rimaste del 37 % al di sotto del livello del 2018.
- (209) Anche le vendite sul mercato libero sono state colpite dalla contrazione generale del mercato e anche le tendenze delle vendite hanno seguito l'andamento dei consumi in tale mercato. La ripresa apparente osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

- (210) Dal momento che l'andamento del volume delle vendite ha seguito da vicino quello dei consumi sul mercato libero, in questo mercato l'industria dell'Unione non ha subito perdite in termini di quote detenute. Ciò non toglie che nel periodo in esame la perdita in termini di volume di vendite nel mercato libero (pari a - 683 000 tonnellate) sia stata considerevole.

5.5.2.3. Crescita

- (211) Come affermato al considerando 178, il periodo in esame copre l'anno 2019, quando si è registrato un rallentamento della crescita economica, e il 2020, anno in cui la flessione si è aggravata a causa della pandemia di COVID-19. Pertanto, il mercato e gli altri indicatori di volume non sono cresciuti, sebbene durante il periodo dell'inchiesta di riesame vi siano stati segni incoraggianti di ripresa del mercato.

5.5.2.4. Occupazione e produttività

- (212) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Numero di dipendenti	18 722	18 979	18 795	16 032
<i>Indice</i>	100	101	100	86
Produttività (in tonnellate/ETP)	548	494	462	589
<i>Indice</i>	100	90	84	107

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

- (213) L'industria dell'Unione ha mantenuto il livello di occupazione fino alla fine del 2020, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata costretta a licenziare il 14 % dei suoi dipendenti a causa della forte flessione del mercato. Questo dato comprende anche la perdita di posti di lavoro dovuta alla cessazione dell'attività di uno dei produttori di lamiera pesante dell'Unione (ThyssenKrupp) nel 2021.
- (214) La produttività dei dipendenti dell'industria dell'Unione nel 2019 e nel 2020 è stata molto bassa, poiché i posti di lavoro sono stati mantenuti nonostante la significativa diminuzione della produzione (fino a -15 %). La ripresa della produttività nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata determinata dal minor numero di dipendenti e dalla ripresa della produzione (+7 %) rispetto al 2020.

5.5.2.5. Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

- (215) Dato il volume trascurabile delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha effettuato un calcolo del dumping per tale periodo. Si ricorda tuttavia che tali calcoli sono stati effettuati in relazione al rischio di reiterazione del pregiudizio di cui al capitolo 4.
- (216) Sotto il profilo della ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, occorre osservare che l'inchiesta attuale è il primo riesame delle misure iniziali, il cui livello è compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Tenuto conto della quota di mercato del 14,4 % allora detenuta dagli esportatori cinesi, l'impatto negativo a lungo termine avuto dalle precedenti pratiche di dumping sul mercato e sull'industria dell'Unione non può essere sottovalutato, in particolare in un contesto di flessione economica.
- (217) Data la situazione economica sfavorevole durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.3. Indicatori microeconomici

5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (218) La media ponderata dei prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Prezzo unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo	680	713	674	762
<i>Indice</i>	100	105	99	112
Prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato	[613 - 742]	[744 - 900]	[757 - 917]	[848 - 1 027]
<i>Indice</i>	100	121	124	138
Prezzo unitario di vendita sul mercato libero	687	708	671	749
<i>Indice</i>	100	103	98	109
Costo unitario di produzione	746	794	776	839
<i>Indice</i>	100	106	104	112

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati sul prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato sono indicati in intervalli di valori per motivi di riservatezza.

- (219) L'industria dell'Unione ha potuto aumentare il prezzo di vendita sul mercato libero del 9 % nel periodo in esame. L'aumento dei prezzi non è bastato tuttavia a compensare il parallelo aumento dei costi registrato nel periodo. Come spiegato al considerando 189, l'industria dell'Unione vende sulla base di contratti della durata di uno / due anni con prezzi fissi per tutta la durata del contratto. A ciò si aggiungono le conseguenze della pandemia di COVID-19 e il relativo impatto sul mercato, che non è stato possibile prevedere.
- (220) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi hanno potuto essere adeguati, in una certa misura, in funzione dell'evoluzione dei costi. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo unitario di vendita nel mercato libero è stato tuttavia inferiore del 12 % rispetto al costo unitario di produzione.

5.5.3.2. Costo del lavoro

- (221) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'industria dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)	73 799	75 871	69 631	77 009
<i>Indice</i>	100	103	94	104

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (222) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato delle lievi oscillazioni, evidenziando un aumento generale del 4 %.

5.5.3.3. Scorte

- (223) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Giacenze finali (in tonnellate)	288 326	234 287	236 113	294 404
<i>Indice</i>	100	81	82	102
Scorte finali in percentuale della produzione	11,8	10,0	11,7	12,6
<i>Indice</i>	100	85	99	107

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (224) La tabella 11 evidenzia che le scorte di lamiera pesanti tra il 2018 e il 2019 sono diminuite quasi del 20 %, nel 2020 sono rimaste stabili e nel 2021 sono tornate a crescere ai livelli del 2018, attestandosi intorno al 12 % della produzione totale. Le scorte sono considerate un importante indicatore di pregiudizio per l'industria, dal momento che il prodotto simile è generalmente prodotto dall'industria dell'Unione sulla base di ordini specifici degli utilizzatori.

5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (225) Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 5,7	- 7,6	- 11,0	- 3,4
<i>Indice</i>	- 100	- 134	- 194	- 59
Flusso di cassa (in EUR)	- 49 630 826	- 39 006 682	- 117 031 312	- 66 865 341
<i>Indice</i>	- 100	- 79	- 236	- 135
Investimenti (in EUR)	96 993 957	107 862 764	81 821 894	41 298 553
<i>Indice</i>	100	111	84	43
Utile sul capitale investito (in %)	- 10,5	- 15,9	- 20,0	- 5,4
<i>Indice</i>	- 100	- 151	- 190	- 51

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (226) La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, segnatamente le vendite nel mercato libero, in percentuale del fatturato di tali vendite. Come previsto, il livello più basso di redditività, ossia -11 %, è stato toccato nel 2020 nel pieno della pandemia. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, pur restando negativa, la redditività ha registrato una ripresa. Tale risultato ha potuto essere conseguito in quanto in quel periodo i prezzi sono aumentati del 9 % rispetto al 2018 ed è stato possibile ridurre alcuni costi, come il costo totale del lavoro.
- (227) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è rimasto negativo e ha segnato un netto peggioramento in particolare nel 2020. Nel periodo dell'inchiesta di riesame ha registrato una lieve ripresa, ma è rimasto ampiamente negativo.
- (228) La flessione economica, l'aumento della maggior parte dei costi di produzione e le perdite subite dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame hanno avuto gravi conseguenze sul livello degli investimenti che, a partire dal 2020, hanno dovuto essere sistematicamente e drasticamente ridotti. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello degli investimenti è risultato più che dimezzato rispetto al livello del 2018.
- (229) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come gli altri indicatori di prestazione, è rimasto negativo durante tutto il periodo in esame e non desta sorpresa il fatto che abbia raggiunto il livello più basso (-20 %) nel 2020. La ripresa del mercato, la riduzione delle perdite ma anche un ridotto livello degli investimenti nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno determinato un lieve miglioramento del risultato che comunque rimane negativo.

5.6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (230) Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo. Non è stato pertanto possibile trarre conclusioni significative sulla base del volume o del prezzo di quantità di importazioni così limitate.
- (231) Nel periodo in esame, in uno scenario di contrazione della domanda, anche il volume importato da altri paesi terzi ha registrato una diminuzione. Il prezzo medio all'importazione delle lamiere pesanti importate da tutti gli altri paesi terzi era del 2,5 % inferiore al livello del prezzo medio dell'industria dell'Unione. In tale periodo la quota di mercato detenuta da questi paesi è rimasta generalmente stabile.
- (232) Il periodo in esame comprende il 2020, l'anno in cui è iniziata la pandemia di COVID-19 che ha provocato una forte flessione economica generale nelle economie di tutto il mondo. In tale contesto l'inchiesta ha evidenziato che, in un mercato in contrazione, tutti gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento negativo e/o sono rimasti negativi nel periodo in esame. La produzione è diminuita, le vendite sul mercato libero sono scese del 9 % e l'industria dell'Unione è stata costretta a tagliare il 14 % dei posti di lavoro. Sebbene sia stato possibile aumentare i prezzi delle vendite, tale aumento non è riuscito a coprire l'incremento dei costi di produzione; di conseguenza in tale periodo la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono rimasti ampiamente negativi.
- (233) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di forte vulnerabilità e ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha altresì concluso che, considerato il volume trascurabile di importazioni del prodotto in esame dalla Cina, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni dalla Cina.
- (234) Primex ha affermato che la causa della condizione di fragilità dell'industria dell'Unione risiedeva nella contrazione della domanda e che non vi era alcun elemento di prova che attestasse l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e la condizione dei produttori dell'Unione. I produttori esportatori cinesi non potevano pertanto essere ritenuti responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (235) È probabile che il calo dei consumi abbia influito sulla situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Si ricorda tuttavia che in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza aperta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base occorre tenere conto di altri criteri, in particolare del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A tale riguardo, la Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

- (236) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente concordava con le conclusioni della Commissione, affermando che l'istituzione delle misure antidumping ha portato a un miglioramento generale della situazione economica dell'industria dell'Unione rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma ha osservato che l'industria dell'Unione rimane in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.
- (237) Nelle sue osservazioni CISA ha affermato che in questo caso è fondamentale il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che il presunto pregiudizio continuo subito dall'industria dell'Unione non sia stato causato dalle importazioni cinesi.
- (238) Tuttavia, CISA ha anche contestato l'accertamento del pregiudizio effettuato dalla Commissione, sostenendo che non soddisfa i requisiti di obiettività e prove concrete di cui all'articolo 3.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. A sostegno di tale affermazione CISA ha commentato la scelta del periodo in esame, l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione e l'andamento dei prezzi delle importazioni.
- (239) Per quanto riguarda il periodo in esame, CISA ha fatto riferimento all'interpretazione del criterio dell'«esame obiettivo» da parte dell'organo d'appello dell'OMC, il quale ha affermato nella sua relazione ⁽⁷²⁾ che «le autorità incaricate dell'inchiesta non sono autorizzate a condurre la loro inchiesta in modo tale da rendere più probabile che, a seguito del processo di accertamento dei fatti o di valutazione, sia determinato che l'industria nazionale subisce un pregiudizio». Inoltre, CISA ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il periodo dell'inchiesta serve, tra l'altro, «ai fini di una conclusione rappresentativa». CISA ha ritenuto che, a causa degli effetti della COVID-19 nel 2020 e nel 2021 sull'economia in generale e sull'industria siderurgica in particolare, il periodo preso in esame dalla Commissione (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021) non fosse rappresentativo e che la Commissione avrebbe dovuto includere nel periodo in esame almeno i due anni precedenti e il periodo successivo al PI.
- (240) Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione, CISA ha ribadito le opinioni espresse nelle sue osservazioni sull'apertura. In particolare, CISA si è concentrata sul calo del consumo di lamiera pesanti nell'Unione e ha sostenuto che gli indicatori dell'industria dell'Unione dovrebbero essere analizzati in relazione a tale flessione. CISA ha sostenuto che tale approccio avrebbe portato alla conclusione che l'industria dell'Unione è sana. Inoltre CISA ha sottolineato che qualsiasi sviluppo negativo di tali indicatori non poteva essere attribuito alle importazioni cinesi.
- (241) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, CISA ha osservato che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano superiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame e che i prezzi delle importazioni dalla Cina tra il 2019 e il 2021 erano superiori ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, che erano costantemente inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Secondo CISA, ciò ha fornito elementi di prova prima facie dell'undercutting e delle vendite sottocosto da parte degli attuali esportatori, nonché ulteriori elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina non è giustificato, contrariamente alle conclusioni della Commissione.
- (242) Come indicato al considerando 233, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Contrariamente alle osservazioni di CISA, la causa del pregiudizio non è una questione cruciale nel caso di specie. Inoltre, l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio ha dimostrato che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievole e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tale situazione è illustrata nei considerando da 249 a 263. Sono pertanto inapplicabili le affermazioni di CISA relative alla constatazione di un pregiudizio notevole.
- (243) In ogni caso e per ragioni di completezza, per i motivi illustrati nei considerando seguenti, la Commissione ha anche espresso disaccordo con le affermazioni di CISA secondo cui la determinazione del pregiudizio non soddisfaceva i requisiti di obiettività e prove concrete. Essa ha inoltre contestato le argomentazioni presentate da CISA a sostegno di tali affermazioni.

⁽⁷²⁾ Relazione dell'organo d'appello, Stati Uniti — *Anti Dumping Measures on Certain Hot Rolled Steel Products from Japan*, DS 184, punto 193.

- (244) Per quanto riguarda la scelta del periodo in esame, come ammesso da CISA, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. In questo caso essa ha seguito la sua normale prassi, che consiste nel selezionare un periodo che comprende il periodo dell'inchiesta (selezionato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base) e tre anni interi prima di tale periodo. Qualsiasi insinuazione che il periodo in esame sia stato selezionato in modo tale da rendere più probabile l'accertamento di un pregiudizio è pertanto del tutto infondata e deve essere respinta. Per quanto riguarda la rappresentatività, un periodo di quattro anni interi sarebbe considerato di norma sufficientemente rappresentativo. È normale che le condizioni di mercato varino nell'arco di tale periodo e includano fasi di rallentamento economico, siano essi parte di un ciclo economico o causati da sviluppi imprevedibili, come la pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre sottolineato che le condizioni di mercato, compreso il calo del consumo, sono state debitamente prese in considerazione nella sua valutazione, che ha concluso che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni dalla Cina.
- (245) Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici, la Commissione ha osservato che nulla nel regolamento di base suggerisce che la situazione economica dell'industria dell'Unione debba essere valutata solo in relazione al consumo e ad altre condizioni di mercato. Il regolamento di base prevede invece che si tenga conto della contrazione della domanda e dei cambiamenti nei modelli di consumo per la valutazione del nesso di causalità. Come spiegato in precedenza, tale requisito è stato pienamente soddisfatto dall'analisi della Commissione.
- (246) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, la Commissione ha osservato che il confronto tra volumi e prezzi delle importazioni dalla Cina e volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi non è rilevante ai fini della determinazione del pregiudizio in sé, ma potrebbe essere pertinente solo per valutare l'esistenza di un nesso di causalità.
- (247) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la sua conclusione sul pregiudizio, osservando che in ogni caso l'analisi dell'esistenza di un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame è distinta dalla determinazione positiva del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale conclusione si basa su un'analisi previsionale di vari fattori come illustrato nei considerando da 250 a 260.

6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI DALLA CINA

- (248) La Commissione ha concluso, al considerando 233, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 216, l'impatto negativo delle precedenti pratiche di dumping non può essere sottovalutato e la Commissione ha ritenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rilevato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non possa essere stato causato dalle importazioni dalla RPC a causa del loro volume limitato. Come illustrato ai considerando 185 e 230, nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta inferiore al livello minimo, vale a dire al di sotto dell'1 % dei consumi. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure antidumping.
- (249) A tal fine, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione. Sono stati inoltre esaminati i possibili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping, nonché il relativo impatto sull'industria dell'Unione.
- (250) Si rammenta che nel periodo dell'inchiesta iniziale la presenza degli esportatori cinesi nell'Unione era in crescita e rappresentava una quota di mercato del 14,4 %. Questo dato dimostra il particolare interesse nutrito da questi esportatori per il mercato dell'Unione. Come illustrato al considerando 170, in considerazione della capacità inutilizzata nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi e dell'esistenza di misure antidumping in altri paesi che limitano le possibilità di esportazione verso tali mercati, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle esportazioni di lamiera pesante dalla RPC nell'Unione.

- (251) Per quanto riguarda i livelli dei prezzi ai quali tali importazioni entrerebbero nell'Unione, il richiedente ha fornito stime basate sui dati riguardanti i prezzi di S&P Global Platts, un analista di mercato indipendente del settore dell'acciaio. Tali dati comprendevano i prezzi delle esportazioni (FOB) dalla RPC (Shanghai), i prezzi praticati dall'industria dell'Unione (EXW) in Europa settentrionale e meridionale, come pure i prezzi delle importazioni (CIF) in un porto dell'Europa meridionale. I prezzi delle esportazioni dalla Cina si riferiscono al grado strutturale di base Q355 mentre il resto dei prezzi si riferisce al grado comparabile S235 JR. I dati hanno evidenziato che nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dalla RPC sono stati generalmente molto inferiori rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale e meridionale e ai prezzi delle importazioni in un porto dell'Europa meridionale. In particolare, per gli ultimi tre mesi per cui erano disponibili i dati, vale a dire agosto, settembre e ottobre 2022, il richiedente ha calcolato i prezzi delle esportazioni dalla RPC (adeguati per tenere conto dei costi di trasporto da Shanghai ad Anversa) a un livello inferiore del 39 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale, del 29 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa meridionale e del 20 % rispetto ai prezzi all'importazione nell'Europa meridionale. Il richiedente ha pertanto stimato che, se dovessero essere mantenuti i volumi delle vendite, un volume ingente di esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione potrebbe provocare una diminuzione dei prezzi sul mercato dell'UE pari almeno al 20-29 %.
- (252) Alla luce di quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che un sensibile aumento delle importazioni dalla RPC aumenterebbe la pressione esercitata sui prezzi dell'Unione, che si trovano già a livelli di perdita. Considerata la condizione di vulnerabilità dell'industria dell'Unione, questa combinazione comporterebbe perdite sostanziali in termini di vendite, quota di mercato e redditività, facendo peggiorare ulteriormente la situazione e, in ultima analisi, mettendone in discussione la sostenibilità.
- (253) CISA ha avanzato diverse argomentazioni riguardanti il rischio di reiterazione del pregiudizio. In primo luogo, è stato affermato che le lamiere pesanti godono già della protezione garantita dalle misure di salvaguardia dell'UE e che tali misure, da sole, riducono notevolmente il rischio di reiterazione del pregiudizio. CISA ha perciò invitato la Commissione a tenere conto di tale duplice protezione nella valutazione dell'attuale riesame.
- (254) A tal proposito, è opportuno ricordare due principi di base. In primo luogo, sebbene sia le misure antidumping che quelle di salvaguardia siano volte a eliminare il pregiudizio, le prime non sono stabilite per sostituire le seconde. In secondo luogo, nella fattispecie non sussiste nessuna duplice protezione per l'industria dell'Unione. Come indicato da CISA, le misure di salvaguardia sono state fissate al 25 %, mentre i dazi antidumping sulle lamiere pesanti erano più elevati e sono stati fissati a un livello compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Come chiaramente indicato nell'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia, in caso di pagamento delle misure di salvaguardia sulle lamiere pesanti, sarebbe applicata solo una frazione del dazio antidumping. Tali misure non sono pertanto cumulative e quindi non sussiste alcuna doppia protezione.
- (255) In secondo luogo, l'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia dimostra che le misure di salvaguardia non sono stabilite per fare in modo che le lamiere pesanti siano importate dalla Cina al livello non pregiudizievole pertinente stabilito nell'inchiesta antidumping iniziale. Per raggiungere tale livello si dovrebbe applicare un dazio addizionale almeno del 40,1 %. Inoltre, come riportato ai considerando 79 e 80, la Commissione ha osservato che il contingente complessivo previsto dalle misure di salvaguardia è consistente e pertanto non sarebbe in grado di limitare in modo significativo l'ingresso nel mercato dell'Unione delle importazioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza dei dazi antidumping.
- (256) Sulla base di tali considerazioni, sono respinte le argomentazioni secondo cui l'industria dell'Unione godrebbe di una doppia protezione e le misure di salvaguardia impedirebbero la reiterazione del pregiudizio.
- (257) CISA e Primex hanno inoltre affermato che il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire da agosto 2021, alcuni prodotti d'acciaio, comprese le lamiere pesanti, non possono più usufruire dei rimborsi dell'IVA sulle esportazioni e che, di conseguenza, la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile in caso di scadenza delle misure.
- (258) Come indicato al considerando 166, CISA e Primex non hanno avanzato alcuna argomentazione sul possibile effetto della cancellazione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni sul prezzo all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ritenuto che, considerata la loro necessità di utilizzare la capacità inutilizzata, la soppressione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping. Pertanto, non è stata comprovata l'argomentazione secondo cui, grazie a tale soppressione, non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio.

- (259) Su tale base si è pervenuti alla conclusione che l'assenza di misure con ogni probabilità produrrebbe un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

- (260) Nelle sue osservazioni dopo la divulgazione il richiedente ha concordato con la conclusione della Commissione, dichiarando che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
- (261) Per contro, nelle sue osservazioni CISA ha ribadito che le importazioni di lamiera pesanti dalla Cina erano già trascurabili e che l'annullamento del rimborso dell'IVA all'esportazione le avrebbe scoraggiato ulteriormente. Secondo CISA, l'unica conclusione che si può ragionevolmente trarre sarebbe che un presunto pregiudizio o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione non possono essere causati dalle importazioni dalla Cina.
- (262) La Commissione ha ritenuto che nel contesto della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio la questione pertinente non fosse l'effetto dell'annullamento del rimborso IVA all'esportazione mentre le misure sono in vigore, ma il suo effetto sul mercato dell'Unione per le lamiera pesanti e sull'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha osservato che CISA non ha quantificato gli effetti di tale annullamento sul possibile volume e il prezzo all'esportazione che sarebbe praticato sul mercato dell'Unione per questi prodotti cinesi. Inoltre, non ha fornito alcuna argomentazione contro la conclusione secondo cui l'annullamento del rimborso IVA all'esportazione non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto mantenuto la conclusione di cui al considerando 259 sul rischio di reiterazione del pregiudizio.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (263) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori.
- (264) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (265) L'industria dell'Unione è presente in diversi Stati membri, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Repubblica ceca, Polonia e Austria e, come indicato al considerando 212, e nell'ambito delle lastre pesanti nel periodo dell'inchiesta di riesame occupava direttamente più di 16 000 persone.
- (266) Dall'inchiesta è emerso che nel corso del periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC, l'industria dell'Unione è rimasta in perdita e ha registrato perdite in termini di volume della produzione e delle vendite nel mercato dell'Unione. Come spiegato sopra, in caso di scadenza delle misure esiste un forte rischio che le importazioni cinesi riprendano in volumi elevati a prezzi di dumping. Ciò potrebbe portare a un deterioramento della condizione già vulnerabile dell'industria dell'Unione, che potrebbe mettere in discussione la sostenibilità della produzione di lamiera pesanti, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti alternative di approvvigionamento nell'Unione.
- (267) È nell'interesse dell'Unione che il mercato sia governato da condizioni di concorrenza eque ed effettive. In caso di mantenimento delle misure, si prevede che con la ripresa post-pandemia del mercato, l'industria dell'Unione sia in grado di aumentare i prezzi, il volume della produzione e delle vendite e l'occupazione, nonché di tornare gradualmente in attivo.
- (268) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

- (269) Nessuno degli importatori o degli operatori commerciali indipendenti ha risposto al pertinente questionario della Commissione.
- (270) Primex, un importatore di lamiere pesanti, si è opposto alla proroga delle misure, ha presentato osservazioni in merito all'apertura, ma non si è espresso riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli operatori indipendenti.
- (271) Nell'inchiesta iniziale si è giunti alla conclusione che l'istituzione di misure non avrebbe avuto effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori dell'Unione. Ciò in ragione del fatto che le lamiere pesanti rappresentavano non più del 20 % dell'attività degli importatori che avevano collaborato, e che la maggior parte degli importatori trattava materiali provenienti da più fonti, tra cui l'industria dell'Unione.
- (272) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha concluso che è improbabile che, in caso di mantenimento delle misure, l'impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti sia significativo.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (273) Tre utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta e hanno risposto, almeno in parte, al questionario della Commissione. Europipe GmbH («Europipe») si è dichiarata a favore del mantenimento delle misure. Si tratta tuttavia di un utilizzatore di proprietà di due produttori dell'Unione e la sua posizione non può essere considerata rappresentativa dell'interesse degli utilizzatori.
- (274) Gli altri due utilizzatori, Vestas Wind Systems A/S («Vestas») e Astilleros Gondán S.A. («Gondán») hanno dichiarato di essere contrari al mantenimento delle misure.
- (275) Vestas, che si occupa di costruzione di turbine eoliche, ha affermato che il prodotto oggetto del riesame costituisce una quota significativa del costo dei suoi prodotti finali. Sebbene abbia dichiarato di essersi approvvigionato, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, di lamiere pesanti provenienti esclusivamente dall'industria dell'Unione, questo utilizzatore ha affermato che il mantenimento delle misure inciderebbe negativamente sulle sue attività. Si è tuttavia rifiutato di fornire informazioni che sarebbero state utili per verificare tale argomentazione.
- (276) Al fine di valutare il possibile effetto che la proroga delle misure potrebbe avere sull'utilizzatore in questione e, più in generale, sul settore delle installazioni eoliche, la Commissione ha consultato anche una relazione di WindEurope ⁽⁷³⁾, dalla quale emerge che, nonostante la difficile situazione economica citata al considerando 178, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 il settore delle installazioni eoliche è stato in forte crescita (+22 %) e ha continuato a crescere nel periodo dell'inchiesta (+17 %). Le previsioni fino al 2026 indicano che questo settore continuerà a crescere in modo significativo.
- (277) Anche Gondán, che opera nel settore delle costruzioni navali, ha affermato di avere acquistato esclusivamente dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il costo del prodotto oggetto del riesame rappresentava meno del 5 % dell'intero costo dei rispettivi prodotti finali.
- (278) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo di lamiera pesante dei due utilizzatori contrari rappresentava, complessivamente, molto meno del 10 % del consumo totale del mercato libero dell'Unione.
- (279) Alla luce di quanto esposto, non vi è alcun elemento di prova che indichi che l'eventuale mantenimento delle misure inciderebbe in modo significativo o sproporzionato sulle attività di tali utilizzatori.

⁽⁷³⁾ <https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/>

- (280) Vestas, CISA e Primex hanno affermato che il mantenimento delle misure antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in considerazione in particolare delle conseguenze della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 sull'approvvigionamento di lamiere pesanti, e delle conseguenti sanzioni imposte su Russia e Bielorussia. Secondo le suddette parti, tali sviluppi hanno determinato la cessazione delle importazioni di lamiere pesanti originarie della Russia e della Bielorussia nonché una significativa riduzione delle importazioni dall'Ucraina, e si prevede che entrambe le situazioni perdureranno. Secondo Vestas e Primex, anche la capacità produttiva dei produttori dell'Unione sarebbe limitata, a causa delle presunte difficoltà di approvvigionamento di laminati di acciaio o di altri fattori produttivi come pellet di minerale di ferro, carbone da coke, cascami e metalli leganti. In considerazione della diminuzione delle importazioni dai suddetti paesi, CISA e Primex hanno affermato che le importazioni originarie della Cina potrebbero sostituire gli approvvigionamenti mancanti.
- (281) La Commissione ha riconosciuto che, a partire da febbraio 2022, la guerra in Ucraina ha determinato una notevole diminuzione delle importazioni da Russia e Ucraina e che nulla lascia supporre che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro. Tuttavia, la Commissione ha osservato che le importazioni da Ucraina e Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Repubblica di Corea. Inoltre, come dimostrato al considerando 201, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata di circa 4 milioni di tonnellate e può far fronte a incrementi significativi della domanda, mentre le presunte carenze di materie prime non sono state dimostrate. La Commissione ha infine ricordato che lo scopo delle misure non è precludere il mercato alle importazioni cinesi, aggiungendo che agli esportatori cinesi è sempre stato consentito vendere le loro lamiere pesanti a un prezzo non pregiudizievole. Pertanto, le argomentazioni sulle carenze di approvvigionamento non potevano essere accolte.
- (282) In conclusione, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un'incidenza di rilievo sugli utilizzatori, in particolare tenendo conto della necessità di preservare la produzione di lamiera pesante nell'Unione.

7.4. Altri fattori

- (283) Vestas ha affermato che, a causa delle limitazioni della capacità dell'industria dell'Unione, la domanda del settore eolico dell'Unione di lamiere pesanti, e in particolare di lamiere di acciaio di grandi dimensioni, non potrebbe essere soddisfatta in caso di mantenimento delle misure. Secondo Vestas, ciò inciderebbe anche sul processo di penetrazione dell'eolico nel mix energetico e, di conseguenza, sulla capacità dell'Unione di conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO₂.
- (284) La Commissione ha osservato che Vestas non ha comprovato le presunte limitazioni della capacità per il tipo particolare di lamiere pesanti. Inoltre, come osservato al considerando 281, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata che le consente di far fronte a incrementi significativi della domanda e la sua produzione è integrata dalle importazioni da paesi terzi. Non esistono pertanto elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure limiterebbe in modo sostanziale lo sviluppo del settore eolico.
- (285) Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione ha piani ambiziosi di investimento per "rendere più ecologica" la produzione dell'acciaio, che comprendono anche una transizione dagli altiforni tradizionali ai forni elettrici ad arco. Si prevede che tali investimenti contribuiranno in modo significativo agli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, essi potranno concretizzarsi soltanto se l'industria dell'Unione potrà conseguire una redditività adeguata, il che presuppone il mantenimento delle misure.
- (286) In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nel complesso, il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente sugli obiettivi ambientali dell'Unione.

7.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (287) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

- (288) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha espresso il suo accordo con le conclusioni della Commissione, affermando che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'intero mercato dell'Unione, garantendo un approvvigionamento interno sicuro e stabile di lamiera pesante e consentendo la transizione in corso verso la produzione di acciaio verde e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (289) Per contro, CISA ha sostenuto che le considerazioni relative all'interesse dell'Unione richiedono la scadenza delle misure in questione per i seguenti motivi: 1) il potenziale disavanzo delle importazioni a seguito dell'uscita de facto della Russia e dell'Ucraina dal mercato dell'UE e il mantenimento delle misure di salvaguardia dell'acciaio, 2) il proposto meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alla frontiera e 3) i rischi di recessione economica legati agli elevati tassi di inflazione nell'UE.
- (290) Per quanto riguarda il potenziale disavanzo delle importazioni, CISA ha ribadito che la cessazione delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina creerebbe una carenza di approvvigionamento. A sostegno della sua affermazione, essa ha presentato un articolo pertinente ⁽⁷⁴⁾ pubblicato da un analista di mercato.
- (291) La Commissione ha osservato che le informazioni fornite da CISA confermano la conclusione secondo cui le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni da altri paesi, tra cui India e Indonesia. Tenuto conto anche del fatto che CISA non ha fornito informazioni attendibili sull'evoluzione della domanda dell'Unione o sulla produzione di lamiere pesanti da parte dei produttori dell'Unione, si è ritenuto che le argomentazioni relative all'esistenza di un disavanzo non fossero comprovate e non potessero essere prese in considerazione.
- (292) Per quanto riguarda il meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), CISA ha affermato che se viene adottato e applicato conformemente al relativo accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio ⁽⁷⁵⁾, esso imporrà costi aggiuntivi significativi e scoraggerà pertanto le importazioni di lamiere pesanti, in particolare quelle da Cina, India, Russia e Turchia.
- (293) Come riconosciuto da CISA stessa, il CBAM non ha avuto alcun effetto durante il periodo dell'inchiesta di riesame perché era ancora una proposta legislativa. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che l'obiettivo del meccanismo proposto è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi e garantire un prezzo equo del carbonio emesso durante la produzione di un numero limitato di prodotti ad alta intensità energetica che entrano nell'UE. Gli obiettivi perseguiti dal CBAM sono pertanto pienamente in linea con l'interesse dell'Unione a realizzare i suoi obiettivi ambientali. La Commissione ha inoltre ricordato che qualsiasi possibile impatto del CBAM sulle importazioni di lamiere pesanti dalla Cina, dall'India, dalla Russia e dalla Turchia dipenderebbe dal livello di decarbonizzazione nel processo di produzione di tali paesi, che non può ancora essere valutato in questa fase. A tale riguardo la Commissione procederà a un riesame dell'impatto del CBAM alla fine del periodo transitorio di attuazione (dicembre 2025) per adeguarne all'occorrenza l'applicazione prima della piena entrata in vigore del sistema definitivo nel gennaio 2026. Alla luce di queste considerazioni, l'obiezione è stata respinta.
- (294) Per quanto riguarda l'inflazione, CISA ha sostenuto che alla luce dei livelli senza precedenti registrati nell'Unione nel 2022 l'aumento dei prezzi del prodotto in esame metterebbe a rischio la sostenibilità dei progetti infrastrutturali nonché la crescita del PIL negli Stati membri dell'UE.
- (295) La Commissione ha ricordato che l'obiettivo delle misure era quello di garantire condizioni di mercato eque nell'Unione e ha osservato che un contesto economico in cui il costo dei fattori produttivi aumenta significativamente, ma i produttori non sono autorizzati ad adeguare di conseguenza i loro prezzi a causa di importazioni oggetto di dumping, non favorirebbe la crescita economica e minaccerebbe la sostenibilità economica dell'industria.
- (296) La Commissione ha mantenuto la sua posizione che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure attuali sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

⁽⁷⁴⁾ European steel plate market: Effects from Russia's war in Ukraine one year on - Fastmarkets (<https://www.fastmarkets.com/insights/european-steel-plate-market-one-year-russias-war-in-ukraine>) (consultato il 21 marzo 2023).

⁽⁷⁵⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7719

8. ARGOMENTAZIONI SECONDO LE QUALI LE MISURE DOVREBBERO ESSERE SOSPESE

- (297) CISA ha affermato che si sono verificate le condizioni per la sospensione delle attuali misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sottolineando che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. CISA ha asserito che vi è stata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. A tale riguardo, CISA ha fatto riferimento alle aspettative di crescita dell'industria a valle dell'Unione e alle crescenti carenze nel mercato dell'Unione, alla prevista ripresa economica nel periodo post-COVID, agli aumenti del prezzo del prodotto in esame, alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina e alla decisione di esecuzione di sospendere i dazi antidumping definitivi istituiti sui prodotti laminati piatti di alluminio della RPC.
- (298) La Commissione ha respinto l'argomentazione di CISA, in quanto non suffragata da elementi di prova. CISA non ha presentato alcuna informazione al fine di dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte e che le misure antidumping dovrebbero essere sospese.

9. MISURE ANTIDUMPING

- (299) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle lamiere pesanti della Repubblica popolare cinese.
- (300) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (301) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (302) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (303) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

- (304) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽⁷⁶⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (305) Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.
- (306) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.
- (307) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁷⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (308) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ⁽⁷⁸⁾, la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ⁽⁷⁹⁾ la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'istituzione della misura di salvaguardia.
- (309) Vale a dire che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.
- (310) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽⁷⁶⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽⁷⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁷⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽⁷⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 2251 del 25.6.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, e 7225 99 00 45) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	73,1 %	C143
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	65,1 %	C144
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	73,7 %	C145
Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato	70,6 %	
Tutte le altre società	73,7 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta iniziale);
- b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa.
3. Le sospensioni di cui al paragrafo 2 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Nome	Città	Codice addizionale TARIC
Angang Steel Company Limited	Anshan, Liaoning	C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd	Baotou, Inner Mongolia	C151
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd	Zhangjiagang, Jiangsu	C146
Jiangsu Tiangong Tools Company Limited	Danyang, Jiangsu	C155
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd	Jiangyin, Jiangsu	C147
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd	Laiwu, Shandong	C154
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd	Xixia, Henan	C152
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd	Qinhuangdao, Hebei	C153
Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company	Jinan, Shandong	C149
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd	Wuhan, Hubei	C156
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd	Xinyu, Jiangxi	C148

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT